

| | | |
|--|---|---|
| EDIL PROJECT s.r.l. Impresa di Costruzioni | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 1 di 185 |
|--|---|---|

Redatto ai sensi del
DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii.

Questo documento è di proprietà della



Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata
dalla società medesima.

| | |
|--|-----------|
| INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI E LORO FINALITA' | 10 |
| 1. COMPOSIZIONE INTERNA | 13 |
| 2. MAPPA AZIENDALE DELLE AREE A RISCHIO..... | 13 |
| 3. PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001 | 14 |
| 3.1. Ripartizione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio | 14 |
| 3.2. Procedure generali di prevenzione | 15 |
| 3.3. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 24 del d.lgs. 231/2001 | 17 |
| 3.4. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 24 bis del d.lgs. 231/2001..... | 19 |
| 3.5. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001 | 23 |
| 3.6. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 25 del d.lgs. 231/2001 | 24 |
| 3.7. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art.25 bis del d.lgs. 231/2001..... | 27 |
| 3.8. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001 | 27 |
| 3.9. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quater del d.lgs. 231/2001 | 29 |
| 3.10. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001 ... | 29 |
| 3.11. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001..... | 30 |
| 3.12. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001 | 32 |
| 3.13. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 novies del d.lgs. 231/2001..... | 33 |
| 3.14. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 decies del d.lgs. 231/2001 | 34 |
| 3.15. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 undecies del d.lgs.231/2001..... | 34 |
| 3.16. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 | 35 |
| 4. CONCLUSIONI | 36 |
| PARTE SPECIALE A: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 38 |
| 1. Introduzione. | 38 |
| 2.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.):..... | 40 |
| 2.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.): | 41 |
| 2.3 Concussione (art. 317 c.p.): | 42 |
| 2.4 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):..... | 43 |
| 2.5 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):..... | 45 |
| 2.6 Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.): | 45 |
| 2.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.): | 45 |
| 2.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) | 46 |
| 2.9 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):..... | 48 |
| 2.10 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): | 48 |
| 2.11 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): | 48 |
| 2.12 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis | |

| | |
|--|-----------|
| c.p.) | 49 |
| 2.13 Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.)..... | 50 |
| 2.14 Peculato (314 c.p.) | 50 |
| 2.15 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)..... | 50 |
| 2.16 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) | 50 |
| 2.17 "Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n.1., c.p.) | 51 |
| 2.18 Frode informatica (art. 640-ter c.p.): | 52 |
| 2.19 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)..... | 53 |
| 2.20 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della Legge n. 898 del 1986) | 53 |
| 3. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. | 54 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO. . | 54 |
| 5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI. | 57 |
| 6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. | 57 |
| 7. FLUSSI INFORMATIVI. | 58 |
| | |
| PARTE SPECIALE B: I REATI SOCIETARI | 59 |
| 1. Introduzione. | 59 |
| 2.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): | 59 |
| 2.2 Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.): | 60 |
| 2.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.): | 61 |
| 2.4 Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.): | 61 |
| 2.5 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): | 62 |
| 2.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):..... | 63 |
| 2.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):..... | 63 |
| 2.8 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.): | 64 |
| 2.9 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.):..... | 65 |
| 2.10 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):..... | 65 |
| 2.11 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.):..... | 66 |
| 2.12 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) | 66 |
| 2.13 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) | 68 |
| 2.14 Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): | 68 |
| 3. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI | 69 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO. . | 70 |
| 5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI. | 70 |
| 6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. | 71 |
| 7. FLUSSI INFORMATIVI. | 71 |

| | |
|---|-----------|
| PARTE SPECIALE C: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI | 73 |
| 1. Introduzione..... | 73 |
| 2.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)..... | 74 |
| 2.2 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)..... | 74 |
| 2.3 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.)..... | 75 |
| 2.4 Intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)..... | 76 |
| 2.5 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)..... | 76 |
| 2.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)..... | 77 |
| 2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)..... | 77 |
| 2.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)..... | 77 |
| 2.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)..... | 78 |
| 2.10 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)..... | 78 |
| 2.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)..... | 79 |
| 3. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI INFORMATICI..... | 79 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO. . | 80 |
| 5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI..... | 80 |
| 6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 80 |
| 7. FLUSSI INFORMATIVI..... | 81 |

| | |
|--|-----------|
| PARTE SPECIALE D: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME CONSEQUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO | 83 |
| 1. Introduzione..... | 84 |
| 2.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)..... | 87 |
| 2.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)..... | 87 |
| 3. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME CONSEQUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO..... | 88 |
| 4. IL DVR..... | 88 |
| 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO. . | 89 |
| 5.1 Principi procedurali specifici..... | 90 |
| 5.2 Le politiche aziendali in tema di sicurezza..... | 90 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 5.3 | Il processo di pianificazione..... | 91 |
| 5.4 | Organizzazione del sistema. | 91 |
| 5.5 | Informazione, formazione, addestramento. | 91 |
| 5.6 | Comunicazione e cooperazione. | 92 |
| 6. | IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI. | 92 |
| 7. | ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 94 |
| 8. | FLUSSI INFORMATIVI | 95 |
| PARTE SPECIALE E: I REATI AMBIENTALI | | 96 |
| 1. | Introduzione | 96 |
| 2.1 | Inquinamento ambientale (art. 452 – bis c.p.)..... | 98 |
| 2.2 | Disastro ambientale (art. 452 – quater c.p.). | 98 |
| 2.3 | Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 – <i>quinqies</i> c.p.)..... | 99 |
| 2.4 | Circostanze aggravanti (art. 452 – <i>octies</i> c.p.). | 99 |
| 2.5 | Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 – <i>sexies</i> c.p.)..... | 99 |
| 2.6 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di <i>specie di animali o vegetali selvatiche protette</i> (art. 727 – bis c.p.)..... | 99 |
| 2.7 | Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – bis c.p.). | 100 |
| 2.8 | Sanzioni penali (art. 137 co. 2, 3, 5, 11, 13 d.lgs. 152/2006). | 100 |
| 2.9 | Attività di gestione di rifiuti non autorizzati (art. 256 co. 1, 3, 4, 5, 6 d.lgs. 152/2006). | 101 |
| 2.10 | Bonifica dei siti (art. 257 co. 1, 2 d.lgs. 152/2006)..... | 102 |
| 2.11 | Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4 d.lgs. 152/2006). | 102 |
| 2.12 | Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 d.lgs. 152/2006)..... | 102 |
| 2.13 | Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006). | 102 |
| 2.14 | Sistema informatico di controllo dei rifiuti (art. 260 – bis co. 6, 7, 8 d.lgs. 152/2006)..... | 103 |
| 2.15 | Sanzioni (art. 279 co. 2, 5 d.lgs. 152/2006). | 103 |
| 2.16 | Traffico non autorizzato di esemplari (art. 1 d.lgs. 150/1992)..... | 103 |
| 2.17 | Incolumità degli esemplari (art. 2 d.lgs. 150/1992). | 104 |
| 2.18 | Falsificazione di certificati (art. 3 – bis d.lgs. 150/1992). | 105 |
| 2.19 | Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, co. 6 l. 549/1993). | 105 |
| 2.20 | Inquinamento doloso (art. 8, d.lgs. 202/2007). | 106 |
| 2.21 | Inquinamento colposo (art. 9, co. 1 d.lgs. 202/2007). | 107 |
| 2.22 | Delitti contro il patrimonio culturale (Art.25-septiesdecies, D.Lgs.n.231/01), e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art.25-duodevicies, D.Lgs.n.231/01). | 107 |
| 3. | AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI AMBIENTALI..... | 108 |
| 4. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO. | 109 |
| 5. | IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI. | 109 |

| | |
|---|-----|
| 6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. | 109 |
| 7. FLUSSI INFORMATIVI. | 110 |

PARTE SPECIALE F: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA111

| | |
|--|-----|
| 1. Introduzione | 111 |
| 2.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) | 111 |
| 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO. | 114 |
| 4. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI. | 114 |
| 5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. | 114 |
| 6. FLUSSI INFORMATIVI. | 115 |

PARTE SPECIALE G: I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE117

| | |
|---|-----|
| 1. Introduzione. | 117 |
| 2.1. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25- <i>novies</i> d.lgs. 231/2001). | 117 |
| 2.2. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, co.1, lettera a-bis), e co. 3 legge del 22/4/1941, n. 633). | 117 |
| 2.3. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge del 22/4/1941, n. 633). | 119 |
| 2.4. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter legge del 22/4/1941, n. 633). | 122 |
| 2.5. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies, legge del 22/4/1941, n. 633). | 125 |
| 2.6. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies legge del 22/4/1941, n. 633). | 127 |
| 3. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE. | 128 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO. | 128 |
| 5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI. | 130 |
| 6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. | 130 |
| 7. FLUSSI INFORMATIVI. | 130 |

PARTE SPECIALE H: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE132

| | |
|---|-----|
| 1. Introduzione. | 132 |
| 2.1 Il reato impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare (art. 25- <i>duodecies</i> d.lgs. 231/2001). | 132 |
| 2.2 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. | |

| | |
|---|-----|
| 286/1998). | 133 |
| 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO. | 135 |
| 4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. | 135 |
| 5. FLUSSI INFORMATIVI. | 136 |

PARTE SPECIALE I: I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E

| | |
|---|------------|
| UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO..... | 137 |
| 1. Introduzione. | 137 |
| 2. I rapporti tra i due decreti n. 231 (2001 e 2007). | 138 |
| 3.1 Ricettazione (art. 648 c.p.): | 139 |
| 3.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.):..... | 142 |
| 3.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). | 144 |
| 3.4 L'autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) | 146 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO. | 146 |
| 5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI. | 146 |
| 6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. | 146 |
| 7. FLUSSI INFORMATIVI. | 147 |

PARTE SPECIALE L: I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....

| | |
|--|------------|
| 1. Introduzione. | 149 |
| 2.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.):..... | 150 |
| 2.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 – bis c.p.):..... | 153 |
| 2.3 Scambio elettorale politico-mafioso. (art. 416 - ter c.p.):..... | 157 |
| 2.4 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)..... | 158 |
| 2.5 Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 co. 2, lett. a) c.p.p.): | 159 |
| 2.6 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90). | 159 |
| 3 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | 160 |
| 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO. | 161 |
| 5 IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI. | 162 |
| 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. | 162 |
| 7 FLUSSI INFORMATIVI. | 163 |

PARTE SPECIALE M: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PRATICHE DI

| | |
|--|------------|
| MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI | 163 |
| 1. Introduzione. | 163 |
| 2.1 I delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies d.lgs. 231/2001)..... | 163 |
| 2.2 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) | 164 |
| 2.3 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)..... | 164 |
| 2.4 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) | 165 |
| 2.5 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)..... | 165 |
| 2.6 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) | 165 |
| 2.7 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600- quinquies c.p.) | 166 |
| 2.8 Tratta di persone (art. 601 c.p.)..... | 166 |
| 2.9 Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) | 166 |
| 2.10 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) | 166 |
| 2.11 Adescamento di minorenni (art. 609 undecies)..... | 169 |
| 2.12 Il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 d.lgs. 231/2001). | 170 |
| 2.13 RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25 terdecies nel Dl.gs. n. 231/01)..... | 170 |
| 3. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI..... | 171 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO. | 171 |
| 5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI. | 171 |
| 6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. | 171 |
| 7. FLUSSI INFORMATIVI. | 172 |

| | |
|---|------------|
| PARTE SPECIALE N: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI..... | 173 |
| 1. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO COMMISSIONE..... | 174 |

| | |
|--|------------|
| PARTE SPECIALE O: REATI TRIBUTARI | 175 |
| 1. Introduzione | 175 |
| 2.1. Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000..... | 176 |
| 2.2 Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art.3 del D.lgs. 74/00 | 178 |
| 2.3 Dichiarazione infedele prevista dall'art. 4 del D.lgs. 231/01 | 179 |
| 2.4 Omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 74/00..... | 180 |
| 2.5 Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 del D.lgs. 74/2000..... | 180 |
| 2.6 Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art.10 del D.lgs. 74/00 | 181 |

| | | |
|--|---|---|
| EDIL PROJECT s.r.l. Impresa di Costruzioni | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 9 di 185 |
|--|---|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 2.7 | Indebita compensazione di cui all'art. 10 quater del D.lgs. 74/2000..... | 181 |
| 2.8 | Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art.11 del D.LGS. 74/00 | 182 |
| 3. | AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO COMMISSIONE..... | 182 |
| 4. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRESID DA ADOTTARE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 183 |
| 5. | ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 184 |
| 6. | FLUSSI INFORMATIVI | 185 |

INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI E LORO FINALITA'

Le presenti parti speciali, di cui le procedure aziendali relative alle attività rientranti nelle aree a rischio commissione reati rilevanti ai sensi del Decreto costituiscono parte integrante, si riferiscono a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da collaboratori esterni e *partner*, come già definiti nella parte generale del presente Modello.

Finalità delle Parti Speciali è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Decreto al fine di prevenire il verificarsi dei reati oggetto di tutela.

Nello specifico, le Parti Speciali hanno lo scopo di:

1. fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e i partners di Edil Project srl devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti informativi ed esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

I Destinatari del presente Modello, nello svolgimento delle rispettive attività, devono attenersi:

- a) alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) al Codice etico;
- c) alle norme, disposizioni e regole contenute nel presente Modello;
- d) alle deliberazioni dell'Amministratore Unico.

Gli stessi devono, inoltre, astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dal d.lgs. 231/01, dalla l. 81/08 e dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Tra i reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01 i più significativi sono quelli ai danni della sicurezza dei lavoratori con violazione delle norme antinfortunistiche, dell'ambiente, societari (false comunicazioni sociali, indebita restituzione conferimenti), nei confronti della pubblica amministrazione (truffa e corruzione), reati societari (es. falso in bilancio), reati tributari, contro la personalità individuale (schiavitù), abuso di mercato, reato di contrabbando (diritti di confine), etc.,

L'elenco dei reati che possono originare la responsabilità delle aziende è in continuo aggiornamento e ampliamento e, indicato nel Decreto 231, nell'Art. 12, L. n. 9/2013 e nella L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016, copre potenzialmente tutte le aree di attività

dell'impresa.

Attualmente è aggiornato agli ultimi provvedimenti D.Lgs. n.150 del 10.10.22 Provvedimento in merito alla "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", L.n.22 del 09 Marzo 2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" che ha inserito l'Art. 25-septiesdecies e l'Art. 25-duodevicies nel corpo dei reati previsti dal D.Lgs 231/01, D.L. n.13 del 25 febbraio 2022 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" che ha modificato le rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e il contenuto dell'Art. 640-bis c.p., D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" che ha inserito l'Art. 25-octies.1 nel corpo dei reati previsti dal D.Lgs 231/01 e D.Lgs. n. 195 dell'8 Novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" che ha modificato i reati contemplati nell'Art.25-octies del D.Lgs 231/01.

L'elenco così aggiornato riguarda:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs.n.231/2001-rubrica modificata da D.Lgs.n.75 del 14/7/2020)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e successivamente dalla L.n.236 /2016]
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs.n.231/2001-rubrica modificata da D.Lgs.n.75 del 14/7/2020)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.lgs. n.38 /2017]
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e successivamente dalla L.n.236 / 2016 e poi ancora dalla Legge 110 del 14/7/2017]
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs.n.195 dell'8/11/2021]
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021]
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e da D.Lgs.n.116 del 3/9/2020]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla legge n.161 del 17/10/2017]
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) – [articolo aggiunto dalla L. 167 del 20/11/2017 per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI-Giustizia e affari interni]
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dall' Art. 5 della Legge n. 39 del 03/5/2019]
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs.n.231/01) [articolo aggiunto dall'Art. 9 del Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019 coordinato con Legge di conversione n. 157 del 19/12/2019 e ampliato dal D.Lgs.n.75 del 14/7/2020]
- Reato di contrabbando - diritti di confine (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs.n.231/01) (articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75 del 14/7/2020)
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art.25-septiesdecies, D.Lgs.n.231/01) [articolo aggiunto da L.n.22 del 09/3/2022]
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art.25- duodevices, D.Lgs.n.231/01) [articolo aggiunto da L.n.22 del 09/3/2022]

| | | |
|---|--|--|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 13 di 185 |
|---|--|--|

- Delitti tentati (Art. 26, D.Lgs. n. 231/2001)
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Le sanzioni a cui l'azienda o ente in genere potrebbe andare incontro sono particolarmente pesanti e applicabili anche in via cautelare:

- Sanzioni interdittive (interdizione, anche fino ad un anno per alcuni reati, dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni/licenze/concessioni; mancata ammissione a gare di fornitura della P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi, etc.)
- Sanzioni pecuniarie calcolate con il sistema delle quote variano in base al reato ed alla gravità della responsabilità dell'azienda
- Confisca del profitto del reato
- Pubblicazione della sentenza

Per il dipendente giudicato colpevole invece le sanzioni sono quelle previste dal Codice Penale.

1. COMPOSIZIONE INTERNA

Edil Project srl ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata.

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Amministratore Unico.

2. MAPPA AZIENDALE DELLE AREE A RISCHIO

Individuato così l'ambito di operatività dell'Azienda nonché i poteri e le funzioni degli organi sociali, è necessario predisporre una mappa aziendale delle aree a rischio, cioè svolgere un'accurata analisi e valutazione degli ambiti aziendali a rischio ai fini dell'applicazione del Decreto.

A tal fine risulta d'ausilio la consultazione dell'organigramma societario (anche disponibile sulla rete intranet aziendale) che contribuisce ad individuare l'organizzazione e le funzioni aziendali coinvolte nelle aree a rischio commissione reati.

Le attività aziendali – alle quali corrisponde la previsione di altrettante procedure comportamentali che costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo della Edil Project srl che secondo il presente Modello possono determinare in

| | | |
|---|--|--|
|  Impresa di Costruzioni | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 14 di 185 |
|---|--|--|

capo all’Azienda l’insorgenza di una responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. n. 231/2001, sono:

1. rapporti contrattuali con la P. A.;
2. acquisti di beni, servizi e consulenze;
3. selezione e assunzione del personale;
4. redazione del bilancio;
5. flussi monetari e finanziari;
6. operazioni sul capitale;
7. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
9. richiesta e rendicontazione di contributi pubblici;
10. gestione dei flussi informativi sanitari ed amministrativi da e verso la Pubblica Amministrazione;
11. gestione della sicurezza sul lavoro;
12. reati ambientali.

L’Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività e processi sensibili a seconda dell’evoluzione legislativa o dell’attività della Società.

Le funzioni sopra indicate rappresentano, come più volte specificato, le aree a rischio di commissione dei reati, per le quali è quindi prevista una *procedimentalizzazione* delle attività in esse svolte, e verso le quali dovrà rivolgersi l’attenzione dell’Organismo di Vigilanza anche attraverso l’esame dei flussi informativi dalle stesse provenienti.

3. PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

3.1. Ripartizione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio

Nell’individuazione delle procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati presupposto, la Edil Project srl ha tenuto conto della ripartizione di questi ultimi in classi di rischio.

La classificazione in reati comuni, peculiari e atipici è stata parametrata alla frequenza statistica di verificabilità del reato all’interno di un’azienda privata specializzata, che offre prestazioni tecniche e servizi relativi anche a settori strategici, sia per la Pubblica Amministrazione che in regime privato.

Oltre al rischio-reato in astratto, così individuato, si è poi provveduto a valutare il rischio effettivo, verificando preliminarmente l’idoneità delle procedure già esistenti (anche in relazione alle certificazioni ISO già acquisite dall’Azienda) e la eventuale necessità di modifiche/integrazioni per una più efficace attività di prevenzione.

Le procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati-presupposto, si distinguono in procedure generali di prevenzione dei reati, concernenti regole e principi di carattere generale da rispettare nello svolgimento dell’attività di propria competenza, e procedure speciali, dettagliatamente codificate in relazione alle singole aree a rischio reati.

Le procedure speciali sono state predisposte a seguito della mappatura delle “attività a

rischio” oggetto del sistema organizzativo e gestionale della Azienda; in particolare, tali procedure hanno il fine di prevenire le seguenti tipologie di reati- presupposto:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto);
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto);
3. Delitti della criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto);
4. Concussione, corruzione, peculato (art. 25 del Decreto);
5. Falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);
6. Reati societari (art. 25 ter del Decreto);
7. Delitti contro la personalità individuale (art 25 quinquies del Decreto)
8. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto);
9. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
10. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies del Decreto);
11. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);
12. Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
13. Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

A seguito della mappatura delle aree a rischio-reato effettuata, al momento non si ritiene necessario adottare procedure comportamentali per la prevenzione di alcune tipologie di reati-presupposto previste dal d.lgs. 231/2001, in quanto, in relazione alle attività della società, si ritiene che il rischio non sussista; si elencano di seguito tali reati presupposto:

14. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater del Decreto);
15. Reati Transnazionali;
16. Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto);
17. Reati di Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
18. Razzismo e Xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
20. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater I del Decreto);

3.2. Procedure generali di prevenzione

Le operazioni concernenti attività a rischio–reati devono essere registrate documentalmente

e verificabili con immediatezza.

Ogni documento afferente alla gestione amministrativa o tecnica deve essere redatto in conformità alla normativa vigente e sottoscritto dal soggetto che lo ha formato.

È vietato formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti amministrativi, tecnici o societari.

Nell'ambito dell'attività della Edil Project srl, la richiesta e l'ottenimento di un provvedimento amministrativo, nonché lo svolgimento delle procedure necessarie al conseguimento di contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo devono essere conformi alla legge ed alla normativa di settore.

È vietato non registrare documentalmente la movimentazione di denaro e fondi della società.

Nei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e della Comunità europea, è fatto divieto a chiunque operi in nome e per conto della Edil Project srl, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno.

Tutti i Responsabili di Funzione sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza in tutte le ipotesi in cui l'attività dell'uno possa riguardare la competenza dell'altro.

La stessa regola vale per tutti coloro che partecipano a fasi diverse di una medesima procedura amministrativa.

Con riferimento alle procedure di cui sopra i Responsabili di Funzione si adoperano affinché sia sempre immediatamente possibile individuare il soggetto responsabile della singola fase della procedura.

Il personale deputato ad operare all'esterno dell'Azienda deve indossare apposito cartellino di identificazione riportante fotografia, nome, cognome e ruolo ricoperto all'interno della struttura.

Ogni attività deve essere autorizzata specificamente o in via generale da chi ne abbia il potere.

Il Legale Rappresentante di Edil Project srl, nonché tutti i responsabili di un determinato settore/area, in ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, possono adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa ed inserita in apposito registro;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'eventuale autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate con obbligo di periodica rendicontazione;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello e del Codice Etico, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

3.3. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 24 del d.lgs. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico.

Attività a rischio

- A. FATTURAZIONE**
- B. ISTRUZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO**
- C. EROGAZIONE DI BENEFITS O ALTRI INCENTIVI**
- D. ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA AZIENDALE**
- E. RICHIESTE DI RIMBORSO.**

Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività a favore di Edil Project srl devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente.

È vietato, in particolare:

1. erogare prestazioni non necessarie;
2. fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
3. fatturare utilizzando un codice lavorazione che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di lavorazione corrispondente alla prestazione erogata;
4. duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;

Con specifico riferimento alla classificazione delle prestazioni, si ravvisa l'opportunità di coinvolgere la direzione operativa e tecnica aziendale in caso di dubbio in merito alla classificazione di determinate prestazioni effettuate ed al loro inquadramento nelle esistenti voci di lavorazione.

Nel caso di persistente dubbio in merito alla esatta classificazione delle prestazioni effettuate, non risolvibile in base ad una ragionevole interpretazione della normativa vigente, la direzione applicherà la voce di lavorazione più vantaggiosa per la committenza e nel rispetto degli accordi contrattuali salvo specifiche riserve previste contrattualmente.

Ulteriore presidio può ravvisarsi in adeguati percorsi formativi in materia di gestione dei finanziamenti pubblici a carico delle funzioni aziendali interessate.

È, infine, opportuno prevedere disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo delle procedure informatizzate.

In particolare:

- l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (così detta user ID) e da una parte privata (così detta password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;
- ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi;
- è vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore.

A. FATTURAZIONE

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica delle prestazioni erogate.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

B. ISTRUZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO

In materia di finanziamenti pubblici eventualmente richiesti dalla Edil Project srl, chiunque presti la propria opera all'interno di essa deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato.

L'Amministratore Unico individua almeno un soggetto deputato all'istruzione della pratica di finanziamento ed un altro addetto al riesame della stessa prima che la medesima venga presentata allo stesso Amministratore quale organo deputato al riesame finale e alla formale sottoscrizione, nel rispetto anche delle norme statutarie e societarie.

In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica di finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

L'Amministratore Unico deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenute.

Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione all'Organismo di vigilanza.

C. EROGAZIONE DI BENEFITS O ALTRI INCENTIVI

Non è consentito all'Amministratore Unico e agli organi di direzione dell'azienda, salvi i casi di approvazione preventiva e per iscritto da parte dell'assemblea dei soci e/o dell'ODV, promettere o erogare partecipazioni al fatturato, *benefits* o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente difficile.

Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, non si può prevedere che il relativo stipendio contempli *ad personam*, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'impresa.

D. ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una user ID e una password personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'ODV per lo svolgimento dei suoi compiti.

È vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore.

E. RICHIESTE DI RIMBORSO.

È vietato emettere note credito per richieste di rimborso se non adeguatamente documentate da regolare fattura o documento giustificativo di spesa

3.4. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 24 bis del d.lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

Attività a rischio:

A. GESTIONE DATABASE

B. FATTURAZIONE

C. GESTIONE DOCUMENTALE

D. RILASCIO CERTIFICATI E NOTIFICAZIONI

Le più comuni ipotesi di falsità connesse alla formazione e all'uso del documento informatico, che possono in astratto ricorrere, sono quelle relative alla condotta del tecnico che compila, nell'esercizio delle sue mansioni, la documentazione tecnica-contabile.

In quest'ambito, tenuto conto del criterio di imputazione oggettiva del reato all'Azienda (reato commesso nell'interesse o a vantaggio), vengono soprattutto in considerazione le ipotesi di falso ideologico, consistenti nella non veridicità dei dati contenuti nella documentazione tecnica-contabile, non potendosi tuttavia escludere anche ipotesi di falso materiale, consistenti per lo più nella alterazione del documento, realizzabile attraverso la modificazione (aggiunte, cancellature) della documentazione tecnica-contabile in un momento successivo a quello nel quale la stessa deve essere effettivamente redatta. Va sottolineato che tali falsità possono altresì costituire modalità di condotta, nella forma dell'artificio, all'interno del reato di truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico.

È, quindi opportuno che la Edil Project srl preveda apposite procedure atte ad evidenziare

l'eventuale incongruenza o incompletezza dei dati riportati in documentazione tecnica-contabile.

Si suggerisce in tal senso di istituire un Responsabile di tale Funzione Amministrativa che, con cadenza periodica, analizzi un campione significativo di documentazione tecnica-contabile alla ricerca di eventuali incongruenze.

Sarà sua cura redigere un verbale che certifichi quanti e quali documenti siano state da essa analizzate e le risultanze della stessa analisi.

Ancora, il reato di falsità ideologica può venire in rilievo se commesso in certificati, nel caso di personale tecnico che, nell'esercizio delle funzioni, rilasci false certificazioni.

L'Azienda si dovrà munire di un idoneo sistema di controllo finalizzato alla verifica della corrispondenza tra i dati contenuti nei certificati e quelli presenti negli archivi della stessa.

In questa prospettiva è opportuno attribuire al Responsabile dei Sistemi Informativi, o ad altra persona a ciò specificamente delegata, il compito di verificare la possibilità di rilasciare certificati, estratti di documenti contenuti nel database aziendale, immaginando un sistema di regole ed abilitazioni dei suoi operatori, al fine di impedire la modificabilità dei dati in essi contenuti.

Ancora, in astratto, può venire in rilievo il reato di falsità in registri e notificazioni, previsto all'art. 484 c.p., realizzabile da parte di chi sia incaricato di elaborare e trasmettere alla Questura, al Comune o ad altro ente, registrazioni circa le operazioni dell'azienda.

In un'ottica di prevenzione è opportuno che l'operatore addetto ad emettere la notifica certifichi agli amministratori, sotto la propria responsabilità, che quanto contenuto nella notifica stessa corrisponde al vero.

Passando a considerare le altre ipotesi di reati informatici previste quali reati presupposto della responsabilità degli enti, le figure che in astratto possono venire in rilievo sono quelle punite agli artt. 640 quinquies, 615 ter e 635 ter.

Al fine di prevenire la verifica di dette fattispecie è opportuno che Edil Project srl, avvalendosi del Responsabile dei Sistemi Informativi, sia tenuta a verificare tramite idonea documentazione l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri database, nonché la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso.

Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, si dovrà prevedere che l'azienda sia tenuta trasmettergli la relativa documentazione.

La Edil Project srl, tramite l'ufficio del Responsabile dei Sistemi Informativi, dovrà custodire copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo.

La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.

È, poi, opportuno che l'azienda, nella figura del suo Responsabile per i Sistemi Informativi, in collaborazione con l'eventuale software house esterna, verifichi all'atto dell'installazione, e

successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte.

È fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione la Edil Project srl dovrà consentire che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

Particolare attenzione dovrà poi essere riposta alla possibile alterazione del funzionamento dei programmi di terze parti relative all'elaborazione del rendiconto e all'analisi dei flussi informativi.

A tal fine, la Edil Project srl, tramite il Responsabile dei Sistemi Informativi, è tenuta ad installare in maniera congruente alle disposizioni di legge i software di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi.

La Edil Project srl, tramite il Responsabile dei Sistemi Informativi, dovrà altresì garantire una continua verifica della corrispondenza tra i settaggi dei suddetti programmi e le disposizioni in materia.

È fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento, ed esclusivamente per la parte che il programmatore del software avrà lasciato alla configurazione ad operatore finale.

Analogamente è fatto divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei software in oggetto.

A. GESTIONE DATABASE

La Direzione di Edil Project srl verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri database e la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso.

La Direzione Amministrativa custodisce copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse. L'autorizzazione all'accesso viene revocata contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale.

Il Responsabile per i Sistemi Informativi, in collaborazione con la *software house* esterna, verifica all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte.

È fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione,

la cancellazione, o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione Edil Project srl consentirà che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

È fatto divieto a tutto il personale dipendente, agli amministratori, e al personale con contratto libero-professionale:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico dell'azienda al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

B. FATTURAZIONE

Edil Project srl ha installato, in conformità alla normativa vigente, un software di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e loro successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi.

La Direzione Amministrativa dell'azienda si impegna ad effettuare un costante monitoraggio sulla corrispondenza tra i settaggi dei suddetti programmi e le disposizioni in materia. È fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi, se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del software avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale.

È fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei software.

C. GESTIONE DOCUMENTALE

È fatto obbligo al Responsabile Amministrativo, unitamente al Responsabile tecnico, di esaminare periodicamente un campione significativo di cartelle, documenti, elaborati tecnici, schede contabili, annotazioni contabili, schede di uso e manutenzione dei mezzi e macchinari, verificando la congruenza e la completezza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti nei progetti, nelle schede di accettazione dei materiali, nelle gare, nelle registrazioni contabili e nelle relazioni sulle prestazioni erogate.

D. RILASCIO CERTIFICATI E NOTIFICAZIONI

La Edil Project srl verifica l'impossibilità da parte dei suoi operatori di modificare le

informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema, che garantiscano l'impossibilità di alterare il dato inserito da altri ed anche dallo stesso operatore.

Nel caso in cui venga richiesto alla Società, da parte della PA, della Questura, del Comune, o di altro ente anche ispettivo, di trasmettere copia delle registrazioni effettuate sui supporti informatici relativamente alla attività svolta nell'azienda, l'operatore incaricato di elaborare e trasmettere le suddette registrazioni ha l'obbligo di certificare al richiedente ed agli amministratori la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella comunicazione.

3.5. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001

Delitti della criminalità organizzata.

Attività a rischio:

A. RAPPORTI COMMERCIALI

B. ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

Malgrado i reati in questione non possano essere direttamente riconducibili all'attività svolta da parte dell'Azienda, occorre porre particolare attenzione soprattutto al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, che potrebbe in astratto riguardare anche la materia della gestione dell'Azienda.

Per quanto riguarda l'art. 416 bis, delitto che crea un gravissimo allarme sociale, la giurisprudenza da tempo ha elaborato la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa, che si materializza nella condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo determinante al perseguimento degli scopi illeciti.

Quindi essendo tale reato astrattamente ipotizzabile è opportuno innanzitutto che gli amministratori si impegnino ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della struttura.

È vietato l' approfittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

A. RAPPORTI COMMERCIALI

È vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

Al fine di evitare il rischio di qualsiasi genere di sostegno, anche indiretto, ad associazioni di tipo mafioso, l'Amministratore Unico controlla che ogni spesa sia sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale e si riferisca a contratti con soggetti la cui identificazione sia certa.

B. ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

L'azienda si impegna, in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti. La Direzione Amministrativa, all'atto dell'assunzione, anche a tempo determinato, di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere all'Amministratore Unico una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25/07/1998, n.286.

3.6. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 25 del d.lgs. 231/2001

Concussione e corruzione.

Attività a rischio:

A. GESTIONE ORDINI E PAGAMENTI

B. RAPPORTI CON LA PA, ASP, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE TERRITORIALI
- RAPPORTI CON INCARICATI DELLA PA A QUALUNQUE TITOLO

C. RAPPORTI CON FORNITORI

D. ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

I reati compresi nell'art. 25 del d.lgs. 231 sembrano essere, in astratto, configurabili.

Appare, infatti, in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o soggetti sottoposti alla loro sorveglianza, possano commettere atti di corruzione nell'interesse dell'Istituzione stessa promettendo o offrendo denaro od altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, incaricati del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'Istituzione (es. autorizzazioni, stipulazione di convenzioni relative all'accreditamento concessione di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni, etc.).

Tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della Società devono adoperarsi affinché la loro attività si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza e all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa anche interna quale il codice etico in ogni loro rapporto con la P.A.

Occorrerà porre sotto controllo le aree esposte al rischio di corruzione, quali ad esempio assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di acquisto di beni e servizi.

Si raccomanda il rispetto delle seguenti previsioni:

- il legale rappresentante della società ovvero una persona da questi formalmente delegata curano i rapporti con i funzionari della PA, con le autorità ed i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con enti privati con i quali l'Istituzione venga in rapporto;
- i Responsabili di Funzione sono tenuti ad informare in modo puntuale il legale rappresentante (o la persona da questi formalmente delegata) dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni, da loro rispettivamente curata.

È vietato:

- promettere, offrire o consegnare denaro, doni o altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge e ai di loro parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di modesto valore, in linea con quanto previsto codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- a tutti coloro che svolgono la propria attività nella azienda ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con l'Istituzione e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;
- a chi agisce per conto dell'Istituzione, nei rapporti con funzionari della P.A. di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;
- assumere alle dipendenze dell'Istituzione ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per l'Istituzione.
- Lo stesso divieto dovrà essere previsto per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per l'Istituzione;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori eventualmente indicati da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio in cambio di vantaggi per l'Istituzione;
- promettere o fornire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a loro parenti ed affini servizi di utilità personale.

A. GESTIONE ORDINI E PAGAMENTI

Il Responsabile Amministrativo deve rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative all'iter degli acquisti dovranno essere disciplinate in dettaglio nella procedura di sistema "Approvvigionamenti".

B. RAPPORTI CON LA PA, ASP, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE TERRITORIALI - RAPPORTI CON INCARICATI DELLA PA A QUALUNQUE TITOLO

Il Legale Rappresentante, o persona dallo stesso formalmente delegata, tiene i rapporti con i funzionari della PA, con la ASP, con L'INPS, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali

e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali l'azienda venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa ad apposita figura.

In quest'ultimo caso, il responsabile o l'incaricato è tenuto ad informare in modo puntuale l'Amministratore Unico sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

I soggetti sopra menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'Organismo di vigilanza.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di modesto valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle pubbliche amministrazioni, con le quali la Edil Project srl abbia stabilmente rapporti, devono essere attestate da apposita perizia di un esperto che attesti la corrispondenza del valore dei contratti con quelli di mercato.

C. RAPPORTI CON FORNITORI

È vietato al personale della Edil Project srl di ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da fornitori o clienti o da chiunque altro produca, venda o promuova beni necessari per lo svolgimento dell'attività della società, salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dall'Organismo di vigilanza o di oggetti promozionali di tenue valore.

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

D. ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

È vietata alla Edil Project srl l'assunzione di soggetti ex impiegati della pubblica

amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per l'azienda (c.d. normativa pantouflage)¹. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la società.

3.7. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art.25 bis del d.lgs. 231/2001

Falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Attività a rischio:

A. CASSA

Nel caso di pagamenti in contanti, è fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità.

Nel caso di monete o biglietti contraffatti o sospetti tali, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Direttore Amministrativo o persona dallo stesso formalmente delegata, consegnando le monete o i biglietti; il Direttore Amministrativo o suo delegato deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.

3.8. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001

Reati societari

Attività a rischio:

A. ATTIVITA' SOCIETARIA

B. REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

C. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

D. DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

E. DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Con riferimento ai reati societari sarà indispensabile l'osservanza di tutte le disposizioni di legge a tutela della trasparenza, dell'informazione, dell'integrità del capitale, per la salvaguardia degli interessi dei soci e dei creditori.

Ad esempio, in materia di trasparenza nell'informazione è necessario che le procedure contabili e amministrative adottate garantiscano misure sufficienti ad assicurare il controllo sul rispetto dei principi contabili e dei principi contabili internazionali recepiti nel nostro sistema.

¹ Convenzione ONU di Merida del 2003, art. 12, par. 2, lett. E): la Convenzione prevede, fra le misure suggerite agli Stati per la prevenzione dei conflitti d'interessi, «l'imposizione, se del caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni all'esercizio di attività professionali da parte di ex pubblici ufficiali e all'impiego, da parte del settore privato, di pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni o il loro pensionamento, quando dette attività o detto impiego sono direttamente collegati alle funzioni che tali ex pubblici ufficiali esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato». In aggiunta lo stesso articolo, al paragrafo 1, invita gli Stati firmatari a «prevedere delle sanzioni civili, amministrative o penali, efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle norme».

Ancora, in via esemplificativa, in materia di integrità del capitale sociale nei modelli è opportuno che qualunque operazione sia preceduta da una attenta verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale della società e che si faccia ricorso, se del caso, a preventivi pareri scritti degli organi di controllo.

Occorrerà porre sotto controllo le aree esposte al rischio di commissione dei reati societari ed in particolare le seguenti attività:

- Gestione dei rapporti con i Soci e con Autorità e Organismi;
- Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;
- Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- Gestione delle operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari;
- Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'Autorità di Vigilanza;
- Gestione dei rapporti con ispettori di enti di certificazione, responsabili di banche e di assicurazioni.

A. ATTIVITA' SOCIETARIA

Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

B. REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

I soggetti preposti alla formazione del bilancio, ed alla redazione di altri prospetti contabili, devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L'ODV può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità della riunione dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti ai responsabili della bozza di bilancio.

C. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

L'Amministratore Unico deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo agli organi preposti a tali funzioni, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.

Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con

tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate anche nei confronti di società controllate o partecipate

D. DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio della società non può essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.

Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all'ODV.

E. DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Agli amministratori, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi o assista all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare e/o maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

3.9. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quater del d.lgs. 231/2001

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Attività a rischio:

A. GESTIONE LOCALI PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE

Tale ipotesi di reato è da escludersi per la Società. In ogni caso, proprio per la circostanza che sono disponibili, presso tutti le sedi dell'Azienda e presso i cantieri, dotazioni di primo soccorso sanitario che potrebbero potenzialmente essere utilizzate per commettere o facilitare tali ipotesi di reato, è severamente vietato adibire, anche occasionalmente, locali o spazi di competenza Aziendale e mezzi/strumenti di primo soccorso sanitario, che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ovvero ogni altra pratica sanitaria illecita.

Tutti i Responsabili di Funzione e la Governance vigileranno affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto.

3.10. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale.

Attività a rischio:

A. ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

B. RAPPORTI CON IL PERSONALE;

A. ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

È fatto obbligo al Responsabile del Personale di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. e dalle regole aziendali in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico.

B. RAPPORTI CON IL PERSONALE

A tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno dell'azienda è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti del personale al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma.

Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla Governance, che verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei lavoratori o di una loro situazione di necessità e ciò anche utilizzando appositi questionari

3.11. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Attività a rischio:

A. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

B. REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

C. INFORMAZIONE

D. FORMAZIONE

E. SORVEGLIANZA SANITARIA

F. ESPOSIZIONE A FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

A. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Nello svolgimento della propria attività, la Edil Project srl deve rispettare tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo o lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti ed applicati dall'azienda.

La Direzione Amministrativa e l'RSPP devono assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

È compito dell'Amministratore Unico prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

La Edil Project srl è tenuta a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di lavoro, al rispetto dei principi ergonomici.

È altresì tenuta a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligata, comunque, a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongono ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.

B. REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

Il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.

Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

C. INFORMAZIONE

All'atto dell'assunzione il Responsabile del Personale è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'azienda, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Ove previsto, procederà alla consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale raccogliendo una firma per ricevuta.

La Direzione Amministrativa è tenuta a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

D. FORMAZIONE

Il Responsabile del Personale è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità

affidenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.

In merito all'organizzazione il responsabile della formazione deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta.

La documentazione deve essere verificata dall'ODV.

E. SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 D.lgs. n.81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art.6 del citato decreto e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Qualora dall'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art. 41 comma 2 si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

F. ESPOSIZIONE A FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI.

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal d.lgs. 81/2008. Tutti coloro che in base al Documento di Valutazione dei Rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

Le responsabilità, le attività, le registrazioni da effettuare ai fini della corretta applicazione di quanto previsto ai punti da A) a F) del presente paragrafo, sono specificate in dettaglio nel Manuale della sicurezza della società, conforme al d. lgs. 81/2008 e, in particolare, nel Documento di Valutazione dei Rischi, oggetto di periodiche revisioni ed aggiornamenti.

3.12. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Attività a rischio:

- A. ATTIVITÀ DI TESORERIA**
- B. RAPPORTI COMMERCIALI**

A. ATTIVITÀ DI TESORERIA

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21/11/2007 n. 231.

È vietata la costituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa.

È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi.

La Direzione Amministrativa deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.

B. RAPPORTI COMMERCIALI

Per il rispetto della norma prevista alla lett. A), secondo comma, è fatto obbligo alla Direzione Amministrativa di procedere ad un'adeguata identificazione dei fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione.

Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato, l'effettuazione dei pagamenti ai soggetti che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.

Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del regolamento adottato

3.13. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 novies del d.lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto di autore.

Attività a rischio:

A. GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

La Direzione della società verifica che l'utilizzazione da parte del proprio personale di software di proprietà di terzi sia autorizzata con il rilascio delle previste licenze ed avvenga nel pieno rispetto delle norme poste a tutela del diritto di autore.

La Direzione Amministrativa custodisce copia delle licenze ed autorizzazioni per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse.

Il Responsabile per i Sistemi Informativi della Edil Project srl, verifica all'atto

dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di apportare modifiche alle procedure informatiche utilizzate, senza espressa autorizzazione della *software house* che le ha rilasciate.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative all'utilizzo ed al controllo del sistema informativo aziendale dovranno essere esplicitate in dettaglio in apposita procedura del sistema che regoli la "Gestione del sistema informativo".

E', in ogni caso, vietato al personale della società ed a chiunque altro abbia con lo stesso rapporti di collaborazione esterna porre in essere qualunque atto che abbia come conseguenza la violazione del diritto di autore e/o dei diritti connessi con l'esercizio della sua proprietà.

3.14. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 decies del d.lgs. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Attività a rischio:

A. AFFARI LEGALI – GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria le funzioni delegate devono improntare la propria condotta alla trasparenza, alla correttezza e al rigore, evitando comportamenti che possano essere interpretati in maniera fuorviante.

È considerata una violazione grave, oltre che della legge, anche del presente Modello e del Codice Etico, l'induzione di qualsiasi soggetto appartenente alla azienda con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria.

Chiunque abbia notizia di comportamenti non corretti da parte di persone che operano in nome e per conto dell'azienda è tenuto ad informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, al quale compete l'attuazione di misure per evitare che il reato si compia o si ripeta.

3.15. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 undecies del d.lgs.231/2001

Reati ambientali.

Attività a rischio:

A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

B. GESTIONE DEI RIFIUTI

A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Le procedure di sistema e le istruzioni operative sulla esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stabiliscono le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente anche in relazione alla certificazione ambientale già acquisita dall'azienda.

| | | |
|---|--|--|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 35 di 185 |
|---|--|--|

La Edil Project srl è in possesso delle autorizzazioni ambientali per lo scarico dei reflui idrici urbani ed il loro convogliamento nella rete fognaria comunale; è assolutamente vietato realizzare nuovi scarichi di acque reflue senza avere ottenuto preventivamente la prescritta autorizzazione.

È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI

La Edil Project srl si è dotata di una procedura per la gestione dei rifiuti e di istruzioni operative per l'esecuzione delle operazioni di igienizzazione degli ambienti, degli impianti e delle attrezzature.

La procedura per la gestione dei rifiuti ha definito:

- la loro individuazione e classificazione;
- le responsabilità e modalità per la loro raccolta nei luoghi di lavoro;
- il trasporto interno;
- il deposito temporaneo;
- le operazioni per la consegna alla ditta incaricata dello smaltimento.

3.16. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001

Reati tributari

Attività a rischio:

- A. ATTIVITA' SOCIETARIA**
- B. REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI**
- C. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**
- D. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI**
- E. ACQUISTI BENI E SERVIZI**
- F. CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- a) Calcolo degli importi da versare sulla base delle risultanze contabili e della determinazione del calcolo delle imposte e relativa verifica;
- b) Approvazione delle deleghe di pagamento;
- c) Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte di soggetto delegato;
- d) Invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- e) Archiviazione e conservazione delle scritture Contabili.

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- Separazione di ruoli tra chi predispone e materialmente calcola gli importi da versare e chi fa l'invio telematico e verifica la congruità degli stessi;

- Tracciabilità informatica degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo;
- Verifica di conformità tra i dati forniti dai sistemi informativi e i dati dichiarati;
- Individuazione dei referenti aziendali legittimati alla sottoscrizione delle dichiarazioni inviate agli organi competenti;
- Formalizzazione dei rapporti con consulenti, terzi rappresentanti o altri incaricati di svolgere attività a supporto dell'Ente, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice Etico di Comportamento;
- Archiviazione e conservazione delle scritture contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Creazione di un albo fornitori qualificati;
- Verifica del ciclo passivo: effettività delle prestazioni acquistate.

4. CONCLUSIONI

Gli Stati Uniti d'America ed i suoi *"compliance programs"*, hanno ispirato il legislatore italiano e le associazioni di categoria per la redazione delle linee guida.

Infatti, affinché il Modello sia effettivamente idoneo a prevenire i reati indicati nel Decreto è necessario che Edil Project srl segua anche i seguenti principi ripresi dall'esperienza americana e fatti propri dal presente Modello:

- l'organizzazione deve aver stabilito standard e procedure di controllo, rivolti al personale (e ad altri mandatari), che siano ragionevolmente atti a ridurre la possibilità di condotte illegali;
- ad una o più persone di alto livello appartenenti alla organizzazione deve essere assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità agli standard e procedure definiti;
- l'organizzazione deve avere esercitato sufficiente attenzione e non aver delegato rilevanti poteri discrezionali a persone di cui conosceva – o avrebbe potuto conoscere, mediante l'esercizio della ordinaria diligenza – la propensione a svolgere attività illegali;
- l'organizzazione deve avere fatto passi concreti volti a comunicare in maniera efficace standard e procedure a tutto il personale (e altri mandatari), ad esempio prevedendo la partecipazione a programmi di formazione o distribuendo pubblicazioni che spieghino in termini pratici cosa è richiesto;
- l'organizzazione deve aver adottato misure ragionevoli volte ad ottenere l'effettiva aderenza agli standard, ad esempio utilizzando sistemi di monitoraggio e di controllo ragionevolmente adatti a scoprire condotte in deroga dei dipendenti (e altri mandatari) e introducendo e pubblicizzando un sistema di segnalazioni che consenta al personale (e agli altri mandatari) di riferire casi di violazione di norme (da parte di altri all'interno dell'organizzazione), senza timore di ritorsioni;
- gli standard devono essere stati resi esecutivi in maniera coerente mediante appropriati

meccanismi disciplinari, che comprendano, quando appropriato, anche la punizione di persone responsabili di non aver scoperto una violazione. L'adeguata sanzione di persone responsabili di una violazione è una componente necessaria dell'efficacia esecutiva; tuttavia, la congruità della sanzione dovrà fare riferimento allo specifico caso esaminato;

- dopo avere scoperto una violazione, l'organizzazione deve avere compiuto tutti i passi, ragionevolmente necessari, per dare una risposta appropriata alla violazione stessa e per prevenire l'avverarsi di violazioni simili in futuro; ciò comprende qualunque necessaria modifica al Modello che era stato predisposto, allo scopo di prevenire e scoprire le violazioni di leggi.

PARTE SPECIALE A: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Introduzione.

Di seguito, si procede a svolgere, in via preliminare, una descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, previsti precisamente agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231/2001, così come modificati dai recenti interventi normativi.

Si ritiene che la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Si rappresenta che la società svolge prevalentemente attività nel settore privato e solo marginalmente in quello pubblico.

Si rappresenta che i reati in questione sono stati oggetto di modifica da parte del Legislatore con l'introduzione della **Legge n. 3/2019** recante "**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**".

La predetta legge, entrata in vigore il 31/01/2019, ha introdotto le seguenti novità:

- aumento delle pene per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione: il minimo edittale passa da uno a tre anni di reclusione, il massimo da sei a otto anni;
- inserimento del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) nell'art. 25 del d.lgs. 231/2001: è prevista la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- estensione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, precedentemente stabilita per un arco temporale non inferiore ad un anno: è dunque prevista per un lasso da quattro a sette anni in caso di commissione del reato da parte di un soggetto apicale e da due a quattro anni per la commissione del reato da parte di un sottoposto.

Inoltre, sono state apportate delle modifiche al comma 5 dell'art. 25 del D.lgs. 231/01 che prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste, per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni.

La norma, da ultimo, ha introdotto il comma 5 bis all'art. 25 del D.lgs.231/01 che prevede che se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2.

La normativa è stata ulteriormente modificata mediante l'introduzione del **D.lgs. n. 75 del**

14/07/2020 recante **“attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”**.

In particolare, è stata estesa la responsabilità degli enti anche al **delitto di frode nelle pubbliche forniture, reato di peculato ed abuso di ufficio** ed infine sono state apportate delle modifiche alle pene di alcuni reati presupposto relativi ai reati contro la pubblica amministrazione.

Pertanto, è stato ampliato il catalogo dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi **il delitto di peculato e quello di abuso d’ufficio**. La rubrica dell’art. 25 è stata sostituita dalla seguente: **“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio”**.

Alla luce di quanto precede la Società ha proceduto alla presente implementazione.

I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dal d.lgs. 231/2001 sono nella maggior parte astrattamente ipotizzabili per il settore in cui opera la Edil Project srl

Il Modello prevede, per le attività ritenute più esposte e secondo determinate soglie, distinzioni di competenza e poteri, procedure informative, autorizzazioni, nonché la verifica degli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo.

Prima di analizzare le singole fattispecie delittuose è necessario soffermarsi brevemente sul tema delle qualifiche soggettive.

A tal riguardo, giova evidenziare come le fattispecie considerate dall’art. 25 del Decreto, riconducibili – pur nella varietà delle ipotesi – al binomio concussione/corruzione, siano tutte costruite come reati così detti “propri”, che richiedono cioè la titolarità, in capo all’agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

A norma dell’art. 357, 1° comma c.p., infatti, **“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”**.

Gli **incaricati di un pubblico servizio sono**, invece, definiti dall’art. 358 c.p. come **“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”**, con ciò dovendosi intendere “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

- **Il primo** (di c.d. “delimitazione esterna”) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico e atti autoritativi che disciplinino l’attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

- **Il secondo** (di c.d. “delimitazione interna”) si sostanzia, **in primo luogo**, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell’ambito dell’area pubblicistica, tra la pubblica funzione e il pubblico servizio; **in secondo luogo**, delimita altresì (verso il basso) la figura dell’incaricato di

| | | |
|---|--|--|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 40 di 185 |
|---|--|--|

un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.

2.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.):

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il soggetto attivo è descritto come **“chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione”**.

Tale deve considerarsi non necessariamente colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, bensì colui che sia estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'ente pubblico erogatore del finanziamento.

Per la commissione del reato si richiede che le somme ricevute a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento non vengano destinate ad attività di pubblico interesse.

Il reato ha come presupposto l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti.

Tale reato è ipotizzabile nel settore in cui opera Edil Project srl, viene quindi inserito nel presente Modello.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- utilizzo di erogazioni pubbliche ricevute per lo svolgimento delle prestazioni,
- per assunzioni di personale,
- per attività di formazione del personale,
- per ristrutturazione di immobili o per adeguamento alla sicurezza,
- per apertura di unità locali o per altre attività, finanziabili con strumenti nazionali o europei.

Per concludere la trattazione del reato, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- procedure informative su iniziative e preparativi per richiedere erogazioni pubbliche;
- verifica dei presupposti per richiedere e ottenere erogazioni pubbliche;
- limitazione dei soggetti abilitati a chiedere e di quelli abilitati a gestire erogazioni pubbliche;
- vincoli alla disponibilità ed all'utilizzo dei fondi ottenuti con l'erogazione concessa;
- verifica della documentazione di utilizzo dei fondi ottenuti con l'erogazione concessa e del relativo stato di avanzamento, preparata da soggetti diversi da quelli abilitati alla richiesta o alla gestione dei fondi stessi;
- elaborazione di report periodici con riferimento alle attività in oggetto, inviati ad adeguato livello gerarchico, per la verifica del regolare utilizzo dell'erogazione concessa;

- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.):

L'art. 316 ter c.p. prevede che: *"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Il reato si configura nell'ipotesi in cui, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni oppure documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- presentazione di documenti o dichiarazioni per l'ottenimento per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee
- attività svolte per la richiesta di contributi/finanziamenti a soggetti pubblici (es: Comunità Europea, Stato o Regioni.) sia per attività rientranti nelle proprie competenze statutarie, sia per attività collaterali relative alla formazione del personale, alle consulenze specialistiche, ecc.

Per concludere la trattazione del reato, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- procedure informative su iniziative e preparativi per richiedere erogazioni pubbliche;
- verifica dei presupposti per richiedere e ottenere erogazioni pubbliche;
- limitazione dei soggetti abilitati a chiedere e di quelli abilitati a gestire erogazioni pubbliche;
- doppie firme;
- verifica della documentazione di utilizzo dei fondi ottenuti con l'erogazione concessa e del relativo stato di avanzamento, effettuata da soggetti diversi da quelli abilitati alla richiesta o alla gestione dei fondi stessi anche attraverso l'elaborazione di report periodici

con riferimento alle attività in oggetto, inviati ad adeguato livello gerarchico;

- tracciabilità della documentazione; adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;

2.3 Concussione (art. 317 c.p.):

L'art. 317 c.p. menziona: ***"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni"***.

Detta ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. Nel reato in esame si presume l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Il delitto in esame è plurioffensivo.

Scopo dell'incriminazione è da un lato tutelare l'interesse della Pubblica Amministrazione alla correttezza reputazione dei pubblici funzionari e, dall'altro, impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e in genere danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

Secondo la giurisprudenza si ha concussione ambientale allorché, in un sistema di illegalità diffusa imperante in certi settori della Pubblica Amministrazione, la concussione venga attivata facendo riferimento ad una sorta di convenzione tacita ma generalmente riconosciuta e da ciò risulti agevolata nella comunicazione e nel risultato.

Questo reato, è ipotizzabile per Edil Project srl.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nella seguente ipotesi:

- coazione psichica esercitata dal pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio abusando della propria qualità o dei propri poteri su un terzo al fine di costringerlo a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro o altre utilità.

Per concludere la trattazione del reato, è necessario indicare quali sono gli **strumenti per rilevare e prevenire la sua commissione**:

- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni se non specificatamente motivati, documentati e tracciati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevate;
- tracciabilità dei rapporti con clienti, fornitori e consulenti;
- procure e deleghe: conferimento dell'autorizzazione ad intrattenere rapporti con gli enti

pubblici soltanto a soggetti muniti di apposita procura/delega;

- definizione e formalizzazione della responsabilità di chi propone la richiesta, chi predispone la documentazione, chi la riesamina, chi sottoscrive la documentazione ufficiale, chi intrattiene il contatto con il soggetto pubblico, chi gestisce i rapporti scaturiti dal rilascio del provvedimento e/o dalla stipula del contratto;
- tracciabilità dei rapporti formali con rappresentanti della P.A. e documentabilità degli stessi;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.4 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):

L'art. 318 c.p. prevede: ***“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”***.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva per sé o per altri, denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o al fine di omettere, ritardare, o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o avere compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio, determinando in tal senso un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (esempio: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri lavori).

Inoltre, detto reato si differenzia dalla concussione, di cui all'art. 317 c.p., in quanto, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

Questo reato è ipotizzabile per il settore in cui opera Edil Project srl

Sono di seguito elencate le **occasioni** in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- pressioni, sollecitazioni, etc. ... in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per la Società, la quale va considerata a sua volta sia in veste attiva (soddisfazione di interessi), sia in veste passiva (oggetto di vigilanza), sia in veste industriale (appalti pubblici);
- partecipazione a gare d'appalto;
- contatti con Pubbliche Amministrazioni in ottica di possibile preconstituzione di favori o di

collegamenti;

- attività promozionali presso i clienti P.A., comprese organizzazioni di eventi, presentazioni commerciali, ecc.;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessione ed ogni altra relazione necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione degli omaggi e delle altre spese di rappresentanza;
- gestione delle donazioni, dei contributi e delle sponsorizzazioni;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle amministrazioni stesse.

Per concludere la trattazione del reato, è necessario indicare quali sono gli **strumenti per rilevare e prevenire la sua commissione**:

- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con pubbliche amministrazioni e doppie firme;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- procedure informative in caso di sottoposizione ad attività di controllo da parte di Pubbliche Amministrazioni;
- procedure informative in caso di richieste, offerte, gare nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e, oltre determinate soglie economiche, nomina di un responsabile interno per singola gara, autorizzazioni e doppie firme;
- obbligo di informativa nel caso di proposte o richieste illecite o sospette ricevute, con particolare riguardo a quelle avanzate da appartenenti a Pubbliche Amministrazioni;
- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati, tracciati e documentati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni e consulenti, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti (quali: livelli di onorari fuori mercato; pagamenti in contanti; richieste di maggiori onorari per specifiche iniziative);
- verifica dell'effettivo espletamento delle attività intermediazione relative a prestazioni contabilizzate e, oltre soglie determinate, autorizzazioni e doppie firme;
- controlli sugli affidamenti di incarico e sui rapporti con consulenti esterni (legali, fiscali ecc.)
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevate;
- tracciabilità dei rapporti con clienti;
- individuazione dei soggetti che hanno rapporti con i clienti ed obbligo di report periodici

inviati ad adeguato livello gerarchico;

- tracciabilità della documentazione; adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;

2.5 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):

L'art. 319 c.p. menziona: *"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni"*.

L'art. 319 si pone in rapporto di specialità per coincidenza tra fattispecie e sotto-fattispecie rispetto alla previsione dell'art. 318, poiché sanziona alcune condotte, attive od omissive, che esprimono la funzione o il servizio.

La fattispecie di corruzione propria è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Anche questa ipotesi di reato è stata presa in considerazione nella redazione del presente Modello.

Il reato è ipotizzabile per il settore in cui opera Edil Project srl

Vale quanto detto poco sopra in relazione al reato di cui all'art. 318 c.p.

2.6 Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.):

L'art. 319 bis c.p. prevede: *"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi"*.

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 all'art. 319 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

2.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.):

L'art. 319 ter c.p. prevede che: *"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la*

pena è della reclusione da otto a venti anni".

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 e 319 (corruzione propria).

Questo reato è ipotizzabile nel settore in cui opera Edil Project srl

Sono di seguito elencate le **occasioni** in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- Ogni ipotesi di contenzioso giudiziario nel quale la Società rivesta la qualifica di attore, convenuto, imputato, ricorrente, ecc.

Per concludere la trattazione del reato, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- limitazione dei soggetti in contatto con organi giudiziari;
- procure e deleghe: formale attribuzione di poteri e responsabilità ai soggetti che devono gestire i contenziosi giudiziari o stragiudiziali o i procedimenti arbitrali;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche per via mediata, con organi giudiziari;
- procedure informative in caso di contenziosi o di vere e proprie vertenze giudiziarie;
- obbligo di informativa nel caso di proposte o richieste illecite o sospette avanzate da appartenenti ad organi giudiziari;
- elaborazione di report periodici con riferimento alle attività in oggetto, inviati ad adeguato livello gerarchico;
- vincoli alla costituzione o alla disponibilità di fondi;
- controlli sugli affidamenti di incarichi e sui rapporti con legali esterni e consulenti fiscali;
- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti (quali: livelli di onorari fuori mercato, pagamenti in contanti o in Paesi terzi, richieste di maggiori onorari per specifiche vertenze);
- verifica dell'effettivo espletamento delle prestazioni contabilizzate e, oltre determinate soglie, autorizzazioni e/o doppie firme;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

L'art. 319 *quater* c.p. prevede che: "**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.**

Questo reato è ipotizzabile per il settore in cui opera Edil Project srl

Sono di seguito elencate le **occasioni** in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- pressioni, sollecitazioni, etc. ... in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per la Società, la quale va considerata a sua volta sia in veste attiva (soddisfazione di interessi), sia in veste passiva (oggetto di vigilanza), sia in veste industriale (appalti pubblici);

- partecipazione a gare d'appalto;
- contatti con Pubbliche Amministrazioni in ottica di possibile precostituzione di favori o di collegamenti;
- attività promozionali presso i clienti P.A., comprese organizzazioni di eventi, presentazioni commerciali, ecc.;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessione ed ogni altra relazione necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione degli omaggi e delle altre spese di rappresentanza;
- gestione delle donazioni, dei contributi e delle sponsorizzazioni;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle amministrazioni stesse.

Per concludere la trattazione del reato, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con Pubbliche Amministrazioni e doppie firme;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- procedure informative in caso di sottoposizione ad attività di controllo da parte di Pubbliche Amministrazioni;
- procedure informative in caso di richieste, offerte, gare nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e, oltre determinate soglie economiche, nomina di un responsabile interno per singola gara, autorizzazioni e doppie firme;
- obbligo di informativa nel caso di proposte o richieste illecite o sospette ricevute, con particolare riguardo a quelle avanzate da appartenenti a Pubbliche Amministrazioni;
- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni e consulenti, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti (quali: livelli di onorari fuori mercato; pagamenti in contanti; richieste di maggiori onorari per specifiche iniziative);
- verifica dell'effettivo espletamento delle attività intermediazione relative a prestazioni contabilizzate e, oltre soglie determinate, autorizzazioni e doppie firme;
- controlli sugli affidamenti di incarico e sui rapporti con consulenti esterni (legali, fiscali ecc.)
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevate;
- tracciabilità dei rapporti con clienti;

- individuazione dei soggetti che hanno rapporti con i clienti ed obbligo di report
- inviati ad adeguato livello gerarchico;
- tracciabilità della documentazione; adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.9 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):

L'art. 320 c.p. prevede che: *“Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”*.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di un pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità. Vale quanto già indicato in ordine ai reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *ter* e 319 *quater*.

2.10 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.):

L'art. 321 c.p. prevede che: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”*.

È punito il soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale e all'incaricato di un pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1 c.p.) o un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

Diversamente dalla normativa precedente all'entrata in vigore della legge 190/2012, ora sia il pubblico ufficiale, sia il soggetto privato, sia la Società in virtù di quanto previsto dal d.lgs. 231, sono sanzionati per la sola dazione indebita di tale utilità, senza la necessità che ai fini della sussistenza del reato il pubblico ufficiale compia un atto di ufficio.

Detto reato è ipotizzabile nel settore in cui opera la Società. In merito alla sua trattazione, vale quanto già sopra ampiamente esposto in relazione ai reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

2.11 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):

L'art. 322 c.p. prevede che: *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo*

319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Detto reato è ipotizzabile nel settore in cui opera la Società. In merito alla sua trattazione, vale quanto già sopra ampiamente esposto in relazione ai reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

2.12 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)

“L’art. 322 bis c.p. prevede che: *“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

6) Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

a) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

b) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi”.

Fatte salve le peculiari qualifiche soggettive, funzioni o attività espressamente indicate dalla norma in esame, le condotte sono equivalenti alle fattispecie primarie di riferimento.

Le sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321 e 322 c.p., si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

2.13 Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.)

L'art. 346 *bis* c.p. prevede che: *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322- bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

2.14 Peculato (314 c.p.)

Il primo comma dell'art. 314 c.p. prevede che: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.

2.15 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

L'art. 316 c.p. prevede che: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

2.16 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

L'art. 323 c.p. prevede che: *“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo*

di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

2.17 “Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n.1., c.p.)

L’art. 640 c.p. punisce: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle fattispecie previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.

Tale fattispecie è richiamata dal Decreto Legislativo in esame, solo con riferimento all’ipotesi aggravata di cui all’art. 640. comma 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l’insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all’Ente le diverse ipotesi di truffa semplice, o aggravata in virtù di una diversa circostanza.

Sono di seguito elencate le **occasioni** in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione finalizzati all’ottenimento di un beneficio;
- richieste di rimborso delle prestazioni eseguite in regime di convenzione/contratti quadro con la PA in genere.
- attività svolte per la richiesta di contributi/finanziamenti a soggetti pubblici (es: Comunità Europea, Stato o Regioni.) sia per attività rientranti nelle proprie competenze statutarie, sia per attività collaterali relative alla formazione del personale, alle consulenze specialistiche, ecc.

Per concludere la trattazione del reato, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con Pubbliche Amministrazioni e doppie firme;
- previsione del divieto di eseguire prestazioni in convenzione di mancanza di un’apposita e documentata prescrizione interna;
- procedure informatiche per l’attribuzione di un codice specifico ad ogni prestazione;
- procedura informatica che verifichi la corrispondenza tra le prestazioni eseguite e quelle di cui si chiede il rimborso;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche

Amministrazioni;

- procedure informative in caso di sottoposizione ad attività di controllo da parte di Pubbliche Amministrazioni;
- procedure informative in caso di richieste, offerte, gare nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e, oltre determinate soglie economiche, nomina di un responsabile interno per singola gara, autorizzazioni e doppie firme;
- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevate;
- tracciabilità dei rapporti con clienti;
- procedure di confronto e controllo su attività dell'impresa in generale, su attività finalizzata all'ottenimento di finanziamenti pubblici;
- procure e deleghe: conferimento dell'autorizzazione ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici soltanto a soggetti muniti di apposita procura/delega;
- definizione e formalizzazione della responsabilità di chi propone la richiesta, chi predispone la documentazione, chi la riesamina, chi sottoscrive la documentazione ufficiale, chi intrattiene il contatto con il soggetto pubblico, chi gestisce i rapporti scaturiti dal rilascio del provvedimento e/o dalla stipula del contratto;
- tracciabilità dei rapporti formali con i rappresentanti della P.A. e documentabilità degli stessi;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.18 Frode informatica (art. 640-ter c.p.):

L'art. 640 *ter* c.p. prevede che: *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

Il reato di frode informatica, introdotto dall'art. 10 della legge 23/12/1993, n. 547, colpisce solo gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti, mentre la duplicazione è da considerarsi condotta tipica del reato di cui all'art. 615-*ter* c.p., potendo l'intrusione informatica sostanziarsi in una semplice lettura dei dati, sia nella copiatura degli stessi.

Questo reato interessa ai fini del presente Modello solo per la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 640-*ter* c.p., cioè se perpetrato ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, escluse le Comunità Europee, ed è ipotizzabile per il settore in cui opera Edil Project srl

Vale al riguardo, in via di principio, quanto detto in precedenza in relazione all'art. 640 c.p.
Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'*input*, del programma, o dell'*output* del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Per quanto concerne gli strumenti di rilevazione e prevenzione, va sottolineato che controlli e interventi che impediscano utilizzazioni non consentite dei sistemi informativi di impresa devono essere compatibili con i limiti imposti dallo Statuto dei lavoratori e dalla disciplina giuslavoristica in genere.

Sono di seguito elencate le **occasioni** in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni o ad Enti pubblici o ad Autorità di Vigilanza.

Per concludere la trattazione del reato, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- applicazione di misure di sicurezza (quelle di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sulla tutela dei dati personali) e in particolare di procedure di autorizzazione all'accesso;
- verifiche sui fornitori di servizi informatici e introduzione di clausole di tutela nei relativi contratti;
- tracciabilità dei flussi telematici;
- archiviazione dei dati telematici afferenti ai rapporti con gli Enti pubblici e loro conservazione in modalità protetta.

2.19 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

L'art. 356 c.p. prevede che: *“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”*

Detto reato è ipotizzabile nel settore in cui opera la Società.

2.20 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della Legge n. 898 del 1986)

L'articolo 2 della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 prevede che: *“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

Detto reato non è ipotizzabile nel settore in cui opera la Società

3. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

I reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui ai precedenti paragrafi, trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione locale o di Stati esteri).

Le Pubbliche Amministrazioni con cui entra contatto la società sono diverse: Assessorati, Uffici Tecnici della PA, INPS, organi deliberanti della PA o di Enti territoriali per il rilascio di concessioni o deleghe, nonché ogni derivazione locale delle stesse, organi ispettivi e di controllo ecc.....

Vengono pertanto definite aree a rischio commissione reati rilevanti ai fini della responsabilità degli enti, non solo tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ma anche le aree di supporto, cioè quelle aree di attività aziendali che, ad esempio, gestiscono strumenti di tipo finanziario: queste ultime, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati.

Anche queste aree aziendali, che possiamo definire strumentali, sono oggetto della presente Parte Speciale e per questo motivo presidiate attraverso l'implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

I destinatari del Modello devono segnalare l'inizio di ogni contatto con la Pubblica Amministrazione, che sia:

- Finalizzato ad ottenere rimborsi, contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea;
- Finalizzato all'instaurazione di un rapporto giuridico od economico qualora nel corso del medesimo sia necessario fornire allo Stato, ad un ente pubblico o ad organo dell'Unione Europea dati o informazioni non contenute in comunicazioni già pubblicate;

- Finalizzato a fornire alle Autorità di Vigilanza comunicazioni di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Le segnalazioni sono indirizzate:

1. dai dipendenti, al responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza o ad un suo delegato;
2. dai consulenti, al responsabile dell'unità organizzativa che ha conferito l'incarico o ad un suo delegato;
3. dagli altri destinatari, all'organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni contengono una sintetica descrizione delle caratteristiche del possibile rapporto con la Pubblica Amministrazione e vengono conservate, anche attraverso una banca dati informatica, al fine di consentire, in qualunque momento, l'effettuazione di controlli da parte del soggetto destinatario della segnalazione e dell'Organismo di Vigilanza. Il soggetto destinatario della segnalazione attua, senza ritardo, i provvedimenti cautelari che si rilevino indilazionabili e riferisce all'Organismo di Vigilanza sui comportamenti che evidenzino un fondato pericolo di violazione ovvero che già costituiscono di per sé una violazione delle norme costituenti il Modello, eventualmente integrando una delle fattispecie di reato considerate dal d.lgs. 231/01.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) accettare elargizioni in denaro o altra utilità da parte di clienti della Società o potenziali clienti, o da altri soggetti in qualsiasi modi con questi ultimi collegati;
- c) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o stranieri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;
- d) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di

rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto *b*);

e) effettuare prestazioni in favore dei collaboratori e/o dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;

f) riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

g) presentare dichiarazioni non veritiere ad Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire rimborsi, erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

h) destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di rimborsi, erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

a) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina, anche preventiva, di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni svolte nelle aree di attività a rischio;

b) gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società, sulla base delle deleghe di firma in vigore;

c) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;

d) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura;

e) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di rimborsi, erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;

f) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di rimborsi, finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'effettuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

L'Amministratore Unico e i Responsabili delle Funzioni all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio; sono responsabili in particolare dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per le attività con esse svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza attraverso il rispetto dell'invio dei flussi informativi, così come previsti nelle relative procedure.

Sullo svolgimento delle operazioni in questione l'Organismo di Vigilanza potrà disporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza.

A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che inerisce l'area sensibile.

Per chiarezza espositiva si rimanda alla consultazione dell'organigramma aziendale (disponibile sulla rete intranet) che permette di individuare l'organizzazione della struttura aziendale e le diverse aree di responsabilità che afferiscono all'articolazione dell'architettura societaria.

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative a: la compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza; gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili dell'area a rischio reato o ai sub-responsabili;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate: all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del Decreto; alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; all'attuazione dei meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto nei confronti dei collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni; indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti nella Società, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di

| | | |
|---|---|--|
|  Impresa di Costruzioni | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 58 di 185 |
|---|---|--|

discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

7. FLUSSI INFORMATIVI.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Di contro, la Società deve inviare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza segnalazioni di eventuali presunte violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella Parte Speciale, dei principi generali di riferimento illustrati nei paragrafi precedenti e/o della normativa vigente in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

| | | |
|---|--|--|
|  Impresa di Costruzioni | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 59 di 185 |
|---|--|--|

PARTE SPECIALE B: I REATI SOCIETARI

1 Introduzione.

I reati societari sono stati recentemente oggetto di un intervento legislativo che ha ampliato il novero delle fattispecie, individuate dal d.lgs. 231/2001, che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente.

La l. 190/2012 ha, difatti, introdotto nel nostro ordinamento e nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001 la fattispecie di corruzione tra privati.

Per la disamina della disciplina di cui si discute si rimanda al paragrafo dedicato alla trattazione dell'art. 2635 c.c.

Inoltre, il DDL *“Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”* è intervenuto ridefinendo la disciplina di alcuni reati societari richiamati dal d.lgs. 231/2001 così come meglio specificato nel prosieguo.

I reati in oggetto sono nella maggior parte ipotizzabili per il settore di riferimento e il presente Modello li prende in considerazione nella parte relativa ai profili societari.

2.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

La norma è stata recentemente modificata dal DDL *“Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”*.

La precedente versione della norma prevedeva l'arresto fino a due anni per “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione”.

Tale punibilità era estesa anche al caso in cui le informazioni riguardassero beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, mentre era esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartenesse.

Il nuovo articolo 2621 c.c. ha introdotto alcune modifiche della fattispecie in esame.

a) Innanzitutto è previsto che i soggetti attivi del reato agiscano “consapevolmente”.

b) In secondo luogo il legislatore ha espressamente previsto che i fatti materiali omessi o non rispondenti al vero debbano essere “rilevanti” e che la loro comunicazione debba essere prevista dalla legge.

c) Detti fatti, inoltre, devono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

I mezzi della falsità sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali. Rispetto a queste ultime va osservato che esse si sostanziano in quelle comunicazioni dirette ai soci (da intendersi come categoria e non singolarmente) o al pubblico.

2.2 Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.):

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

La norma, introdotta dal DDL “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, prevede una mitigazione delle sanzioni nelle ipotesi in cui i fatti commessi siano di lieve entità.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per ingannare i soci o il pubblico.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizioni di Autorità di vigilanza.
- Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli strumenti per rilevare e

prevenire la commissione del reato:

- procedure di confronto e di controllo nell'adempimento degli oneri societari a valenza interna e a valenza esterna e nell'adempimento di oneri informativi relativi alla società;
- verifica degli adempimenti di oneri societari e di oneri informativi relativi alla società;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.):

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente è necessario che dall'impedito controllo derivi un danno ai soci; questa ipotesi, infatti, descritta al secondo comma è l'unica prevista come delitto essendo il fatto, in assenza di danno, previsto solo come illecito amministrativo. Il reato, imputabile esclusivamente agli Amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

Il reato è ipotizzabile per il settore di riferimento.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dell'Organo di Controllo, ove esistente.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di controllo; procedure informative su ricevimento di richieste di accesso e controllo da parte di soci;
- verifica della redazione, tenuta e conservazione della documentazione societaria;
- predisposizione di una linea aperta in tutti i servizi nei confronti dei soci e dei Sindaci;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;

2.4 Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.):

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

La norma tende a salvaguardare la patrimonialità delle società commerciali e potrebbe verificarsi nel caso in cui gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto.

Soggetti attivi sono solo gli amministratori.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato).

La sanzione amministrativa prevista per la società nel caso in cui venga commesso il delitto di indebita restituzione dei conferimenti nel suo interesse (o a suo vantaggio) consiste nella sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti, sempre al di fuori dei casi di legittima riduzione.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di controllo;
- procedure informative su operazioni sul capitale o operazioni su quote;
- verifica della documentazione societaria (anche informatica);
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.5 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserva, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Tale fattispecie è prevista come contravvenzione a tutela dell'integrità del capitale sociale e delle riserve, cioè del patrimonio indisponibile della società.

Soggetti attivi sono solo gli amministratori e non anche, come in passato, i direttori generali.

La condotta consiste nella ripartizione di utili, acconti su utili (non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva) o di riserve (anche se non costituite con utili) che non possono essere distribuite.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di confronto (in particolare tra organo di controllo e Organismo di Vigilanza) e di controllo;
- procedure informative su iniziative o deliberazioni di ripartizioni di utili o di riserve;
- verifica della redazione, tenuta e conservazione della documentazione societaria (anche informatica);
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei dai consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

La fattispecie comprende due ipotesi criminose, rispettivamente al primo e al secondo comma, ugualmente sanzionate e che consistono nel delitto di illecite operazioni su azioni o quote sociali e in quello di illecite operazioni su azioni o quote della società controllante.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della a scapito della integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di controllo;
- procedure informative su operazioni sul capitale o di compravendita di azioni o quote della società;
- verifica sulle operazioni, sul capitale e sulle operazioni di compravendita di azioni;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Soggetti attivi sono gli amministratori.

La condotta incriminata consiste nel porre in essere riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. Anche per questa ipotesi, pertanto, per determinare i confini del fatto punibile, occorrerà far riferimento alla disciplina civilistica.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di controllo;
- procedure informative su operazioni sul capitale e di fusione e/o scissioni con altre società;
- verifica sulle operazioni sul capitale e sulle operazioni di fusione e/o scissioni con altre società;
- flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

2.8 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.):

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Il delitto è strutturato come una violazione di precetti (art. 2391 c.c.), contemplati nella norma civilistica di riferimento e rivolti a taluni soggetti, dalla quale derivano “danni alla società o a terzi” di natura patrimoniale.

La norma in esame si applica agli amministratori o componenti del consiglio di gestione di soggetti sottoposti a forme di vigilanza espressamente individuati.

Tale norma sancisce per l’Amministratore l’obbligo di dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.

L’Amministratore Unico non ha quindi un obbligo di astensione dal partecipare alle riunioni, ma di mettere al corrente i Soci della presenza di un interesse, suo o per conto di terzi. La nozione di “interesse” ricomprende situazioni di variegato rilievo, di significato patrimoniale

e non patrimoniale, diretto e indiretto, anche coincidenti con quello della società.

Si deve trattare comunque di interessi non generici ma collegati alla specifica operazione che deve essere compiuta e che possono essere “per conto proprio o di terzi”.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- operazioni in conflitto di interesse.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

2.9 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.):

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La Società non risulta attualmente esposta al rischio di commissione del reato in parola.

2.10 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.):

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Le modalità di condotta consistono nel porre in essere atti simulati o fraudolenti: all’interno di tale previsione possono rientrare tutti quei comportamenti elusivi delle regole civilistiche di formazione della maggioranza in assemblea, quali ad esempio l’avvalersi di azioni o quote non collocate, ovvero il far esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante al socio in virtù delle proprie azioni o quote.

Oltre al dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato), è richiesto anche il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (il cui conseguimento non è tuttavia necessario ai fini dell’integrazione della fattispecie).

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di confronto (in particolare tra organo di controllo e Organismo di Vigilanza) e di controllo per lo svolgimento di incombenze circa le riunioni assembleari;
- procedure informative su rapporti con i soci;
- flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

2.11 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.):

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

La norma è diretta ad evitare operazioni scorrette, sino all’ipotesi della vera e propria truffa, per alterare il valore di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati e, parallelamente, è diretta sia a conservare la patrimonialità delle società commerciali, sia a tutelare gli interessi dei relativi soci *‘uti singuli’*.

La fattispecie in esame comprende l’aggiotaggio societario, quello su strumenti finanziari e quello bancario.

La prima modalità di condotta incriminata consiste nella diffusione di notizie false, con la quale si intende la comunicazione ad un numero indeterminato di persone (si esclude, pertanto, la rilevanza della comunicazione ad una sola persona).

La seconda modalità consiste nel porre in essere operazioni simulate. Il concetto di simulazione abbraccia sia la forma assoluta (operazioni che le parti non hanno inteso realizzare), sia quella relativa (operazioni apparentemente difformi da quelle effettivamente volute).

La terza modalità riguarda, infine, l’uso di altri artifici che costituisce una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque comportamento caratterizzato da note di fraudolenza.

Le tre forme di condotta descritte devono essere idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (si esclude, conseguentemente, la rilevanza di mere dicerie o apprezzamenti generici).

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- diffusione di notizie false, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- verifica sulla gestione del portafoglio titoli;
- controllo dell’attività di relazioni esterne, in particolare per i contatti con i mezzi di comunicazione;
- procedure informative su attività e iniziative inerenti alle strategie aziendali;
- flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

2.12 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

La disciplina in parola è stata introdotta, come detto, dalla l. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”) la quale, integrando l’art. 2635 c.c. ha voluto estendere la logica della corruzione anche in assenza di un partner di natura pubblica, considerando delittuose le ipotesi di violazione dei doveri d’ufficio da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci, dei liquidatori, e delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità per sé o per altri, effettuata e/o prospettata da chiunque.

L’ipotesi di reato si configura ai fini della responsabilità della persona giuridica ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in quanto viene punito il soggetto corruttore, ovvero colui che dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate, se la corruzione è commessa nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- violazione degli obblighi di fedeltà e dei poteri propri dell’ufficio da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori o dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza o controllo, a seguito della dazione o promessa di denaro o di altra utilità, con conseguente danno alla Società;
- effettuazione di promessa o dazione di denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o ai soggetti sottoposti alla loro vigilanza o controllo.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

| | | |
|---|--|--|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 68 di 185 |
|---|--|--|

- attività di predisposizione e trasmissione di tutte le informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (ad es. bilanci, situazioni periodiche e prospetti allegati al bilancio) rivolte ai soci o al pubblico;
- gestione degli omaggi a clienti, distributori, ecc.;
- vendite a titolo gratuito;
- spese di rappresentanza sostenuti nei confronti di clienti e fornitori;
- le sponsorizzazioni di iniziative ed eventi organizzati da clienti, fornitori, finanziatori, ecc.;
- donazioni;
- gestione delle attività di tesoreria;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- acquisti di beni e servizi connessi a rapporti commerciali con i clienti;
- organizzazione di attività formative e di altre attività che coinvolgono clienti privati.

2.13 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il D.g.l.s. n. 38 del 15/03/2017 ha introdotto una nuova fattispecie di corruzione tra privati, realizzabile mediante una condotta istigativa.

L'istigazione alla corruzione tra privati si configura mediante l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità non dovuta agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- violazione degli obblighi di fedeltà e dei poteri propri dell'ufficio da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori o dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza o controllo, a seguito della dazione o promessa di denaro o di altra utilità, con conseguente danno alla Società;
- effettuazione di promessa o dazione di denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o ai soggetti sottoposti alla loro vigilanza o controllo.

2.14 Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.):

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità di pubblica vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti commerciali non

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l’attività di vigilanza delle Autorità pubbliche preposte:

- 1)** attraverso comunicazioni alle Autorità di vigilanza su fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l’occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- 2)** attraverso il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- ogni forma di ostacolo (attivo od omissivo) all’esercizio di funzioni di vigilanza (es. rapporti con il INPS, INAIL, ispettorato del lavoro, ASP, Garante privacy).

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure informative su rapporti con Autorità di vigilanza;
- procedure informative su verifiche o controlli di Autorità di vigilanza;
- flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

3. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- 1) redazione del bilancio;
- 2) adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizioni di Autorità di Vigilanza;
- 3) flussi monetari e finanziari;
- 4) gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- 5) operazioni sul capitale;
- 6) gestione del macroprocesso relativo al “ciclo attivo”, al “ciclo passivo”, ai ‘flussi monetari e finanziari’ e a qualsiasi altra attività la cui controparte sia costituita da soggetti privati

| | | |
|---|--|--|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 70 di 185 |
|---|--|--|

(corruzione tra privati).

Destinatari della presente parte speciale del Modello sono i Dirigenti, l'Amministratore ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, con riferimento a tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.
- Le unità organizzative preposte alla funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività menzionate ai punti precedenti pongono particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscono immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

- a) Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle operazioni che comportano attività sensibili rispetto ai reati di cui si discute;
- b) Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione svolta;
- c) Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il “Responsabile Interno”) responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell’operazione che inerisce l’area sensibile.

Per chiarezza espositiva si rimanda alla consultazione dell’organigramma aziendale (disponibile sulla rete intranet) che permette di individuare l’organizzazione della struttura aziendale e le diverse aree di responsabilità che afferiscono all’articolazione dell’architettura societaria.

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.

È compito dell’Organismo di Vigilanza:

1. per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, i compiti dell’Organismo di Vigilanza si limitano a: monitoraggio dell’efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali; esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
2. per quanto riguarda le altre attività a rischio: verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*; esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

7. FLUSSI INFORMATIVI.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall’Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all’Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull’applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all’Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.

I flussi informativi che la Società deve inviare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza consistono nell’invio di eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo con particolare riferimento alle disposizioni contenute

| | | |
|--|--|--|
| EDIL PROJECT s.r.l. Impresa di Costruzioni | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 72 di 185 |
|--|--|--|

nella Parte Speciale, dei principi generali di riferimento illustrati nei paragrafi precedenti e/o della normativa vigente in materia di delitti di reati societari.

| | | |
|---|--|--|
|  Impresa di Costruzioni | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 73 di 185 |
|---|--|--|

PARTE SPECIALE C: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. Introduzione.

I reati in materia di criminalità informatica sono quelli previsti dall'art. 24-bis del Decreto.

I destinatari della presente parte speciale sono tutti gli amministratori, i componenti degli organi sociali, i dirigenti ed i dipendenti (di seguito definiti "Esponenti Aziendali") di Edil Project srl, nonché i Collaboratori, i Partner e, più in generale, tutti i soggetti che intrattengono rapporti di qualsiasi tipo con la Società.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto e nel rispetto dei principi generali di comportamento.

L'art. 24-bis del Decreto, introdotto a seguito del recepimento nella l. 48/2008 della convenzione di Budapest sul *cybercrime*, ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati informatici.

L'art. 24-bis del d.lgs. 231/01, rubricato "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*", è stato oggetto di riforma che, a seguito dell'entrata in vigore il 17/8/2013 del d.lgs. 93/2013, ha portato all'ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, introducendo, tra le figure criminose richiamate dal citato art. 24-bis, i seguenti reati:

- Frode informatica con sostituzione dell'identità digitale (art. 640-ter, co. 3 c.p.);
- Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (art. 55 co. 9, d.lgs. 231/07);
- Trattamento illecito di dati (art. 167 d.lgs. 196/03 novellato dal d.lgs. 101/18);
- Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-bis d.lgs. 196/03 novellato dal d.lgs. 101/18)
- Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-ter d.lgs. 196/03 novellato dal d.lgs. 101/18)
- Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante (art. 168 d.lgs.196/03 novellato dal d.lgs. 101/18);
- Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 d.lgs. 196/03).

Sebbene tale decreto (d.l. 93/2013) non è stato poi successivamente convertito in legge, appare del tutto evidente l'intenzione del legislatore di affrontare con maggiore attenzione la questione dei reati informatici ed il trattamento illecito dei dati quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, dalla armonizzazione al Reg. UE 679/2016 dei relativi articoli del d.lgs.196/03 per il tramite del d.lgs.101/18.

Nello svolgimento della specifica attività aziendale che la caratterizza, la Società entra in possesso, gestisce e trasmette informazioni e dati personali, e per la raccolta, la gestione, l'archiviazione e la trasmissione dei suddetti dati utilizza sistemi informatici e/o telematici.

Tale circostanza potrebbe, quindi, facilmente esporla al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24-bis del d.lgs. 231/01 che si riportano di seguito.

2.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Non è necessario che si realizzi un'espressa contrapposizione di volontà ma sarà sufficiente un inserimento clandestino o compiuto con l'inganno da cui dedurre, salvo la prova del contrario, il dissenso del dominus, dissenso che potrà ricavarsi facilmente da qualunque atto o fatto incompatibile con l'accesso altrui, d'altronde di norma impedito dalla stessa predisposizione di chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione.

È appena il caso di notare che il reato ben potrà essere commesso da parte di chi avendo operato in precedenza con il consenso del titolare continui ad ingerirsi quando questo è venuto meno.

Il delitto si consuma nel momento stesso dell'introduzione nel sistema ovvero nel momento in cui il titolare del diritto di esclusione manifesti l'intenzione di esercitarlo o tale volontà emerga da atti o fatti significativi.

2.2 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con

la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-
quater”.*

Il reato si configura quando un soggetto pone in essere una delle seguenti condotte:

- L'utilizzo non autorizzato di codici d'accesso;
- La messa a disposizione di codici d'accesso ad un numero indeterminato di soggetti;
- La comunicazione di codici d'accesso ad un numero limitato di soggetti;
- La consegna che riguarda cose materiali;
- La comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema;

Si tratta insomma di ogni comportamento di ingerenza non consentita per superare le misure di sicurezza che per il solo fatto di essere predisposte dimostrano la volontà contraria del titolare del diritto di esclusione.

È da notare come la fattispecie richieda per la sua integrazione il dolo specifico di profitto, alternativo a quello di danno, da intendersi però come profitto anche non patrimoniale.

2.3 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

Il reato si configura quando un soggetto diffonde non solo software, ma anche hardware, comprendendo tutte quelle apparecchiature e dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento.

A ciò si aggiungono le condotte prodromiche del “procurarsi, produrre e riprodurre”.

La fattispecie è costruita come reato di mera condotta sicché per la punibilità non è necessaria la produzione del danno anche solo nelle forme dell'interruzione o dell'alterazione del funzionamento del sistema, rilevando questi effetti solo come finalità dell'autore del reato Insomma l'autore potrebbe non conseguire mai il suo obiettivo e tuttavia rispondere ai sensi della fattispecie in commento.

Per converso la necessità che il soggetto agisca con il dolo specifico di cui si dice sembra escludere la punibilità di chi, senza intenzione di danneggiare, metta a disposizione di terzi programmi potenzialmente dannosi al solo fine di realizzare studi o prove.

2.4 Intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

La ratio dell'incriminazione consiste nella tutela della riservatezza e allo stesso tempo in quella della regolarità delle comunicazioni che devono essere garantite libere, complete e senza interruzioni. Bisogna notare come l'intercettazione debba avvenire fraudolentemente, cioè con modalità adatte a trarre in inganno sulla fonte e sui modi dell'interferenza.

Certo, in base a tale requisito, va esente da responsabilità chi operi in modo palese il che non sembra coerente con le ragioni di tutela della riservatezza.

Bisogna al contempo rilevare come l'avverbio non sembri riferirsi anche alle ipotesi di impedimento o interruzione. Il delitto si consuma con la fraudolenta intercettazione ovvero nel momento in cui si realizza l'impedimento o l'interruzione.

Per la seconda ipotesi nel momento in cui il contenuto delle comunicazioni venga conosciuto da terzi e, si badi bene anche se la condotta non è qualificata da frode.

2.5 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Con questa fattispecie si è inteso predisporre un intervento avanzato rispetto ai delitti di cui alla fattispecie precedente. Rispetto alla condotta bisogna rilevare come la norma non richieda che le apparecchiature siano operanti, essendo sufficiente la loro idoneità a

conseguire gli scopi per i quali vengano installate. Il reato, si consuma pertanto, al momento del collocamento dell'apparato.

2.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

A causa delle essenziali differenze tra la nozione di cosa mobile, richiamata all'art. 635 c.p. (danneggiamento) e la natura fisicamente inafferrabile delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, il legislatore ha ritenuto di dover prevedere una specifica fattispecie di reato che tutelasse il contenuto dei sistemi informatici o telematici.

Le condotte incriminate sono quelle tradizionali del danneggiamento (distruggere o deteriorare e quelle maggiormente tipiche del cancellare alterare e sopprimere) bisogna notare che si tratta di un reato di evento, richiedendosi per la punibilità dell'autore, la produzione del danno.

2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La fattispecie punisce fatti analoghi a quelli di cui all'art. 635bis, ma realizzati contro programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Si tratta di una ipotesi di maggior rigore della precedente in quanto è previsto un trattamento sanzionatorio più pesante ed in quanto il legislatore ha costruito la fattispecie quale delitto di attentato, non richiedendo la verifica del danno ma solo la direzione degli atti a determinarlo

2.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o

programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Punito dagli artt. 635 bis e 635 ter il danneggiamento di dati, informazioni e programmi, con il 635 quater si punisce il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici.

Le condotte previste sono quelle di cui all'art. 635 bis ma specificate nelle modalità attuative della introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi. La fattispecie è costruita come reato di evento consistente nella distruzione, danneggiamento, inservibilità parziale o totale ovvero nel procurato grave malfunzionamento.

2.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

La fattispecie incrimina fatti corrispondenti a quelli previsti all'art. 635 ter e pertanto per il breve commento si rinvia a quanto già detto per quest'ultima fattispecie

2.10 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

In tale ambito particolare importanza riveste la definizione giuridica assegnata al documento informatico. Esso è, secondo la definizione data dall'articolo 1 lett. p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, il c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Le ipotesi di falso che acquistano rilevanza, alla luce dell'art. 491 bis, quali reati presupposto per la responsabilità dell'ente sono:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o

| | | |
|---|--|--|
|  Impresa di Costruzioni | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 79 di 185 |
|---|--|--|

privati e in attestati del contenuto di atti;

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- Falsità materiale commessa dal privato;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- Falsità in registri e notificazioni;
- Falsità in scrittura privata;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico:
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
- Uso di atto falso;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

2.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Con questa fattispecie si aggiunge alla responsabilità civilistica del certificatore (ex art. 30, comma 1, d.lgs. 82/05) la responsabilità penale per le false dichiarazioni su identità e sullo stato delle qualità personali che gli siano state rese nel caso di apposizione di firma elettronica.

La condotta, descritta con la formula *“violazione di obblighi previsti dalla legge per il rilascio di certificati qualificati”* deve essere in concreto individuata attraverso il rinvio alla normativa in tema di firma elettronica e di certificato qualificato (Direttiva europea 1999/93/CE e d.lgs. 82/05).

La punibilità del certificatore è comunque legata alla circostanza che egli abbia agito per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero per arrecare ad altri un danno.

Va, dunque, segnalato che per aversi il reato non è necessario che il profitto sia effettivamente conseguito, né che il danno sia cagionato, ma è sufficiente che il certificatore abbia agito per questi scopi.

3. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI INFORMATICI.

La Società è dotata di un sistema informatico cui possono accedere operatori appartenenti a quasi tutte le funzioni aziendali. Al fine di prevenire la commissione dei reati informatici è necessario che ogni 'operatore' possa accedere allo stesso attraverso il proprio profilo personale, in modo tale da garantire una adeguata tracciabilità dei flussi informatici, nonché il rispetto dei livelli di autorizzazione all'accesso.

A questo fine, è opportuno prevedere:

- elenco dei soggetti autorizzati ad accedere al sistema informatico;
- diversi livelli autorizzativi all'accesso a seconda del livello gerarchico dell'operatore e delle funzioni dallo stesso svolte;
- un adeguato sistema di password per l'accesso ai dati particolari o a livelli autorizzativi non attribuiti ad un determinato soggetto.

Per concludere la trattazione dei reati informatici, è necessario indicare quali sono gli strumenti implementati dalla Società per rilevare e prevenire la loro commissione:

- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Codice Etico.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle operazioni che comportano attività sensibili rispetto ai reati di cui si discute;
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione svolta;
3. Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente, e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che insiste nell'area sensibile.

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 24-BIS del d.lgs. 231/2001 sono i

seguenti:

- a)** svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati; con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b)** proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale; tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c)** esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione ed a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

7. FLUSSI INFORMATIVI

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure ad hoc, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa o obbligatoria la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

**PARTE SPECIALE D: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME
CONSEQUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLA
TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**

1. Premessa

Risulta pertanto doveroso precisare in questa sede che la società è attualmente soggetta ad un procedimento giudiziario n. 2128/23 Reg. Gen. a carico dell'Amministratore Unico Cimino Mauro Giuseppe e del Coordinatore per la Sicurezza Sig. Cimiotta Andrea Salvatore Tiziano del reato p. e p. dagli art. 113 c.p. 590 co 1 e 3 cp. del reato p. e p, dagli art. 113 c.p. 590 co 1 e 3 cp perché, *in cooperazione colposa fra loro e ciascuno nella propria qualità, CIMINO di Amministratore Unico della Edil Project srl e CIMIOTTA di Coordinatore per la sicurezza (C.S.E.) nominato dalla Edil Project srl, violando le norme sugli infortuni sul lavoro, per negligenza imprudenza e imperizia cagionavano al dipendente COLUMBA Gianfranco, il quale mentre si trovava a espletare la propria attività lavorativa alle dipendenze della Edil Project srl al primo piano di elevazione del fabbricato sito in Trapani in via Fiscale n. 9 intento a demolire parte di un solaio tramite riattacco di un martello pneumatico, in prossimità di aperture verso il vuoto prive di sistema di protezione e senza l'ausilio di alcun dispositivo di protezione individuale, a seguito del crollo di una parte del solaio su cui si trovava, precipitava a terra, dall'altezza di metri 4 riportando lesioni personali consistite in frattura polso destra trauma cranico non commotivo, frattura ossa nasali pnx, contusioni polmonari* con prognosi di giorni 25. In particolare: *il CIMINO non assicurava al lavoratore dipendente COLUMBA Gianfranco condizioni di sicurezza durante i lavori in quota in prossimità del solaio dove effettuava la demolizione attraverso un martello pneumatico, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale in violazione di quanto previsto dall'art. 111 c.1 lett a) Dlgs 81/2008, non esibiva tra la documentazione presente in cantiere copia del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio in caso di lavori in quota ed in presenza di opera provvisoria in violazione di quanto previsto dall'art. 134 co 1 D.Lgs 81/08 e infine non definiva la successione dei lavori relativi alle demolizioni dei solai che doveva risultare da apposito programma (piano di lavoro delle demolizioni) contenuto nel P.O.S. tenendo conto di quanto indicato nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) in violazione di quanto previsto dall'art. 151 c.2. D.Lgs 81/08.*

Il CIMIOTTA non ASSICURAVA con opportune azioni di coordinamento e controllo in cantiere l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' art. 100 Dlgs 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro ivi contenute in violazione di quanto previsto dall'art. 92 comma 1 lett a) D.lgs 81/08 e non verificava l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) dell'impresa esecutrice Edil Project srl in violazione di quanto previsto dall'art. 92 comma 1 lett b).

Per convincersene basterà considerare la nuova posizione del lavoratore, chiamato non solo a prendersi costantemente cura della propria salute e sicurezza, ma anche di quella di tutte le altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, secondo l'art. 20 D.LGS. 81/2008.

La Edil Project srl alla luce del procedimento sopracitato, nelle more dell'attuale non definitività dello stesso ha comunque intrapreso delle azioni *ex post* atte a mitigare eventuali reiterazioni del fatto delittuoso *de quo* nel rispetto dell' art. 12 del D.gs 231/2001.²

¹ La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

1. a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
2. b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
3. 2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

| | | |
|---|--|--|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 84 di 185 |
|---|--|--|

Tali azioni sono riportate a pag. 5 della GAP ANALISYS che fa parte integrante del presente MOG e si riportano di seguito per facilità di lettura:

1. *Occorre procedere con la segregation rule al fine di effettuare il doppio controllo sulla consegna dei DPI.*
2. *Occorre implementare le procedure di doppio controllo in cantiere a mezzo preposto-RSPP e dell' OdV.*
3. *Aggiornamento Formativo in materia di 81/08.*
4. *Formazione su D.lgs 231/01*

Introduzione

A seguito della modifica operata dall'art. 9 della legge 3/8/2007, n. 123, i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e della tutela della salute sul luogo di lavoro, rispettivamente previsti dagli articoli 589 e 590 c.p., possono costituire presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/01.

La modifica normativa in esame appare tra le più significative, rappresentando non soltanto un ampliamento della sfera dei reati-presupposto della responsabilità degli enti, ma anche un sostanziale intervento sul piano della disciplina generale: per la prima volta il legislatore introduce nel tessuto del decreto, dei reati colposi.

Come noto, uno dei criteri di iscrizione oggettivi per la responsabilità amministrativa è che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'ente non risponde se i soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Tuttavia, se tale criterio appare prospettabile con riguardo ai reati dolosi, vi sono alcune perplessità con riguardo alla possibilità di affermare la responsabilità dell'ente con riguardo ai reati colposi.

Tuttavia la norma esiste, per cui è necessario attribuirle un significato: nei reati colposi si dovrebbe riferire il vantaggio dell'ente alla condotta di colposa violazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che al reato.

In tale ottica il vantaggio dell'impresa può essere individuato, ad esempio, in termini di risparmio di spesa derivante dal mancato investimento in dotazioni di sicurezza o nel mancato approntamento di strumenti di controllo periodico sullo stato delle attrezzature, macchinari o impianti o alla mancata formazione del personale.

Altresì il vantaggio potrebbe individuarsi attraverso una connotazione indirettamente economica, allorché la violazione delle norme antinfortunistiche possa essere determinata

1. a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

da ragioni di celerità o di gestione del lavoro.

Vi è poi da considerare che l'innesto dei reati colposi potrebbe creare non pochi problemi applicativi anche sul piano soggettivo, sotto il profilo della possibile sovrapposizione della colpa della persona fisica tenuta (in via diretta o per delega) all'attuazione delle disposizioni antinfortunistiche con la c. d. colpa di organizzazione dell'ente.

Invero, il dovere di organizzazione dell'ente si distingue dalla regola cautelare in quanto non è funzionale alla prevenzione di uno specifico evento, ma è finalizzata a regolare le posizioni individuali nel contesto dell'impresa e a progettare le modalità di gestione del rischio e di assunzione delle determinazioni e dei presidi atti a contenere il rischio reato.

Infatti, i due modelli di prevenzione – quello della '231' e quelli derivanti da altre normative in materia antinfortunistica – rispondono a due filosofie normative diverse e sono pertanto da considerarsi in modo distinto, pur dovendosi integrare e richiamare reciprocamente.

Lo stesso è a dirsi per l'individuazione dei soggetti che, in virtù di quanto previsto nei due complessi normativi, sono incaricati di vigilare sulla effettività delle regole aziendali, ossia l'Organismo di Vigilanza ex art. 6, comma 1, d.lgs. 231/01 ed i soggetti cui le norme antinfortunistiche attribuiscono ruoli di prevenzione o protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si tratta, quindi, di ruoli e funzioni che, pur essendo accomunati da finalità in parte convergenti, rispondono a caratteristiche soggettive e funzionali non assimilabili e del tutto distinte.

La costruzione del Modello organizzativo per le finalità di cui al d.lgs. 231/01 deve tenere dunque conto della preesistenza di un complesso di disposizioni normative, regolamentari ed interne volte alle medesime finalità di prevenzione di eventi lesivi, che dovrà essere tenuto necessariamente in considerazione per la creazione di un sistema organizzativo coerente, adeguato e concretamente rispondente alle indicazioni legislative ed all'attività svolta dalla società.

L'implementazione del Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01 (art. 25-*septies*) presuppone dunque non soltanto l'adozione delle regole cautelari poste a presidio della salute ed igiene sui luoghi di lavoro, ma anche la loro puntuale e costante attuazione, anche in virtù della vigilanza dell'Organismo all'uopo deputato.

Proprio a questo proposito è necessario rilevare come il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche

- di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello organizzativo e gestionale deve, inoltre, prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In particolare, l'evento tipico delle due fattispecie in esame è quello della morte, nel caso dell'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e quello delle lesioni (gravi e gravissime) nel caso previsto dall'art. 590 c.p.

La giurisprudenza ha avuto peraltro modo di precisare che il rapporto di causalità tra la violazione della norma prevenzionale e l'evento lesivo (morte o lesioni) viene meno nell'ipotesi in cui la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia eccezionale e non prevedibile secondo un criterio di normalità, ponendosi in tal modo al di fuori di ogni possibilità di controllo/previsione da parte dei soggetti tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, ad osservare ed applicare le relative norme di tutela

Per quanto concerne il delitto di lesioni colpose, la norma in primo luogo circoscrive l'ambito di applicazione alle sole fattispecie di lesioni gravi, che abbiano cioè messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; e gravissime, in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso (art. 583 c.p.).

L'art. 590 c. p., a differenza dell'art. 582 c.p. in tema di lesioni dolose, non fa alcun esplicito

riferimento al caso della mancata osservanza della disciplina antinfortunistica da cui derivi una malattia professionale, tale dovendosi intendere ogni alterazione, anatomica o funzionale dell'organismo.

Pertanto, in un'ottica di stretta legalità, dovrebbe escludersi la responsabilità dell'ente in conseguenza di violazioni normative cui consegue una malattia professionale del lavoratore; tuttavia, occorre tener conto della circostanza che la giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro tende a far coincidere il concetto infortunio-malattia, ritenendo dunque punibili anche le violazioni da cui derivi la malattia professionale del lavoratore.

Ancora, l'art. 25-*septies*, fa riferimento, non solo agli eventi derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche, ma anche a quelli relativi alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ricomprendendo in tal modo anche le malattie professionali e non solo gli infortuni. Al riguardo, si segnala che la malattia può interessare il corpo o la mente, traducendosi, in quest'ultimo caso in ogni modificazione dannosa dell'attività funzionale psichica.

I reati in esame possono essere commessi sia da soggetti "apicali", ossia "da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso" (art 5, comma 1, lett. a) d.lgs. 231/01), che da soggetti "sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art 5 comma 1, lett. b)".

2.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

2.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

“Chiunque cagiona ad altri per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave

delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

3. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

La legge n. 123 del 3/8/2007, che reca *“misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”*, ha prodotto effetti dirimpenti in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

L'art. 9 della legge 123/2007 è intervenuta sul d.lgs. 231/01 inserendo l'art. 25- septies, nel quale è stabilito che *“in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote ...”*.

Ciò significa che per ogni infortunio sul lavoro che provochi una lesione gravissima o grave a norma del codice penale, saranno perseguiti non solo i legali rappresentanti della società, o i loro delegati, ma anche le imprese stesse, alle quali potranno essere applicate sanzioni pecuniarie di ingente valore nonché sanzioni interdittive.

La mancanza di chiarezza della disposizione in esame, che crea non pochi problemi, riguarda soprattutto il fatto che la norma inserisce reati colposi commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro all'interno di un sistema che prevede unicamente reati dolosi e che riconosce la responsabilità dell'ente solo a condizione che il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni apicali o da persone soggette alla vigilanza o al controllo di queste nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Preliminarmente è necessario, quindi, individuare le aree/attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e, successivamente, prevedere opportuni protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire al fine di ridurre il più possibile i rischi identificati.

Oltre a ciò è necessario individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati e di prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

4. IL DVR.

Con riguardo alle finalità suindicate, risulta utile ricorrere al DVR (Documento di Valutazione

| | | |
|---|--|--|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 89 di 185 |
|---|--|--|

dei Rischi) adottato dalla Società che contiene la mappatura e la specifica analisi dei rischi presenti nell'azienda.

Al fine di evitare superflue ridondanze si rimanda in questa sede al rispetto di tutte le regole e di tutti i principi contenuti nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato dalla Società.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

Per il conseguimento dei suddetti obiettivi, i destinatari delle regole contenute nel T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché del Modello (inteso nella sua complessità: Parte Generale, Parti Speciali, Procedure aziendali e DVR) si dovranno attenere, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio, in considerazione della posizione e degli obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Edil Project srl, a regole di condotta prestabilite e finalizzate a prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

A tal proposito la presente Parte Speciale ha la funzione di:

1. fornire un elenco dei principi generali e specifici a cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
2. fornire all'Organo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, gli esponenti aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, e relativi aggiornamenti, per le parti di proprio interesse:

- Sistema di deleghe interne e procure volte alla individuazione dei soggetti responsabili così come previsti dal T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- Procedure ed istruzioni operative adottate dalla Società in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Ogni altra normativa interna adottata dalla Società che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello di organizzazione di gestione e di controllo da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare

| | | |
|---|--|--|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 90 di 185 |
|---|--|--|

fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

5.1 Principi procedurali specifici.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, anche e soprattutto attraverso l'espletamento delle attività individuate al precedente paragrafo, si prevedono i seguenti principi.

5.2 Le politiche aziendali in tema di sicurezza.

Il rispetto dei principi in materia di sicurezza e salute sul lavoro deve costituire elemento imprescindibile per tutti gli esponenti aziendali e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tali regole devono essere applicate a tutte le attività svolte da Edil Project srl e devono essere finalizzate ad enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale ed a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Edil Project srl pertanto deve svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- a) responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro a ciascuno dei lavoratori in relazione al rispetto dei principi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni esponenti aziendali;
- b) impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli esponenti aziendali;
- c) impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- d) impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico - finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- e) impegno a garantire che ciascun esponente aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- g) impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- h) impegno ad un riesame periodico delle regole in materia di salute e sicurezza al fine di

| | | |
|---|--|--|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Parte Speciale | MOG.PG Ed. 1 rev. 0 del 15.01.24 Pag. 91 di 185 |
|---|--|--|

garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

5.3 Il processo di pianificazione.

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al paragrafo precedente, è opportuno che la Edil Project srl nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- a) definisca gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro;
- b) predisponga un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- c) definisca le risorse, anche economiche, necessarie;
- d) preveda le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

5.4 Organizzazione del sistema.

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, devono essere documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi degli RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente.

5.5 Informazione, formazione, addestramento.

L'informazione che Edil Project srl destina agli esponenti aziendali deve essere costante e facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di sicurezza e salute dei lavoratori adottato;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e i principi di comportamento suindicati oltre ad ogni altra indicazione prescritta dal sistema di sicurezza e salute dei lavoratori adottato, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

Ciò premesso, la Società, (e per essa il datore di lavoro o, eventualmente, il suo delegato), in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun esponente aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- a) Rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e

protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del d.lgs. 231/2001;

b) Procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

La formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 81/2008, deve essere svolta in maniera facilmente comprensibile e deve consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

5.6 Comunicazione e cooperazione.

Al fine di dare maggior efficacia al Sistema Organizzativo adottato bisogna organizzare e garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tale scopo Edil Project srl (e per essa eventualmente, il suo delegato) deve garantire agli esponenti aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente, nonché l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

a) nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

b) modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori;

c) contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori; d) ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

6. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza.

A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che inerisce l'area sensibile.

Per chiarezza espositiva si rimanda alla consultazione dell'organigramma aziendale (disponibile sulla rete intranet) che permette di individuare l'organizzazione della struttura aziendale e le diverse aree di responsabilità che afferiscono all'articolazione dell'architettura

societaria.

7. ORGANIGRAMMA 81/08

DATORE DI LAVORO: CIMINO MAURO GIUSEPPE

RSPP. : ING. FEDE PIETRO

RLS: CIARAMITA SALVATORE (OPERAIO)

MEDICO COMPETENTE: DOTT. BONURA FABIO

CONSUENTE AI FINI DELLA SICUREZZA: ING. VINCENZO COPPOLA

ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO: CARADONNA ALESSANDRO, CATALANO VITO, CIARAMITA SALVATORE, DI GIORGIO CLAUDIO, RENDA GIACOMO, SAMANNA' ALBERTO, TRANCHIDA GIUSEPPE, VALENTI GIUSEPPE

ADDETTI ANTINCENDIO: CARADONNA ALESSANDRO, CATALANO VITO, CIARAMITA SALVATORE, DI GIORGIO CLAUDIO, RENDA GIACOMO, SAMANNA' ALBERTO, TRANCHIDA GIUSEPPE, VALENTI GIUSEPPE

PREPOSTI: CATALANO VITO, CIARAMITA SALVATORE, DI GIORGIO CLAUDIO, DI GREGORIO SETTIMO, MAGGIORE FRANCESCO PAOLO, MANUGUERRA GASAPRE SALVATORE, VALENTI GIUSEPPE

8. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, del DVR e delle procedure aziendali e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità, nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Copia informatizzata della documentazione specificata e relativi aggiornamenti devono essere inviati all'Organo di Vigilanza.

In particolare:

- a) il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
- b) la documentazione attestante l'attività di informazione, formazione ed addestramento, svolta dalla Società;
- c) il piano di emergenza ed evacuazione;
- d) le notizie su eventuali inidoneità al lavoro accertate dal Medico Competente;
- e) il registro degli infortuni;
- f) i programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
- g) i rapporti a seguito delle Verifiche Ispettive;
- h) le nomine formali del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dell'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Medici Competenti, dell'eventuale Medico Autorizzato, degli addetti alle misure di Primo Soccorso e lotta agli incendi, dei Dirigenti per

la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dei Preposti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

- i) l'esito delle visite ispettive dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente ed eventualmente dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- l) le osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale formulate dai lavoratori;
- m) i verbali di ispezione rilasciati da ASL e da altre autorità di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito della Società (ad esempio il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

9. FLUSSI INFORMATIVI

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica e comunque non oltre un bimestre, oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE E: I REATI AMBIENTALI

1. Introduzione

A seguito di un lungo ed articolato *iter* che ha caratterizzato l'introduzione dei reati ambientali tra le fattispecie presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del d.lgs. 231/01, il primo agosto 2011 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 121 del 7/07/2011 rubricato "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*", normativa entrata in vigore il 16/08/2011.

Si tratta di un'innovazione sicuramente decisiva, specialmente con riferimento alla responsabilità amministrativa dell'Ente, sia in ragione del fatto che con la novella legislativa si responsabilizza per la prima volta l'Ente in relazione ad illeciti di natura ambientale, sia in considerazione della notevole estensione delle ipotesi che rientrano nel novero dei reati presupposto, sia per la possibilità che le ipotesi disciplinate dalla disciplina normativa di recentissima introduzione possano verificarsi con una considerevole incidenza nel corso dell'attività aziendale.

È utile quindi procedere innanzitutto con una breve analisi delle novità introdotte dal d.lgs. 121 del 7/7/2011: in primo luogo va evidenziato che il legislatore ha introdotto nel codice penale due nuove fattispecie di reato: l'art. 727-*bis*, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-*bis* diretto a tutelare gli habitat naturali.

È stato poi inserito nel testo del d.lgs. 231/01 un nuovo articolo, l'art 25 – *undecies*, rubricato "*Reati ambientali*", norma che introduce tali reati tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel suo interesse o nel suo vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre il d.lgs. 121 del 2011 ha strutturato un sistema sanzionatorio basato su una tripartizione graduata in relazione alla gravità delle condotte poste in essere, che prevede la possibilità di applicare all'Ente una sanzione pecuniaria.

Infine, è prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive che vanno dalla sospensione delle autorizzazioni pubbliche per una durata massima di sei mesi, sino ad arrivare alla pena capitale per l'ente, quale l'interdizione definitiva dell'attività (es. nel caso di stabile utilizzo dell'ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260 Codice Ambiente).

È tuttavia prevista anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d.lgs. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16, ma solo nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati unicamente o prevalentemente allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di:

- a) associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006);
- b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. 202/2007).

Per tutte le altre ipotesi in cui viene accertata la responsabilità dell'ente è invece prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria, graduata, come illustrato in precedenza, in proporzione

alla gravità dei reati presupposto disciplinati dall'art. 25-*undecies*.

Da ultimo, il 28/05/2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 la legge 22/05/2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), che ha introdotto nel codice penale una serie di nuovi illeciti il cui compimento darà luogo non solo alla responsabilità penale del soggetto agente, ma anche a quella para-penale dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale ha agito.

Con le modifiche da ultimo approvate, nell'art. 25-*undecies* del Decreto trova collocazione in primo luogo l'art. 452-*bis* c.p. (Inquinamento ambientale), che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro una serie di condotte abusive che compromettono o deteriorano in modo "significativo" e "misurabile" elementi dell'ambiente quali l'acqua, l'aria, porzioni estese del suolo o del sottosuolo, la flora, la fauna, ma anche un ecosistema o una biodiversità; la pena è destinata ad aumentare ove l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli di tipo paesaggistico, ambientale, storico, ecc.

Altrettanto rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 è l'introduzione del nuovo art. 452-*quater* c.p. (Disastro ambientale), che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque provochi abusivamente un disastro ambientale, intendendosi per tale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, anche nel caso in cui la sua eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Rientra nella nozione di disastro ambientale anche l'offesa alla pubblica incolumità derivante dalla gravità del fatto, sia per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, sia per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

È attratta all'orbita del Decreto anche la diminuzione della pena prevista dall'art. 452-*quinqüies* c.p., laddove i fatti di cui alle norme sopra citate siano qualificabili come delitti colposi contro l'ambiente, nonché nel caso in cui dalla condotta del soggetto agente derivi solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale, senza che si sia effettivamente verificato un danno.

La punibilità dell'ente è poi estesa anche alle ipotesi aggravanti previste dall'art. 452-*octies* c.p., che contempla un aumento delle sanzioni previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) laddove l'associazione sia finalizzata – in via esclusiva o concorrente – al compimento di un eco-reato, ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale; è inoltre previsto un aumento delle pene anche per l'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p., nonché nel caso in cui dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio cui siano affidati servizi o funzioni in materia ambientale.

Ancora, la responsabilità dell'ente può configurarsi anche con riferimento al reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi del nuovo art. 452-*sexies* c.p., che punisce chiunque abusivamente compia atti (cessione, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono) volti a disfarsi in modo illegittimo di materiale ad alta radioattività.

La pena aumenta se dal compimento di tali atti deriva un pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente, fino a raddoppiare nel caso in cui sia messa a repentaglio la vita

o l'incolumità delle persone.

Infine, all'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001 è aggiunto il comma 1-*bis*, al fine di integrare le sanzioni pecuniarie sopra elencate con quelle interdittive previste dall'art. 9, seppur limitatamente ai reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.).

In caso di condanna per tali delitti, l'ente sarà esposto pertanto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ove all'ente sia addebitato il reato di inquinamento ambientale, peraltro, le sanzioni interdittive non potranno essere applicate per un periodo superiore ad un anno.

Esaminando i singoli illeciti introdotti dal d.lgs. 121 del 2011, si evince con chiarezza che si tratta, nella maggior parte dei casi, di fattispecie ipotizzabili per il settore in cui opera la Società e, di conseguenza, si raccomanda in questa sede l'opportunità dell'adozione di una specifica procedura aziendale che disciplini puntualmente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti aziendali, anche speciali ove gli stessi non siano riutilizzabili quale risorsa nel rispetto delle normative vigenti.

2.1 Inquinamento ambientale (art. 452 – bis c.p.).

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

2.2 Disastro ambientale (art. 452 – quater c.p.).

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*

3) *l'offesa alla pubblica incolumità' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

2.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 – *quinquies* c.p.).

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

2.4 Circostanze aggravanti (art. 452 – *octies* c.p.).

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

2.5 Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 – *sexies* c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

2.6 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – *bis* c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura

o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

2.7 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – bis c.p.).

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro ...

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.”.

2.8 Sanzioni penali (art. 137 co. 2, 3, 5, 11, 13 d.lgs. 152/2006).

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla

parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

5. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

6. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

2.9 Attività di gestione di rifiuti non autorizzati (art. 256 co. 1, 3, 4, 5, 6 d.lgs. 152/2006).

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

3. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

4. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

5. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento

euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

2.10 Bonifica dei siti (art. 257 co. 1, 2 d.lgs. 152/2006).

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

2.11 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4 d.lgs. 152/2006).

“Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

2.12 Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 d.lgs. 152/2006).

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1/2/1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

2.13 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006).

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. Il giudice, con la sentenza

di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".

2.14 Sistema informatico di controllo dei rifiuti (art. 260 – bis co. 6, 7, 8 d.lgs. 152/2006).

Tale fattispecie incriminatrice punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti e punisce altresì il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti o contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs 3/04/2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1/04/2015".

Dal 1 gennaio 2019 il Sistri (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) non è più operativo.

Il comma 16, art. 1, d.lgs. 116/2020, ha introdotto il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (d'ora in poi indicato con l'acronimo RENTRI), non abrogando la previgente disciplina dettata dall'art. 260 bis né le disposizioni dell'art. 260 ter, d.lgs. 152/2006 che riguardano il soppresso SISTRI.

Le relative disposizioni restano, dunque, in vigore, ma risultano evidentemente inapplicabili: ciò determina inevitabili riflessi sia sul piano sanzionatorio destinato a colpire la «persona fisica» che si renda responsabile delle violazioni contemplate dalle predette disposizioni «inapplicabili», ma anche della «persona giuridica», stante l'inapplicabilità dell'art. 25 undecies in parte qua.

2.15 Sanzioni (art. 279 co. 2, 5 d.lgs. 152/2006).

“1. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

2. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.

2.16 Traffico non autorizzato di esemplari (art. 1 d.lgs. 150/1992).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di

quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9/12/1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26/05/1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26/05/1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26/05/1997 e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila.
3. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

2.17 Incolumità degli esemplari (art. 2 d.lgs. 150/1992).

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/1996, e successive attuazioni e

- modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26/05/1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26/05/1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26/05/1997, e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

2.18 Falsificazione di certificati (art. 3 – bis d.lgs. 150/1992).

“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9/12/1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.

2.19 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, co. 6 l. 549/1993).

“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente

legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31/12/2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

2.20 Inquinamento doloso (art. 8, d.lgs. 202/2007).

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

2.21 Inquinamento colposo (art. 9, co. 1 d.lgs. 202/2007).

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

2.22 Delitti contro il patrimonio culturale (Art.25-septiesdecies, D.Lgs.n.231/01), e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art.25-duodevicies, D.Lgs.n.231/01).

Tenendo conto delle modifiche introdotte in materia di “Delitti contro il patrimonio culturale (Art.25-septiesdecies, D.Lgs.n.231/01) [articolo aggiunto da L.n.22 del 09/03/2022]” ed in materia di “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art.25- duodevicies, D.Lgs.n.231/01) [articolo aggiunto da L.n.22 del 09/03/2022]”, e tenuto conto che tale nuova normativa ha comportato l'ampliamento dei reati presupposto ai fini del D.Lgs. 231/2001 accogliendo tra questi le fattispecie di cui ai seguenti articoli:

- 518 bis c.p. (furto di beni culturali);
- 518 ter c.p. (appropriazione indebita di beni culturali);
- 518 quater c.p. (ricettazione di beni culturali);
- 518 sexies c.p. (riciclaggio beni culturali);
- 518 octies c.p. (falsificazione in scrittura privata in beni culturali);
- 518 novies c.p. (violazione in materia di beni culturali);
- 518 decies c.p. (importazione illecita di beni culturali);
- 518 undecies c.p. (uscita o esportazione illecita di beni culturali);
- 518 duodecies c.p. (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici);
- 518 terdecies c.p. (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici);
- 518 quaterdecies c.p. (contraffazione opere d'arte).

Le attività potenzialmente sensibili che riguardano la prevenzione dei reati contro il patrimonio culturale sono le seguenti:

1. partecipazione a gare d'appalto;
2. gestione delle risorse umane e delle attività lavorative;

3. acquisti di beni, servizi e consulenze;
4. acquisto o vendita di immobili;
5. selezione e assunzione del personale;
6. conferimento di incarichi professionali;
7. scavi e trasporti;
8. operazioni sul capitale;
9. redazione del bilancio;
10. adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizioni di Autorità di Vigilanza.

Sebbene non si evidenziano attività particolarmente sensibili che l'Azienda possa porre in essere per la commissione delle ipotesi di reato previsti dalla nuova normativa, si dovrà comunque, in relazione all'attuazione del MOG231, porre in essere ogni modifica e/o integrazione necessaria ed opportuna delle procedure e dei controlli da parte della Società.

3. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI AMBIENTALI.

Come chiarito in precedenza, nonché nella Parte Speciale – Introduzione del Modello organizzativo, la Società risulta essere esposta in maniera apprezzabile alla commissione di parte dei reati in parola.

Difatti, esaminando i singoli illeciti richiamati dal d.lgs. 231/2001 in materia ambientale, si evince che si tratta, per alcune di esse, di fattispecie raramente ipotizzabili tenuto conto delle verifiche e dei controlli attuati dalla società preventivamente, dai direttori dei lavori della committenza in corso d'opera e delle verifiche e collaudi nella parte conclusiva degli appalti e della presenza nei cantieri di responsabili di cantiere, quali addetti alla Gestione ambientale e dei responsabili dei cantieri quali responsabili della gestione emergenze ambientali; inoltre, ciò che per alcune Aziende potrebbe essere considerato rifiuto (materiale proveniente dalla scarificazione della sede stradale), per la Società è invece una risorsa, in quanto tale materiale, opportunamente trattato nell'impianto di riciclo di cui è dotata, viene trasformato in nuovo conglomerato bituminoso.

Le attività sensibili risultano essere dunque gli impianti e le attrezzature, nonché la gestione e lo smaltimento dei rifiuti aziendali o eventualmente derivanti da particolari tipi di scavi, ove gli stessi non avessero le idonee caratteristiche.

Nel caso in cui la Società dovesse affidare lo smaltimento di rifiuti pericolosi propri a società terze, sarà necessario individuare un fornitore in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla Legge per porre in essere l'attività di smaltimento di rifiuti pericolosi verificando costantemente che tale fornitore mantenga i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività.

A tal riguardo risultano opportune:

- la creazione di una procedura *ad hoc* per la gestione dei rifiuti ove non già presente in azienda;
- la formazione e informazione dei dipendenti sulla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti.
- La verifica periodica del possesso di requisiti dei fornitori a cui affidare l'incarico di trasporto e

smaltimento dei rifiuti.

Si ritiene, comunque opportuno indicare alcuni principi e alcune regole generali di comportamento che i destinatari del Modello organizzativo devono attuare.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente parte speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

- Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di reati ambientali;
- Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
- Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza.

A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che insiste nell'area sensibile.

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

1. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
2. proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed

effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

7. FLUSSI INFORMATIVI.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE F: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Introduzione

La norma che sanziona il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, attualmente prevista dall'art. 25 *decies*, è stata introdotta nel nostro ordinamento nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai c.d. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro le indebite interferenze in grado di influire negativamente nell'accertamento della verità.

L'art. 4 della legge 116 del 3/08/2009 rubricata *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31/10/2003 con Risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9/12/2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"* ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *decies* che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377 *bis* c.p..

Tuttavia, a distanza di pochi anni, il legislatore è intervenuto nuovamente a disciplinare la questione emanando il d.lgs. 121 del 7/07/2011 con l'obiettivo di armonizzare, dal punto di vista sistematico, il dettato del d.lgs. 231/2001 ed ha quindi diversamente rubricato la norma in oggetto *"L'articolo 4 della legge 3/08/2009, n. 116, è sostituito dal seguente: Art. 4. Introduzione dell'articolo 25-decies del decreto legislativo 2001, n. 231: Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8/06/2001, n. 231, è inserito il seguente: Art. 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ..."* lasciando inalterato il contenuto prescrittivo della stessa.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377 *bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

L'art. 377 *bis* c.p. prevede che: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."*

Si tratta di una norma sussidiaria, che trova applicazione soltanto qualora il fatto concretamente realizzato non costituisca più grave reato.

La condotta consiste nell'indurre (tramite violenza, minaccia o promessa di una qualche utilità) un soggetto indagato od imputato in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a

rendere dichiarazioni mendaci dinanzi all'autorità giudiziaria, nel caso in cui tali dichiarazioni siano utilizzabili nell'ambito del procedimento.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre i destinatari della condotta sono soltanto gli indagati e gli imputati (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato) ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Pertanto, il soggetto attivo del reato sarà colui che indurrà l'indagato o l'imputato a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

Il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violenza, la minaccia o l'offerta o promessa di denaro o altre utilità.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico (violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità allo specifico fine di indurre il soggetto alla reticenza o al mendacio).

Anche in questo caso, affinché si configuri l'ipotesi di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 è necessario che il reato sia posto in essere dai soggetti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, nell'interesse o a vantaggio della Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nel caso in esame l'ipotesi in cui un dipendente di una società, imputato in un procedimento penale, chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento connesso in cui l'amministratore della società medesima è imputato del reato di false comunicazioni sociali, riceva un'offerta di denaro per rendere dichiarazioni non corrispondenti al vero, ovvero a tal fine venga minacciato o aggredito.

Nell'ipotesi di commissione del reato di cui all'art. 377 *bis* c.p., l'articolo 25 *decies* del d.lgs. 231/2001 prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal medesimo.

Il reato previsto dall'articolo 25 *decies* del d.lgs. 231/2001 è stato ritenuto potenzialmente verificabile all'interno della Società.

Per questa tipologia di reato non sono individuabili specifiche attività a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile solo nell'ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società.

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della Società, sono pertanto elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato.

Tuttavia è possibile individuare alcuni **processi** che, in misura maggiore di altri, espongono la Società al rischio di commissione del reato di cui all'art. 377 – *bis* c.p., in particolare:

- la gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Società;
- la gestione dei rapporti con amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria o chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in

procedimenti penali innanzi all’Autorità Giudiziaria in cui sia coinvolta la Società.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- pressione esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere interrogatorio in un processo penale, per far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze;
- offerta o promessa di denaro o altre utilità da parte di un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente, che può avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria, quando questi ha la facoltà di non rispondere.

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali, dipendenti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- qualora un amministratore, un dirigente o un dipendente della Società sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all’amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- l’amministratore, il dirigente o il dipendente ha altresì l’obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri amministratori o dipendenti volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.
- qualora l’amministratore, il dirigente o il dipendente ricevano indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altre utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico (od il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato qualora l’indebita pressione e la promessa di beni od utilità provenga dal proprio superiore gerarchico). La medesima comunicazione deve altresì essere inoltrata tempestivamente all’Organismo di Vigilanza;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. La medesima comunicazione deve altresì essere inoltrata tempestivamente all’Organismo di Vigilanza;
- predisposizione di un flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza contenente i procedimenti disciplinari o qualsiasi altro atto dell’azienda volto a modificare il rapporto contrattuale di un dipendente della stessa adottati nei confronti di dipendenti o dirigenti della Società, indagati o imputati in un procedimento penale di cui la Società sia a conoscenza;

A tutti i destinatari del Modello:

- è fatto divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- è fatto obbligo di prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Codice Etico;

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
3. Informare l’azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

4. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza.

A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il “Responsabile Interno”) responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell’operazione che inerisce l’area sensibile.

Per chiarezza espositiva si rimanda alla consultazione dell’organigramma aziendale (disponibile sulla rete intranet) che permette di individuare l’organizzazione della struttura aziendale e le diverse aree di responsabilità che afferiscono all’articolazione dell’architettura societaria.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all’art. 25–*decies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l’Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla

funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione ed a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

6. FLUSSI INFORMATIVI.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Si indicano di seguito i flussi informativi che la Società deve inviare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'amministratore, il dirigente o il dipendente che riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altre utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli

stessi;

- predisposizione di un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza contenente i procedimenti disciplinari o qualsiasi altro atto dell'azienda volto a modificare il rapporto contrattuale di un dipendente della stessa adottati nei confronti di dipendenti o dirigenti della Società, indagati o imputati in un procedimento penale, di cui la Società sia a conoscenza.

PARTE SPECIALE G: I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Introduzione.

La legge 99 del 23/7/2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31/7/2009 (supplemento ordinario n 136), inserisce nel novero dei reati presupposto i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, disponendo, all'art. 15, co. 7, l'introduzione nella struttura del d.lgs. 231/01 dell'articolo 25-*novies*, rubricato "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*".

I reati considerati sono contemplati nella legge n. 633/1941, la quale è stata oggetto di un'intensa attività modificativa che ha portato a ridisegnare profondamente il quadro della tutela penale in materia.

Si è così delineato un sottosistema dettato dall'intento di approntare una disciplina atta a cogliere in maniera esaustiva le possibili e sempre nuove forme di aggressione (soprattutto in relazione all'espansione delle innovazioni tecnologiche e di stampo informatico in particolare) ai diritti d'autore ed ai cosiddetti diritti connessi.

Le fattispecie normative sono incentrate sulla tutela dell'interesse patrimoniale del titolare o del legittimo utilizzatore del diritto d'autore, mentre molto più limitata risulta la tutela del diritto personale (o morale) d'autore.

La corresponsabilizzazione dell'ente per questi tipi di reato era da tempo auspicata da molti commentatori, posto che si tratta di reati spesso commessi all'interno di aziende al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'azienda stessa.

Il nuovo articolo 25-*novies* prevede per l'ente sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

Esaminando i singoli illeciti introdotti legge 99 del 23/7/2009, si evince che si tratta di fattispecie scarsamente ipotizzabili per il settore in cui opera la Società.

2.1 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* d.lgs. 231/2001).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-*bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22/4/1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- *quinquies* della citata legge n. 633 del 1941.

2.2 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, co.1, lettera a-*bis*), e co. 3 legge del 22/4/1941, n. 633).

"Salvo quanto previsto dall'articolo 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter* è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[...]

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

La condotta del delitto di cui al comma 1, introdotto dalla legge 43/2005, è costituita dalla messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

Con tale norma si è voluto tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, il quale potrebbe vedere vanificare le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'inserimento del delitto nel d.lgs. 231/01 risponde quindi ad una finalità di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

Le aziende che operano nel settore, se vorranno contenere il rischio di tale reato, dovranno predisporre controlli più accurati sui contenuti che “transitano” sui propri server.

Ciò, a stretto rigore, anche qualora siano gli utenti stessi a “postare” i contenuti direttamente e senza filtro preventivo del gestore.

Anche in questi casi, infatti, si potrebbe configurare una responsabilità per la Società, che non si è organizzata per prevenire tale rischio di reato.

Il delitto di cui al comma 3 punisce le condotte sopra menzionate ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In quest'ultima fattispecie, di danno, il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

In entrambe le ipotesi per la commissione del reato non è richiesto che le condotte vengano poste in essere da un soggetto “qualificato”, potendosi rendere responsabile delle stesse “chiunque”.

Dall'analisi della normativa, dunque, risulta che si tratta di una fattispecie che potrebbe, in alcuni casi, interessare la Società in relazione alle attività aziendali o a talune fasi delle stesse.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- Caricamento sul sito internet aziendale di contenuti coperti dal diritto d'autore,
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali senza la necessaria licenza;
- Gestione di *marketing* e comunicazioni con utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore.

Di seguito sono indicate le possibili aree – funzioni – attività che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e dipendenti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- Gestione di marketing e comunicazioni,
- Gestione dei sistemi informatici;
- Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio software e hardware, servizi informatici, ecc.).
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali;
- Gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale ed in particolare sul sito internet aziendale.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel “Regolamento per il corretto utilizzo dei sistemi informativi” allegato alle Procedure di adeguamento al Reg. UE 679/2016 per la protezione dei dati personali, Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della violazione delle condotte sanzionate dall’art. 25 – novies del d.lgs. 231/2001.

2.3 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge del 22/4/1941, n. 633).

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli

articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.

La disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 489 del 1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del *software*.

Del “*software*”, tuttavia, la norma non offre alcuna definizione, cosicché per ricostruirne l'esatta portata della disposizione è necessario far riferimento alle disposizioni civilistiche contenute nella medesima legge.

In particolare, l'art. 2 della legge sul diritto d'autore tutela i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore mentre esclude dalla tutela le idee ed i principi sottesi alla creazione di un programma o delle sue interfacce.

Come già chiarito, la norma è caratterizzata da un duplice intento di tutela: il primo comma, infatti, ha come obiettivo la tutela dei software in generale, mentre il secondo, inserito dal d.lgs. 169/99, mira alla tutela delle banche dati.

In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Più specificamente la disposizione colpisce in primo luogo la condotta di abusiva duplicazione e nel far ciò il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio.

La seconda parte del primo comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte ora esaminate sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Con la novella del 2000 il legislatore, nel sostituire il fine di profitto a quello di lucro, ha inteso ampliare l'ambito di applicazione della norma, per ricomprendervi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente

economico.

La riforma dell'elemento soggettivo ha forti ricadute sull'eventuale punibilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 *bis* e 102 *ter* della stessa Legge n.633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE).

Nel secondo comma dell'articolo 171-*bis* ad essere tutelate sono dunque le banche dati; per esse intendendosi, secondo quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge, le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Entrambe le disposizioni, dunque, prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto dell'elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l'integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 *ter*), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un "fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere" (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in CP, 2007, p. 2977).

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- Utilizzo di programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dall'acquisto della licenza per l'utilizzo di un software originale;
- Duplicazione di un *software* coperto da licenza, al fine di conseguire un risparmio di spesa per la Società;
- Diffusione del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*;
- Estrazione o reimpiego del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*;
- Distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Di seguito sono indicate le possibili aree – funzioni – attività che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e dipendenti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato,

bisogna ora segnalare i campi di attenzione:

- Gestione di marketing e comunicazioni,
- Gestione dei sistemi informatici;
- Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio software e hardware, servizi informatici, ecc.).
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali;
- Gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale ed in particolare sul sito internet aziendale;
- Gestione delle banche dati.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel “Regolamento per il corretto utilizzo dei sistemi informativi” allegato alle Procedure di adeguamento al Reg. UE 679/2016 per la protezione dei dati personali, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della violazione delle condotte sanzionate dall’art. 25 – novies del d.lgs. 231/2001.

2.4 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter legge del 22/4/1941, n. 633).

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi

procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

e) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”.

La disposizione è finalizzata alla tutela di una vasta ed eterogenea categoria di opere dell'ingegno, prevedendo una molteplicità di condotte idonee a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.

L'art. 171-ter sanziona i comportamenti di abusiva riproduzione, trasmissione, diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, audiovisive assimilate, sequenze di immagini in movimento, drammatiche, scientifiche, didattiche, multimediali, musicali o drammatico musicali), realizzate ad uso non personale e con fini di lucro (vendita o il noleggio di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo o cinematografico, dischi, nastri ecc. di opere musicali, cinematografiche o audiovisive (duplicazione abusiva e relative condotte di diffusione e commercializzazione), la fabbricazione o importazione attrezzature o componenti per eludere le misure tecnologiche di protezione di opere d'autore, ovvero rimozione o alterazione informazioni elettroniche e la fabbricazione, commercializzazione ed utilizzo di apparati illegittimi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Più nel dettaglio, oggetto delle condotte elencate dal Legislatore al comma 1 dell'articolo in esame possono essere opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico; dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; ogni altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE; servizi criptati; dispositivi o elementi di decodificazione speciale.

Oggetto delle condotte elencate dal Legislatore al comma 2 del medesimo articolo possono essere: copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; opere dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parti di esse.

La punibilità è esclusa se il fatto è commesso per uso personale o se l'agente pone in essere la condotta in assenza del dolo specifico, individuato nella finalità di lucro, che il legislatore individua come elemento essenziale della fattispecie normativa.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo dunque, a differenza di quanto previsto dall'art. 171-bis, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di profitto.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- Caricamento sul sito internet aziendale di contenuti coperti dal diritto d'autore,

- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali senza la necessaria licenza;
- Gestione di marketing e comunicazioni con utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore.
- Utilizzo di programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dall'acquisto della licenza per l'utilizzo di un software originale;

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali, dipendenti.
- Ogni funzione, responsabile e incaricato

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- Gestione di marketing e comunicazioni,
- Gestione dei sistemi informatici;
- Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio software e hardware, servizi informatici, ecc.).
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali;
- Gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale ed in particolare sul sito internet aziendale;

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel "Regolamento per il corretto utilizzo dei sistemi informativi" allegato alle Procedure di adeguamento al Reg. UE 679/2016 per la protezione dei dati personali, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della violazione delle condotte sanzionate dall'art. 25 – *novies* del d.lgs. 231/2001.

2.5 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies, legge del 22/4/1941, n. 633).

"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

Tale disposizione prevede altresì le condotte (equiparandole dal punto di vista del trattamento sanzionatorio alle pene previste dall'art. 171-ter) di mancata comunicazione alla SIAE, entro i

termini prescritti, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti, ex art. 181-bis, all'apposizione del contrassegno SIAE da parte del produttore o dell'importatore degli stessi, nonché – sempre che il fatto non costituisca più grave reato – quella di falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181-bis, comma 2.

La disposizione è posta a garanzia delle funzioni di controllo della SIAE, in una prospettiva di tutela anticipata del diritto d'autore.

La condotta di cui alla lett. a) dell'art. 171-septies si realizza allorché i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno non comunicano alla SIAE entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari ai fini di un'univoca identificazione dei medesimi supporti.

La condotta di cui alla lett. b) del medesimo articolo è costituita dalla falsa dichiarazione circa l'attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

La falsa dichiarazione è punita, ai sensi dell'art. 171-septies, esclusivamente se il fatto non costituisce un più grave reato.

La fattispecie normativa descrive situazioni che difficilmente potrebbero interessare la Società in relazione alle attività aziendali o a talune fasi delle stesse.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- mancata comunicazione alla SIAE, entro i termini prescritti, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti, ex art. 181-bis, all'apposizione del contrassegno SIAE,
- falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181-bis, comma 2;

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e dipendenti.

Dopo aver individuato le **occasioni** in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- Importazione di supporti non soggetti ex art. 181-bis, all'apposizione del contrassegno SIAE;
- Assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181-bis, comma 2
- Gestione di marketing e comunicazioni,
- Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio software e hardware, servizi informatici, ecc.).
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali;
- Gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale ed in particolare sul sito internet aziendale;

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;

- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel “Regolamento per il corretto utilizzo dei sistemi informativi” allegato alle Procedure di adeguamento al Reg. UE 679/2016 per la protezione dei dati personali, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché, specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della violazione delle condotte sanzionate dall’art. 25 – novies del d.lgs. 231/200.

2.6 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies legge del 22/4/1941, n. 633).

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.”.

La norma punisce chiunque, a fini fraudolenti, riproduce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma per la configurazione della fattispecie di reato disciplinata dall’art. 171-octies è costituito dal dolo specifico, individuato nel perseguimento di fini fraudolenti.

La norma non si applica nell’ipotesi in cui il fatto costituisce un più grave reato.

La fattispecie normativa descrive situazioni che difficilmente potrebbero interessare la Società in relazione alle attività aziendali o a talune fasi delle stesse.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- importazione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Di seguito sono indicate le possibili aree – funzioni – attività che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali, dipendenti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i campi di attenzione:

- Approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio software e hardware, servizi informatici, ecc.).
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Procedura: sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel “Regolamento per il corretto utilizzo dei sistemi informativi” allegato alle Procedure di adeguamento al Reg. UE 679/2016 per la protezione dei dati personali, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della violazione delle condotte sanzionate dall’art. 25 – *novies* del d.lgs. 231/2001.

3. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.

Le attività potenzialmente sensibili in materia di violazione del diritto d’autore sono le seguenti:

1. acquisto, gestione e utilizzo del sistema informatico e delle licenze *software* in assenza della regolare licenza;
2. duplicazione di programmi informatici protetti da *copyright*;
3. gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale e in particolare sul sito internet aziendale, in considerazione, tra l'altro, del possibile illegittimo utilizzo all'interno di quest'ultimo di composizioni musicali, immagini o altre opere dell'ingegno coperte da altrui diritto d'autore.
4. utilizzo illegittimo sulla rete aziendale e in particolare sul sito internet aziendale di contenuti multimediali (es. immagini) o altre opere d’ingegno coperte dal diritto d’autore;
5. riproduzione di opere dell'ingegno coperte dal diritto d'autore;
6. *download* di *software* coperti da *copyright*.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di reati in violazione del diritto d’autore;
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
3. Informare l’azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

Più specificamente ai destinatari della presente Parte Speciale:

1. è fatto divieto di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*novies* del Decreto;
2. è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto determinarne la verifica;
3. è fatto espresso divieto, salvo autorizzazioni particolari comprovate da ragioni di servizio, di connessione, e conseguente consultazione, navigazione, streaming ed estrazione mediante downloading, a siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico, che consentano violazione della privacy di persone fisiche e giuridiche, che promuovano o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale);
4. è fatto divieto di procedere ad installazione di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
5. è fatto espresso divieto di modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
6. è fatto obbligo di astenersi dal mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare software o banche dati protette;
7. è fatto obbligo di assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
8. è fatto divieto di acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati dal diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
9. è fatto divieto di accedere abusivamente al sito internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
10. è fatto obbligo di informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la pubblicazione, la distribuzione, la vendita e/o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
11. è fatto obbligo di impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici aziendali, di

software peer to peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
12. è fatto obbligo di assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita con particolare attenzione e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge.

Di tali tipi di operazioni, inoltre, occorre dare debita evidenza.

A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che insiste nell'area sensibile.

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di controllo dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
 - proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
 - esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

7. FLUSSI INFORMATIVI.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta

dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Si indicano di seguito i flussi informativi che i destinatari della presente Parte Speciale devono inviare all'Organismo di Vigilanza:

- tempestivo invio di eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione, gestione e controllo con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, dei principi generali di riferimento illustrati supra e/o della normativa vigente in materia di reati commessi in violazione delle norme poste a tutela del diritto d'autore.

PARTE SPECIALE H: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

1. Introduzione.

La norma che sanziona il reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare, attualmente prevista dall'art. 25–*duodecies*, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 109 del 16 luglio 2012.

Tale decreto, attuativo della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare, ha, tra l'altro, disposto l'introduzione del un nuovo articolo 25–*duodecies*, nel corpo del d.lgs. 231/01, determinando, così, un ampliamento del novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Di seguito è riportato il nuovo articolo, sono indicate le figure delittuose di cui è stata ipotizzata la ricorrenza e viene quindi predisposto uno strumento per evitarne la verifica.

2.1 Il reato impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare (art. 25-*duodecies* d.lgs. 231/2001).

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25/7/1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”.

1 bis. “In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25/7/1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.”

1 ter. “In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, comma 5, del testo unico di cui al Decreto legislativo 25/7/1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.”

1 quater. “Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

L'art. 12 del Decreto Legislativo n. 286 del 25/7/1998, in materia di disposizioni contro le immigrazioni clandestine prevede che:

3. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

2.2 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998).

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Più nel dettaglio il citato co. 12 del d.lgs. 286/12 stabilisce che “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”

La responsabilità dell'ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Le sanzioni applicabili all'ente che possono variare da 100 a 200 quote (il valore di ogni quota può essere compreso tra 258 e 1.549 euro), entro il limite di 150.000 euro.

Giova, inoltre, rilevare come, nonostante la nuova fattispecie, inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, alla luce di un'interpretazione testuale sembri configurarsi come un reato proprio dei soggetti apicali, la giurisprudenza penale abbia invece, in determinate occasioni, considerato soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (in tal senso Cass. Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011).

Naturalmente, nel rispetto dei principi cardine del sistema che definisce la responsabilità amministrativa degli enti, tali condotte, per essere considerate rilevanti, devono essere poste in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Come noto, l'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal medesimo.

Il reato previsto dall'articolo 25–*duodecies* del d.lgs. 231/2001 è stato ritenuto potenzialmente verificabile all'interno della Società.

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo sono elementi utili a contenere il rischio di commissione di tale reato entro limiti accettabili. Tuttavia è possibile individuare alcuni **processi** che, in misura maggiore di altri, espongono la Società al rischio di commissione del reato di cui si discute, in particolare:

- la gestione delle risorse umane e controllo dell'organico aziendale;
- l'assunzione del personale.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso mediante l'assunzione di cittadini immigrati irregolari al fine di trarre un indebito profitto.

Di seguito sono indicate le possibili aree – funzioni – attività che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali;
- Gestione del Personale.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- in caso di assunzione di un lavoratore straniero extracomunitario, deve essere richiesta copia del permesso di soggiorno e verificare che lo stesso sia regolare. In particolare deve essere verificato innanzitutto che il lavoratore sia in possesso del permesso di soggiorno, che lo stesso non sia scaduto e non ne sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, e, infine, che il permesso di soggiorno non sia stato revocato o annullato;
- qualora sia rilevata l'irregolarità del permesso di soggiorno, non potrà procedersi

all'assunzione del lavoratore;

- nel caso in cui vengano rilevate irregolarità nel procedimento di assunzione dei cittadini stranieri, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte Speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare;
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
3. Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.
4. Rivolgersi eventualmente a SOGGETTI ESTERNI di provata esperienza per la verifica preventiva delle qualità professionali e tecniche del lavoratore da assumere al fine di fare un primo screening sui potenziali lavoratori.
5. Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente, e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine, deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni.

Per chiarezza espositiva si rimanda alla consultazione dell'organigramma aziendale che permette di individuare l'organizzazione della struttura aziendale e le diverse aree di responsabilità che afferiscono all'articolazione dell'architettura societaria.

4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 – *duodecies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora

vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

5. FLUSSI INFORMATIVI.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Si indicano di seguito i flussi informativi che la Società deve inviare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- i soggetti preposti alla selezione ed assunzione di lavoratori, devono inviare all'Organismo di Vigilanza, nel caso di lavoratori stranieri, una copia del contratto di assunzione, regolarmente sottoscritto, con allegata la copia del permesso di soggiorno;
- nel caso in cui vengano rilevate irregolarità nel procedimento di assunzione dei cittadini stranieri, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza da chiunque ne venga a conoscenza.

PARTE SPECIALE I: I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.

1. Introduzione.

Il riciclaggio è il fenomeno con il quale denaro proveniente da attività criminose viene introdotto nell'economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l'origine illecita.

Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso.

L'art. 63 comma 3 del d.lgs. 231/2007, nel recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha introdotto, nel corpo del d.lgs. 231/2001, l'art. 25-octies, ai sensi del quale l'Ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.

L'introduzione dell'art. 25-octies non rappresenta però l'unica innovazione prevista dal d.lgs. 231/2007.

Il legislatore d'urgenza, infatti, nel recepimento della direttiva CE, ha anche modificato la normativa antiriciclaggio prima vigente, prevedendo, inoltre, anche una nuova categoria di soggetti tenuti alla sua applicazione.

La tutela del sistema finanziario viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto - che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal d.lgs. n. 56/04.

Edil Project srl non rientra tra i diretti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio.

La non applicabilità – fatta eccezione per l'introduzione dell'art. 25-octies – del d.lgs. 231 del 2007 nei confronti della Società rende irrilevanti le innovazioni apportate dal Decreto in materia di normativa antiriciclaggio.

In particolare, la definizione di riciclaggio adottata dal d.lgs. 231/2007 recepisce quella contenuta nell'art. 1, co. 2, della direttiva 2005/60/CE ed è più ampia rispetto alla fattispecie delineata dal codice penale negli artt. 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter*.1.

Per il sistema penale delineato dalla normativa codicistica *stricto sensu*, infatti, il reato di riciclaggio non si applicava, almeno fino alla data del 1/01/2015, a chi aveva commesso il reato presupposto: l'uso e l'occultamento dei proventi criminali da parte delle persone che avevano commesso il reato che ha generato tali proventi (cd. "autoriciclaggio") erano infatti considerati come *post factum* non punibile, ed in alcuni casi specifici lo sono rimasti.

Il concetto di autoriciclaggio è, invece, compreso nella definizione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 231/2007, ancorché ai soli fini dell'individuazione dell'ambito applicativo degli obblighi e delle misure preventive individuate dal decreto stesso.

Da ultimo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2014 è stata pubblicata la legge n. 186 del

15/12/2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-*octies* del decreto legislativo 231/2001:

- a) al comma 1, le parole: «e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «648-*ter* e 648-*ter*.1»;
- b) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché autoriciclaggio».

Dal 1/01/2015 il reato di autoriciclaggio, così come disciplinato dall'art. 648-*ter*.1 del c.p., entra quindi a far parte del novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

Lo sviluppo dei mercati finanziari, le innovazioni tecnologiche e finanziarie e la globalizzazione hanno ampliato il campo d'azione e gli strumenti a disposizione dei soggetti che intendono realizzare fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; in conseguenza di ciò, gli operatori devono fronteggiare crescenti rischi legali e reputazionali derivanti dal possibile coinvolgimento in operazioni illecite.

Ai fini di un corretto adempimento dei suddetti obblighi e di un efficace governo dei rischi è indispensabile la predisposizione di adeguati presidi organizzativi, la cui articolazione va modulata alla luce delle specificità dell'attività svolta dai destinatari della disciplina e delle relative dimensioni organizzative e caratteristiche operative.

Ulteriore attività posta in essere dalla Società ai fini della prevenzione è stata la nomina di un Organismo di Vigilanza monocratico, incarico affidato ad un soggetto esterno alla Società e di provata esperienza nel settore.

2. I rapporti tra i due decreti n. 231 (2001 e 2007).

Come sopra illustrato, però, le specifiche prescrizioni introdotte dal d.lgs. 231/2007 non interessano Edil Project srl che, in ragione della specifica attività esercitata, e delle modalità operative attuate anche in relazione alla tracciabilità dei flussi economici, non rientra nel novero dei destinatari della disciplina introdotta dal Decreto in parola.

In materia di responsabilità amministrativa da reato, dunque, l'Ente dovrà prevenire – per mezzo del Modello organizzativo – il rischio dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego ed ora di autoriciclaggio commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, facendo però riferimento alla nozione che il codice penale – e non la normativa antiriciclaggio – fornisce di tali reati.

Ciò posto, considerato che le fattispecie delittuose in questione possono – così come costruite dal codice penale – essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio va esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta e l'attività d'impresa esercitata dall'Ente.

Tale attinenza potrebbe, ad esempio, ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto.

Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'Ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui

operano.

Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta ovvero l'attività economica o finanziaria siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.

3.1 Ricettazione (art. 648 c.p.):

“Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo dell'incriminazione consiste nell'evitare la commissione di reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L'incriminazione mira ad impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

Il codice classifica la norma in esame fra i reati contro il patrimonio, tuttavia nel delitto in parola è insita anche un'offesa agli interessi dell'amministrazione della giustizia.

Poiché oggetto materiale della ricettazione devono essere denaro o, in genere, cose di provenienza criminosa, il reato presuppone che un altro reato sia stato commesso in precedenza; deve trattarsi di delitto non bastando una semplice contravvenzione.

In ogni caso la condanna per ricettazione non può aver luogo, se prima non è stato riconosciuto esistente, nei suoi elementi essenziali, il delitto presupposto, anche se di questo non sia stato accertato l'autore.

Soggetto attivo della ricettazione può essere qualsiasi persona escluso l'autore o il compartecipe del delitto precedente, come si rileva dalla riserva contenuta nell'art. 648 “fuori dei casi di concorso nel reato”.

Per costoro l'uso, il godimento, l'occultamento delle cose provenienti dal delitto costituisce la naturale prosecuzione della condotta criminosa.

Soggetto attivo non può nemmeno essere il soggetto passivo del delitto precedente, per l'ovvia ragione che costui non esorbita dall'ambito dei propri diritti se riacquista la cosa che gli

appartiene. Oggetto materiale della ricettazione, come si è già detto, sono il denaro e le cose provenienti da qualsiasi delitto.

L'espressione "proveniente da delitto" non equivale a "corpo di reato", ma è più lata, comprendendo tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, e precisamente, oltre a ciò che ne costituisce il profitto o il prodotto o il prezzo, ogni cosa che ha servito o fu destinata a commettere il fatto medesimo.

La condotta dell'agente consiste nell'acquistare, ricevere o occultare quanto accennato in precedenza, ovvero nell'intromettersi per farle acquistare, ricevere od occultare.

Il reato si consuma quando uno dei fatti indicati nella norma incriminatrice può dirsi realizzato. Per l'esistenza del dolo, si richiede anzitutto la volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi. Occorre inoltre la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro o delle altre cose acquistate, ecc.

Oltre alla volontà e alla consapevolezza, è indispensabile il fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ciò che configura un'ipotesi di dolo specifico. Pertanto, per la consumazione del reato, non è necessario che l'agente abbia conseguito il profitto avuto di mira.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- attività negoziali, a titolo gratuito od oneroso, mediante le quali l'agente consegue il possesso del bene di provenienza illecita (acquisto);
- conseguimento - anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza - del possesso del bene proveniente dal delitto (ricezione);
- nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto presupposto (occultamento);
- attività di mediazione, da intendersi in senso civilistico (come precisato nella giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e relativi staff;
- Direzione Operativa
- Direzione Tecnica
- Gestione dei Rapporti con la PA;
- Direzione Amministrativa
- Ufficio Acquisti;
- Contabilità/Bilancio;
- Gestione del Personale;
- Responsabile della Qualità
- Gestione attività per accreditamento;
- Formazione;
- Ufficio Tecnico.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato,

bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie e investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni;
- attività di investimento con il patrimonio libero;
- disponibilità di fondi;
- vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti anche verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni anche straordinarie;
- Verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- trasparenza e tracciabilità degli accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture;
- Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di market abuse;
- Adozione di adeguati programmi di formazione del personale;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

3.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.):

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore al massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò in attività economiche produttive lecite.

In tal modo la norma persegue anche un obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

La fattispecie di riciclaggio è stata inserita nel codice per effetto dell’art. 3 d.l. 21/3/1978, n. 59, convertito nella l. 18/05/1978, n. 191, in seguito ha subito una serie di modifiche imposte dall’art. 23 l. 19/03/1990, n. 55 e dall’art. 4 l. 9/8/1993, n. 328.

Poiché l’interprete è di fronte ad una ipotesi particolare di intromissione volta a far realizzare un illecito profitto, la ragione del punire è per un lato quella stessa che presiede al precedente delitto di ricettazione, ma la figura in esame, poiché accentua più genericamente anche il profilo dell’aiuto per gli autori di delitti non colposi, richiama alla mente per altro aspetto il favoreggiamento reale.

Non sembra dubbio che il reato offenda anche l’amministrazione della giustizia.

Anche per tale reato, soggetto attivo può essere chiunque, eccezion fatta per chi ha concorso nel precedente reato.

Quanto all’oggetto materiale si è sostituito all’inciso “denaro o cose”, di originaria formulazione, quello “denaro, beni o altre utilità”.

L’elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo
- compiere altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa

Per ciò che concerne l’elemento soggettivo, basta al momento volitivo del dolo la coscienza e volontà di sostituire le utilità o di ostacolare l’accertamento della loro provenienza con la sola scienza che essa si ricollega ad un delitto doloso.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- sostituzione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- compimento di atti negoziali volti a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità (trasferimento).

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e relativi staff;
- Direzione Operativa
- Direzione TECNICA;
- Gestione dei Rapporti con la PA;
- Direzione Amministrativa
- Ufficio Acquisti;
- Contabilità/Bilancio;
- Gestione del Personale;
- Responsabile della Qualità
- Gestione attività per accreditamento;
- Formazione;
- Ufficio Tecnico.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie e investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni;
- attività di investimento con il patrimonio libero;
- disponibilità di fondi;
- vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti anche verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;

- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adozione di tutti i presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa di riferimento e di quelli ulteriori utili a garantire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio (nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio, responsabile della segnalazione delle operazioni sospette; adeguata verifica delle clientela e individuazione del titolare effettivo; registrazione dei dati e delle informazioni; obblighi di astensione; verifica del ricorrere degli indicatori di anomalia; formazione del personale; ecc.)
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture;
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di market abuse;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

3.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 – bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il delitto di cui all'art. 648 ter è stato inserito nel codice penale con l'art. 24 della l. 19/3/1990, n. 55 e poi modificato dall'art. 5 l. 9/8/1993, n. 328.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

Il reato presenta una struttura analoga rispetto a quella del riciclaggio: uguale è il presupposto della provenienza delle attività da delitto, uguale l'operatività della norma nel caso di soggetti non imputabili o non punibili o quando manchi una condizione di procedibilità dei delitti a monte; uguale la formula di riserva che prospetta un post-fatto non rilevante nel caso di concorso nel reato principale, uguali l'oggetto materiale e una circostanza specifica. La condotta, espressa all'inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due rilievi.

Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende coinvolgere la vasta cerchia di

intermediari bancari e non, i quali operano in questo campo, spesso con operazioni illecite di particolare raffinatezza.

D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo "impiegare" la cui accezione è per certo più ampia rispetto a quella del termine "investire", che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di "usare comunque". Inoltre la funzione integrativa e, per così dire, residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648 bis.

Se si vuole segnare la linea di demarcazione con la fattispecie dell'art. 648 *bis*, le difficoltà diventano notevoli.

Difatti, sembra difficile immaginare un impiego in attività economiche o finanziarie che non sia, appunto, un modo con cui il denaro sporco viene riciclato. L'impedimento all'identificazione di quest'ultimo e il trasferimento di utilità per tale scopo sono finalità realizzabili proprio attraverso meccanismi economico – finanziari, così che la sfera d'azione dell'art. 648 bis viene ad assorbire quella dell'art. 648 ter, col risultato di toglierle quasi del tutto rilievo.

Il delitto si consuma nel momento dell'impiego del denaro, beni o altre utilità nelle attività economiche o finanziarie interdette.

Il dolo è generico e si sostanzia nella coscienza e volontà della condotta da parte di chi sa che le utilità impiegate provengono da delitto.

Per l'individuazione delle specifiche procedure da adottare da parte dell'ente per la prevenzione dei reati compresi nella presente sezione si rinvia al paragrafo 3.10. delle linee guida, anche ai fini dell'identificazione delle relative aree di rischio.

Il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'impiego di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o di riciclaggio.

Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Si può concludere che la specificità del reato rispetto al riciclaggio è nel fatto che le finalità di far "perdere le tracce" della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità è perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche e finanziarie.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle ipotesi di investimento, ossia utilizzo a fini di profitto dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie.

Per quanto concerne le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato, i relativi **campi di attenzione** e gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato, vale quanto già sopra esposto per i precedenti reati.

3.4 L'autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

“Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Per quanto concerne le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato, i relativi **campi di attenzione** e gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato, vale quanto già sopra esposto per i precedenti reati.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari:

- Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
- Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza.

A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il “Responsabile Interno”) responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che inerisce l'area sensibile.

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 – *decies* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con

riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

7. FLUSSI INFORMATIVI.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE L: I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. Introduzione.

L'art. 2, comma 29 della legge 15/7/2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24/7/2009 e in vigore dall'8/8/2009, ha previsto l'inserimento nel d.lgs. 231/2001 dell'articolo 24-ter, rubricato "Delitti di criminalità organizzata".

Quest'ultimo ha introdotto, nel novero dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, i seguenti illeciti:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 - bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 - ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.).

Dall'analisi del testo normativo non si evincono modifiche rispetto all'art. 10 della l. 146/2006, già richiamato dal d.lgs. 231/2001 per l'applicazione dei reati "transnazionali".

In particolare, con riferimento ai reati associativi di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p., è opportuno sottolineare che, anche prima della introduzione dell'art. 24 ter del Decreto, queste figure di reato erano già richiamate dall'art. 10 della l. 16/03/2006, n. 146 che ha ratificato la Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, il cui scopo è promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

Le ipotesi criminose di riferimento sono, infatti, l'associazione transnazionale per delinquere, anche di tipo mafioso, l'associazione transnazionale finalizzata al traffico di esseri umani, l'associazione transnazionale finalizzata alla produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, l'associazione transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e, infine, nella forma del reato transnazionale, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento.

I suddetti reati di associazione per delinquere – semplice o mafiosa – nonché l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti erano, dunque, già rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, ma solo se "transnazionali".

Di conseguenza i reati associativi permangono nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 213/2001 sia se connotati dal carattere della "transnazionalità",

sia se realizzati solo su base nazionale.

I reati di “voto di scambio”, sequestro di persona, nonché i delitti in materia di illegale fabbricazione e traffico di armi sono invece previsti come rilevanti per la prima volta dall’entrata in vigore del Decreto.

Più in generale si può osservare come le norme richiamate dall’art. 24 *ter* siano accomunate dall’essere tutte evidente espressione di criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore del reato, ovvero della maggiore pericolosità del programma criminoso dell’organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un’associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una “strutturazione” (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di “stabilità” che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall’occasionalità e accidentalità dell’accordo criminoso.

Lo scopo dell’associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

In considerazione del contesto territoriale e sociale in cui si trova ad operare Edil Project srl, risulta opportuno prevedere ed analizzare con particolare attenzione alcune fattispecie normative richiamate dall’art. 24 *ter* del Decreto, che potrebbero determinare un’eventuale esposizione della Società alla responsabilità amministrativa dell’ente.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell’art. 24 *ter* del Decreto la cui commissione potrebbe comportare un beneficio alla Società e, di conseguenza, esporla alla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

Appare, tuttavia, preliminarmente opportuno precisare come, in considerazione della specifica attività aziendale che la caratterizza, la Società non sia particolarmente esposta al rischio di commissione di reati in eguale misura rispetto a ciascuna delle fattispecie delittuose contemplate nell’art. 24 *ter* del Decreto.

Per tali ragioni nel prosieguo della presente analisi verranno esaminate con maggiore attenzione quelle fattispecie che potrebbero esporre la Società al rischio commissione reati, rispetto a quelle che, per le caratteristiche che le contraddistinguono, risultano difficilmente ipotizzabili con riferimento alla specifica attività aziendale che contraddistingue la Società.

2.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.):

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,

nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25/7/1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609- octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609- undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”

Il delitto di associazione per delinquere previsto dall'art. 416 c.p. è reato plurisoggettivo (minimo tre persone) di pericolo contro l'ordine pubblico, nella cui formulazione il pericolo non è elemento costitutivo del reato stesso, bensì la *ratio* giustificativa della norma incriminatrice.

Da ciò discende l'autonomia dell'incriminazione rispetto ai reati successivamente ed eventualmente commessi in attuazione del *pactum sceleris* i quali, in tal caso, concorrono con il delitto summenzionato ma che, se perpetrati, lasciano sussistere il delitto dell'art. 416 c.p.

I requisiti oggettivi del reato di cui all'art. 416 c.p. sono:

- a) l'esistenza di un vincolo associativo a carattere permanente fra tre o più persone;
- b) la presenza di una organizzazione, anche minima, a carattere stabile;
- c) l'esistenza di un programma criminoso volto al compimento di una serie di delitti.

Per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere è indispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, difatti, è necessaria, oltre alla predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, la consapevolezza da parte dei singoli associati di far parte di un sodalizio durevole e la disponibilità degli stessi ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune.

Sul punto la Suprema Corte Cass. 9/12/2010, n. 43656 si è recentemente espressa affermando il principio di diritto in forza del quale *“devono considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'organizzazione di mezzi nel caso in cui gli associati, per realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano utilizzato una società commerciale tra loro costituita imponendole un modulo operativo illecito”*.

La partecipazione all'associazione criminosa non richiede la precisa conoscenza, né tanto meno la deliberazione di tutte le attività che rientrano nel suo programma, di per sé indeterminato, essendo sufficiente la consapevolezza del partecipe della natura illecita di tali attività.

Alla luce delle considerazioni suesposte, appare evidente come la fattispecie in parola meriti una particolare considerazione in ragione del fatto che, come detto, si presenta strumentale alla

commissione di altre ipotesi di reato, aggravandone quindi la capacità offensiva e le modalità di commissione.

Tale fattispecie, inoltre, risulta particolarmente rilevante in considerazione dell'attività sociale che caratterizza la Società e dei soggetti, pubblici e privati, con i quali la stessa si relaziona.

È il caso, ad esempio, in cui gli amministratori dell'Ente di concerto con i soggetti apicali di altro Ente concorrente costituiscono un cartello stabile nel tempo ed organizzato al fine di pianificare le offerte economiche nella partecipazione agli appalti pubblici, turbando così le aste.

Sulla scorta delle considerazioni appena esposte, appare, quindi, opportuno analizzare le occasioni nelle quali appare ipotizzabile la verifica della fattispecie in parola, al fine di individuare idonei strumenti di controllo.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- promozione, costituzione, organizzazione o partecipazione ad un'associazione, costituita da tre o più persone, finalizzata alla commissione di delitti

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e relativi staff;
- soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- rapporti con soggetti pubblici o a rilevanza pubblica;
- rapporti con soggetti privati che non trovino legittimazione in relazione alla precipua attività aziendale;
- partecipazione a gare d'appalto;
- assunzione del personale;
- pagamenti in contanti;
- rapporti con fornitori e consulenti esterni;
- gestione delle risorse economiche sociali.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- tracciabilità dei rapporti con i soggetti pubblici;
- report inviati ad adeguato livello gerarchico;
- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con Pubbliche Amministrazioni e/o doppie firme;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati ed autorizzati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- verifica dell'effettivo espletamento delle prestazioni contabilizzate e, in caso di superamento

di soglie determinate, autorizzazioni e doppie firme;

- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Codice Etico.

Per quanto specificamente attiene all'ipotesi di cui al co. 6 dell'art. 416, va segnalato come la stessa non rappresenti una fattispecie al cui rischio di commissione risulti particolarmente esposta la Società (è il caso, ad esempio, in cui gli amministratori dell'Ente, d'accordo con i genitori cui corrispondono denaro, stabilmente utilizzano minori degli anni diciotto come mano d'opera costringendoli a lavorare in condizioni disumane).

2.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 – bis c.p.):

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento dell'attività di controllo e/o revisione

– legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali e/o di revisione – attraverso l’occultamento di documenti od altri idonei artifici”.

L’integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti.

Per qualificare come mafiosa ai sensi del terzo comma dell’art. 416 *bis* c.p. l’organizzazione criminale, è sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all’esterno da valutare tenendo conto del sodalizio, dell’ambiente di operatività, dei metodi utilizzati e della struttura organizzata.

L’associazione di tipo mafioso si connota rispetto all’associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l’esterno, per il suo radicamento sul territorio in cui attecchisce e si espande.

I caratteri suoi propri, dell’assoggettamento e dell’omertà devono essere riferiti a soggetti nei cui confronti si dirige l’azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti a pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione.

Inoltre, l’associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere anche per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti ma può anche essere diretta a realizzare, sempre con l’avvalersi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall’art. 416 *bis* c.p., tra i quali anche quello costituito dalla realizzazione di profitti ingiusti per sé o per altri.

La tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416 *bis* c.p. risiede nel metodo mafioso, individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento e in quella di omertà, piuttosto che negli scopi indicati in via alternativa dal comma 3 del medesimo articolo che l’associazione stessa persegua o voglia perseguire.

Il metodo mafioso, nel disegno normativo, è sempre segno di esteriorizzazione, proprio per il fatto stesso di dover essere strumentale, sia pure nei limiti del mero profitto della forza intimidatrice ai fini della sua canalizzazione o finalizzazione per il perseguimento di uno degli obiettivi indicati dalla disposizione normativa.

Per quanto specificamente attiene al contributo causale, la condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire al sodalizio criminale che si è già formato, occorrendo invece la prestazione da parte dello stesso di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi della stessa.

La condotta di partecipazione all’associazione per delinquere di cui all’art. 416 *bis* c.p. è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi

dell'organismo, verificandosi così la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione; ne consegue che la condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse indipendenti da un formale atto di inserimento nel sodalizio.

Il partecipe, quindi, può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione dei metodi mafiosi.

In relazione al reato in parola, come detto, gli elementi caratteristici dell'illecito sono costituiti dalla forza intimidatrice del vincolo associativo, dalla condizione di assoggettamento e da quella di omertà.

Tali condizioni vanno riferite al sodalizio nel suo complesso e non debbono quindi necessariamente riscontrarsi nella condotta del singolo partecipante;

È, poi, necessario, quando si ritenga di individuare quest'ultimo in un imprenditore colluso, che risulti dimostrata l'esistenza di un rapporto sinallagmatico del medesimo con l'associazione, in conseguenza del quale sussistano vantaggi per entrambi i contraenti.

Giova evidenziare come nell'analisi dell'illecito in parola, un ruolo determinante sia rappresentato dalla contestazione dello stesso a titolo di concorso esterno.

Più nel dettaglio, tale ipotesi ricorre nei confronti di quel soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio e privo dell'*affectio societatis*, fornisca tuttavia ad essa un concreto, specifico, consapevole, volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e cioè si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore, ramo di attività o articolazione territoriale.

Come detto, la condotta punibile a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa può anche risolversi in un contributo occasionale e fungibile al sodalizio, che sia suscettibile di incidere in un determinato momento sul mantenimento o consolidamento del vincolo associativo.

Di conseguenza, realizza tale condotta l'imprenditore che accetta consapevolmente di svolgere la propria attività in società con esponenti di un'associazione mafiosa, i quali conferiscono denaro pertinente alla stessa, così che in tal modo l'*extraneus* consente loro di reimpiegarlo e ricavarne ulteriori utili.

Appare, altresì, opportuno rilevare come la Suprema Corte, in tema di rapporto tra il concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione, abbia chiarito come il reato di corruzione non sia incompatibile e possa coesistere con quello di concorso esterno in associazione mafiosa, atteso che il contributo che l'*extraneus* fornisce alla struttura criminosa può assumere le forme più diverse e può espletarsi con le modalità che di volta in volta si rendano necessarie.

Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui l'Ente si avvale della forza intimidatrice dei soggetti apicali (ovvero dei dipendenti) i quali, costituendo stabilmente un sodalizio finalizzato alla commissione di più delitti, costringono i clienti a preferire le prestazioni dell'Ente stesso a discapito di quelle della concorrenza.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- promozione, costituzione, organizzazione o partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, costituita da tre o più persone, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
- partecipazione esterna a tale organizzazione

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e relativi staff;
- soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- rapporti con soggetti pubblici, rapporti con soggetti privati che non trovino legittimazione in relazione alla precipua attività aziendale;
- partecipazione a gare d'appalto;
- assunzione del personale;
- pagamenti in contanti;
- rapporti con fornitori e consulenti esterni;
- gestione delle risorse economiche sociali.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- tracciabilità dei rapporti con i soggetti pubblici;
- report inviati ad adeguato livello gerarchico;
- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con Pubbliche Amministrazioni e/o doppie firme;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- verifica dell'effettivo espletamento delle prestazioni contabilizzate e, in caso di superamento di soglie determinate, autorizzazioni e doppie firme;
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità della documentazione;
- richiesta ai fornitori o ad altri partner commerciali del certificato antimafia quale presupposto necessario per l'instaurazione del rapporto contrattuale;

- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Codice Etico;
- Procedure aziendali: "Analisi dei Rischi e delle Opportunità"; "Gestione della Comunicazione"; "Informazioni Documentate"; "Miglioramento", Due Diligence.

2.3 Scambio elettorale politico-mafioso. (art. 416 - ter c.p.):

"La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro".

Con l'introduzione del reato di scambio elettorale politico – mafioso di cui all'art. 416 *ter* c.p., il legislatore ha voluto arretrare la rilevanza penale del connubio mafia – politica al momento in cui il soggetto attivo che eroga il denaro riceve la promessa di voti da parte di esponenti di un'associazione mafiosa in ragione della particolare pericolosità di tale condotta in quanto diretta a sollecitare l'uso dell'intimidazione e della prevaricazione da parte dell'organizzazione criminale a fini di procacciamento criminale.

Per la sussistenza del reato di scambio elettorale politico – mafioso, e in particolare del requisito della promessa dei voti prevista dal terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p., non è necessario che vengano realizzati comportamenti violenti, specifiche minacce o venga comunque esternata in forma cogente l'indicazione di voto, essendo sufficiente, invece, che a predetta indicazione sia comunque percepita all'esterno come proveniente dall'organizzazione mafiosa e come tale sorretta dalla forza d'intimidazione del vincolo associativo.

L'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad esempio mezzi di pagamento diversi dalla moneta, valori mobiliari, ecc.).

Il reato di scambio elettorale politico – mafioso si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante per quanto riguarda la condotta, la disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale.

La scelta legislativa di incriminare, con la nuova fattispecie di cui all'art. 416 *ter* c.p., l'accordo elettorale politico – mafioso in termini di scambio denaro/voti non può essere intesa come espressiva dell'intento di limitare solo a questa fattispecie l'ambito di operatività dei variegati patti collusivi in materia elettorale con un'associazione mafiosa, negando, quindi, rilievo penale ad ogni altro accordo diverso da quel tipo di scambio.

L'esegesi storico – sistematica della disposizione incriminatrice dell'articolo in parola lascia, invero, intendere che la soluzione legislativa sia stata dettata dalla volontà di costruire una specifica e tipica figura, alternativa al modello concorsuale, con la conseguenza che la relativa introduzione deve leggersi come strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche ai casi in cui il patto preso in considerazione, non risolvendosi in un contributo al mantenimento o al rafforzamento dell'organizzazione, resterebbe irrilevante ai

sensi del combinato disposto degli artt. 416 *bis* e 110 c.p.

Per quanto più specificamente attiene, infine, al concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, la Suprema Corte ha chiarito che tale ipotesi è configurabile anche nel caso del “patto di scambio politico – mafioso” in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale, e dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell'*affectio societatis*, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo.

Ad ogni modo, è configurabile il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa tutte le volte in cui il contributo dell'*estraneus* sia concreto, specifico, consapevole e volontario.

In tal senso (Cass. 25/11/2003, n. 4043) può chiaramente ammettersi che tale contributo *“ben può connettersi ad un accordo mediante cui un esponente politico si impegni, in cambio della promessa di voti nell'abito di elezioni amministrative, a favorire l'organizzazione criminale nell'aggiudicazione di appalti ed in genere nei futuri rapporti con la P.A.*

Non osta in tal senso la specifica previsione di cui all'art. 416 ter c.p. la quale mira piuttosto ad estendere la punibilità ai casi nei quali lo scambio elettorale, politico – mafioso, non risolvendosi in un contributo al mantenimento o al rafforzamento dell'associazione, resterebbe irrilevante secondo il combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p.”.

Per quanto concerne le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato, i relativi **campi di attenzione** e gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato, vale quanto già sopra esposto per i precedenti reati.

2.4 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la

reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”.

La commissione del reato di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, in ragione delle peculiarità che lo contraddistinguono e dell'attività aziendale che caratterizza la Società, risulta difficilmente ipotizzabile con riferimento a Edil Project srl

2.5 Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 co. 2, lett. a) c.p.p.):

“Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.

La commissione dei summenzionati reati, in ragione delle peculiarità che li contraddistinguono e dell'attività aziendale che caratterizza la Società, risulta difficilmente ipotizzabile con riferimento a Edil Project srl

2.6 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90).

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti (dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 de codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22/12/1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26/6/1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

La commissione dei summenzionati reati, in ragione delle peculiarità che li contraddistinguono e dell'attività aziendale che caratterizza la Società, risulta difficilmente ipotizzabile con riferimento a Edil Project srl

3 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le aree di attività e le relative funzioni aziendali considerate più specificatamente a rischio in relazione alla commissione dei delitti di criminalità organizzata sono ritenute le seguenti:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- finanziamenti pubblici;
- partecipazione a gare d'appalto;
- acquisti di beni, servizi e consulenze;
- selezione e assunzione del personale;
- conferimento di incarichi professionali;
- donazioni e liberalità;
- rapporti con gli utenti;
- operazioni sul capitale
- redazione del bilancio;
- adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizioni di Autorità di Vigilanza.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da Edil Project srl alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti della Società sono tenuti.

Ai destinatari della presente Parte Speciale è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, con particolare riferimento a tutte le attività suindicate;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frappoendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti con soggetti privati che non trovino legittimazione in relazione alla

precipua attività aziendale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o stranieri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei collaboratori e/o dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina, anche preventiva, di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società, sulla base delle deleghe di firma in vigore;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura.

Le unità organizzative preposte alla funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività menzionate ai punti precedenti pongono particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscono immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A

RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

- Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di delitti di criminalità organizzata;
- Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
- Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

5 IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni.

Per chiarezza espositiva si rimanda alla consultazione dell'organigramma aziendale che permette di individuare l'organizzazione della struttura aziendale e le diverse aree di responsabilità che afferiscono all'articolazione dell'architettura societaria.

6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 24 – *ter* del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto, l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
 - proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
 - esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a

consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

7 FLUSSI INFORMATIVI.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Si indicano di seguito i flussi informativi che la Società deve inviare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ed in particolare la necessità che vi sia un tempestivo invio di eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella Parte Speciale, dei principi generali di riferimento illustrati nei paragrafi precedenti e/o della normativa vigente in materia di delitti di criminalità organizzata.

PARTE SPECIALE M: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

1. Introduzione.

L'art. 25 quinquies del decreto, che si riporta di seguito, disciplina i delitti contro la personalità individuale.

2.1 I delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies d.lgs. 231/2001).

In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche

se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, ((nonché per il delitto di cui all'articolo 609- undecies)) la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3) Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

2.2 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

È prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Come detto, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2.3 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Il reato si realizza, altresì, salvo che il fatto costituisca più grave reato, laddove un soggetto compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Per la prima ipotesi, anche se relativa al materiale pornografico di cui all'art. 600- quater.1 c.p. (pornografia virtuale), è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Per la seconda ipotesi descritta, anche se relativa al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale), è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.

Infine, si ribadisce, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato de quo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2.4 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. Il reato punisce, altresì, chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui si è detto.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi sopra descritte, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Infine, è punito chiunque consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

È prevista, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per le prime due ipotesi citate anche se relative al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale).

E', viceversa, prevista quella da 200 a 700 quote per le ultime due ipotesi citate, anche se relative al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale).

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno in relazione alle prime due ipotesi descritte.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2.5 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico prodotto mediante l'utilizzo di minori degli anni diciotto.

È prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote, anche per il caso in cui si detenga materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale).

Nuovamente, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2.6 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come

vere situazioni non reali.

2.7 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600- quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività. È prevista nei confronti dell'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se, infine, l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2.8 Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persone che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

È prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa, come detto, viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

2.9 Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. È prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Giova ribadire, infine, che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

2.10 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

La Legge n. 199/2016 intende contrastare l'esteso fenomeno del Caporalato. L'intervento legislativo ha interessato tanto il codice penale, quanto il D.lgs. n.231/2001 e proprio in materia

di responsabilità amministrativa degli enti la legge potrebbe, verosimilmente, condurre ad una doppia imputazione a carico della società.

Rubricato come “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” il novellato delitto di cui all’art. 603-bis c.p. punisce, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La prima novità attiene proprio all’autore del reato.

Nella versione ante riforma, infatti, era esclusivamente chi svolgeva attività organizzata di intermediazione, mentre nella nuova disposizione è punibile anche il datore di lavoro che “utilizza, assume o impiega” i lavoratori.

Un’ulteriore modifica si registra poi nella diversa qualificazione giuridica conferita alla violenza, alla minaccia e all’intimidazione tramite cui si realizza lo sfruttamento. Secondo dottrina e giurisprudenza tali elementi erano considerati costitutivi del delitto in questione (cfr. Cass. 16737/2016).

Dall’entrata in vigore della nuova Legge tali elementi, invece, possono comportare solo un aumento di pena della reclusione da cinque a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

L’art. 603 bis c.p. contiene, altresì, una serie di indici, modificati solo in minima parte, indispensabili a comprendere se e quando si deve parlare di sfruttamento.

Più in particolare, si tratta della:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Immutato, invece, il terzo comma dell’articolo che continua a prevedere l’aggravante specifica, con l’aumento della pena da un terzo alla metà, qualora il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, coinvolga minori in età non lavorativa o se commesso esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.

Per completezza si evidenzia, altresì, l’introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603- bis.2 c.p. che disciplinano, rispettivamente, la diminuzione di pena, da un terzo a due terzi della pena, nei confronti di chi collabora con l’autorità giudiziaria e la confisca obbligatoria, anche in caso di sentenza patteggiata, delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle

cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.

Per quanto attiene la responsabilità degli enti, quindi, l'art. 25 quinquies, comma 1, lett. A del D. Lgs. 231/2001, prevede, in caso di condanna, per la società tanto la sanzione pecuniaria, da 400 a 1000 quote, quanto quelle interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Anche per tale reato, infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

Qualora l'ente, quindi, abbia tratto interesse o vantaggio dalla condotta di chi recluta, utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediate l'attività di intermediazione, sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, potrà subire, fatta salva la possibilità di beneficiare dell'esimente in sede processuale, una sanzione pecuniaria nel peggiore dei casi pari ad euro 1.500.000,00 oltre all'eventuale interdizione dall'esercizio dell'attività.

Appare, dunque, evidente, la pericolosità della previsione di tali sanzioni, collegate ad un reato non più limitato a chi svolge l'attività organizzata di intermediazione, non più legato a violenza e minaccia, come elementi costitutivi e connotato da "uno sfruttamento", i cui indici, invece, si rinvencono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Si noti, quindi, che per l'art. 603-bis è indice sufficiente di sfruttamento anche la "sistematica" retribuzione dei lavoratori in modo difforme dai CCNL" o, da sola, la sistematica violazione delle norme (dunque anche quelle contrattuali) su orario di lavoro, riposo settimanale, e ferie, tutte circostanze relativamente comuni a gran parte dei rapporti di lavoro irregolari.

L'elemento caratteristico, però, si rinviene nell'esistenza di uno "stato di bisogno" del lavoratore di cui se ne approfitti il reo.

Giova rilevare che, a contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si debba, tuttavia, considerare la natura dolosa del reato in questione con la conseguenza che le condotte costituenti "indice di sfruttamento" rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre "i lavoratori a condizioni di sfruttamento" con consapevolezza e volontà di approfittare "del loro stato di bisogno".

Pertanto, per quanto attiene all'elemento soggettivo, il reato in esame è puni a titolo di dolo specifico, atteso che non è sufficiente la coscienza e volontà di "sfruttare" i lavoratori con le modalità descritte dalla norma, ma è richiesta la consapevole volontà di approfittare di una condizione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo.

Infine, come già anticipato, dall'inserimento del nuovo reato presupposto ne potrebbe, altresì, derivare la consumazione da parte dell'ente, con una sola azione, di più illeciti amministrativi.

Il D. Lgs. n. 109/2012, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2009/52/CE, in materia di norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha, infatti, disposto l'introduzione, all'interno del D. Lgs. n. 231/2001, dell'art. 25 duodecies, attualmente rubricato "impiego di

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, di cui alla Parte Speciale Q del presente Modello.

In tale caso il reato presupposto della responsabilità amministrativa sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno e, anche per questo, è previsto un aumento di pena, da un terzo alla metà, nei casi in cui siano coinvolti lavoratori minori in età non lavorativa, in numero superiore a tre o sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

A tal proposito, atteso che il fenomeno del caporalato, in cui lo sfruttamento dei lavoratori, di cui al novellato art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001, e la tutela dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, di cui all'art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001, sono due fattispecie che spesso coesistono (lo sfruttamento della manodopera coinvolge spesso cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare) si rappresenta la verosimile circostanza secondo cui con una sola azione si possano violare entrambe le disposizioni.

In tali casi troverà applicazione l'art. 21 del D. Lgs. n. 231/2001.

Infatti, analogamente a quanto avviene nel diritto penale, il Decreto prevede un sistema di mitigazione della sanzione secondo cui qualora vi sia una pluralità di reati commessi con una sola azione od omissione, si applicherà la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo.

Con la precisazione che l'ammontare della sanzione pecuniaria non potrà comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito e delle sanzioni interdittive si applicherà solamente quella prevista per l'illecito più grave.

2.11 Adescamento di minorenni (art. 609 undecies)

L'art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, ha modificato l'art. 25 quinquies del Decreto, introducendo tra i reati presupposto anche il reato di cui all'art. 609 undecies, inserito dalla L. n. 172/2012.

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adisca un minore di anni sedici.

Ai fini della configurazione del suddetto reato, per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

È prevista, per l'Ente, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.

-Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, le medesime condotte.

Avuto riguardo alla concreta attività posta in essere da Edil Project srl, non si ritiene significativa

l'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001.

2.12 Il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 d.lgs. 231/2001).

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”. In relazione al tipo di attività svolta da Edil Project srl, non si ritiene significativa l'esposizione al rischio di commissione dei reati in tale ambito.

2.13 RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25 terdecies nel D.lgs. n. 231/01).

L'art. 25 terdecies del D.lgs. n. 231/01 prevede che:

“1.in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis, della Legge 13/10/1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3”.

I reati cui l'articolo in commento fa riferimento sono, dunque, quelli indicati all'art. 3, comma 3-bis della legge 13/10/1975, n. 654, che prevede: “si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12/7/1999, n. 232”. In relazione a detti reati, a carico dell'Ente è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (e dunque, all'incirca, da un minimo di € 51.644 ad un massimo di € 1.239.496), e delle sanzioni interdittive:

- a) interdizione dall'esercizio delle attività,
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli

già concessi,

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno;

f) della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se "l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti" in questione.

3. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI

Fatto salvo quanto precedentemente precisato, come chiarito in precedenza, nonché nella Parte Speciale – Introduzione del Modello organizzativo, la Società non risulta essere esposta in maniera apprezzabile alla commissione dei reati in parola.

Si ritiene, comunque opportuno indicare alcuni principi e alcune regole generali di comportamento che i destinatari del Modello organizzativo devono attuare.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

1. Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di delitti contro la personalità individuale e di mutilazione degli organi genitali femminili
2. Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
3. Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute.

5. IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI.

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza.

A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che inerisce l'area sensibile.

Per chiarezza espositiva si rimanda alla consultazione dell'organigramma aziendale (disponibile sulla rete intranet) che permette di individuare l'organizzazione della struttura aziendale e le diverse aree di responsabilità che afferiscono all'articolazione dell'architettura societaria.

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui agli artt. 25-bis e 25 bis.1 del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai

comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione ed a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

7. FLUSSI INFORMATIVI.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure ad hoc, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE N: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

In data 17/05/2019 è entrata in vigore la Legge 3/05/2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18/09/2014" introducendo l'art. 25 quaterdecies nel D.lgs. 231/01.

Il nuovo reato presupposto "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" prevede che:

"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

In sostanza, il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

Nello specifico, il delitto di frode sportiva, disciplinato dall'art. 1 L. 401/1989, prevede che: "1. Chiunque offre o promette denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000".

L'art. 4 della L. 401/1989 contempla, invece, il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e prevede che:

"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente

esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18/06/1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17/12/1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18/06/1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero). 4-ter.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28/12/1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione”.

1. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO COMMISSIONE

Come illustrato nella mappa delle aree sensibili e dall'analisi dei delitti citati, la Società non risulta essere esposta alla commissione dei reati in parola.

Difatti, esaminando il reato richiamato dall'art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/2001, si evince con chiarezza che si tratta di fattispecie difficilmente ipotizzabili per il settore in cui opera EDIL PROJECT SRL.

PARTE SPECIALE O: REATI TRIBUTARI

1. Introduzione

A seguito dell'entrata in vigore della legge 19/12/2019, n. 157, con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 26/10/2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), sono stati inseriti nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001 diversi reati tributari.

Ebbene, prevenire la commissione di un reato tributario e di conseguenza redigere uno specifico protocollo ai fini 231/2001 non è un compito semplice in quanto, diversamente da molti altri, i reati tributari sono pervasivi nell'ambito dell'attività di impresa ed è quindi difficile relegarli in ambiti di attività specifiche o circoscritte.

Numerosi casi giudiziari, anche al di là delle classiche "cartiere", di società il cui oggetto sociale effettivo è l'emissione di fatture false, dimostrano l'esistenza di fattispecie che risultano particolarmente insidiose da rilevare, in particolare nei rapporti con soggetti esteri e nelle ipotesi di falso soggettivo: si passa infatti dai casi più "semplici" di soggetti che acquistano volontariamente fatture false per ottenere vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette (e i benefici a vantaggio della società sono innegabili), a casi in cui l'impresa è in buona fede e quindi non è a conoscenza del falso.

La conoscenza dell'illecito si materializza solo quando perviene al legale rappresentante una comunicazione giudiziaria, ovvero quando ha luogo un accesso della Polizia Tributaria.

L'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo/contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace, è di sicuro la prima misura indispensabile da attuare.

Il Codice della crisi d'impresa, il decreto legislativo 14/2019, già prescriveva l'adozione di una serie di misure che, agli occhi di un Organismo di Vigilanza, appaiono oggi allineate alle esigenze di presidiare i rischi fiscali.

La capacità di prevedere flussi finanziari in un'ottica "forward looking" presuppone infatti la possibilità di prevedere costi, vendite e relativi incassi, sia quelli "regolari", cioè incassi nei tempi contrattualmente previsti, sia quelli non regolari, ossia quelli da debitori notoriamente in difficoltà.

Anomalie riscontrate a seguito di attenta valutazione di questi dati possono costituire, oltre che allerta di crisi, anche campanelli di allarme che costituiscono indizi di fatturazioni false, soprattutto nel caso di importi significativi se raffrontati al volume d'affari dell'impresa.

Quanto all'organizzazione interna, ad esempio, se e quando possibile, riuscire a concentrare gli acquisti sotto un'unica responsabilità o comunque ridurre i centri di acquisto esistenti, consente forme di controllo più efficace ciò peraltro è anche in linea con l'attività sociale e con la committenza a cui la società presta i propri servizi e competenze.

Se poi i poteri di acquisto sono limitati per fasce e si adotta il noto "four eyes principle", per i soggetti apicali si riducono sicuramente i rischi di incorrere in acquisti fraudolenti.

In quest'ottica, si dovrà ad esempio, dedicare maggiore attenzione all'anagrafe dei clienti e dei fornitori, magari con verifiche periodiche a campione sulla reale consistenza degli stessi (ad esempio attraverso mirate visure camerali che dimostreranno, tra l'altro, la reale e genuina intenzione di effettuare dei controlli ad hoc).

Il 30/07/2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo di attuazione che recepisce la c.d. Direttiva P.I.F., vale a dire la Direttiva (UE) n. 2017/1371 "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

La Direttiva P.I.F. persegue l'obiettivo di armonizzare il diritto penale degli Stati membri, sostituendo le precedenti convenzioni e completando la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile.

Inoltre, è importante rilevare come il D.lgs. n. 75/2020 intervenga sull'art. 6 del D.lgs. n. 74/2000, inserendovi una deroga alla non punibilità del tentativo, qualora i reati dichiarativi (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

2.1. Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000

Affinché possa essere integrato il reato in parola, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- a) la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, D.lgs. n. 74/2000);
- b) l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525).

Sul punto, chiarisce poi l'art. 1, lett. a) del D.lgs. n.74/2000, il quale precisa che "per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".

Dal tenore letterale di predetta norma, emerge l'impossibilità d'individuare una fattispecie giuridica univoca di "operazione inesistente", dovendosi piuttosto tenere presente una vera e propria bipartizione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva:

Operazioni oggettivamente inesistenti

Si configura un'operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi:

- a) quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);

b) quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).

Nelle ipotesi summenzionate, l'operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all'utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l'indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito.

Operazioni soggettivamente inesistenti

La falsità delle fatture ha, invece, carattere soggettivo quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto.

Ciò, in quanto anche la falsa indicazione dell'emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

Precisamente, rientra nell'ambito dell'inesistenza soggettiva il caso di "interposizione", tanto "fittizia" quanto "reale".

La prima figura ricorre quando l'operazione è in realtà avvenuta, ma fra soggetti diversi da quelli dichiarati, e tutti i soggetti di essa vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella che appare nell'atto.

L'interposizione fittizia sussiste, pertanto, quando le parti abbiano effettivamente posto in essere un negozio, ma quest'ultimo sia stato oggetto di quella che, in termini civilistici, è definita simulazione relativa soggettiva (che ricorre quando fra le parti sia intervenuto un accordo di fatto diverso da quello risultante ex contractu, in modo da dissimulare il contraente effettivo).

L'interposizione reale (cui la prevalente dottrina non ritiene applicabile il citato art. 37, comma 3, D.P.R. 29/9/1973, n. 600) si ha invece quando gli effetti della vendita si producono realmente in capo all'acquirente e, quindi, manca un accordo simulatorio.

Pertanto, affinché possano aversi effetti tributari penalmente rilevanti, occorre che una terza persona ponga in essere un successivo negozio di trasferimento in favore di un altro soggetto.

Nell'interposizione reale è, dunque, l'interposto il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, che nasce dal "fatto-presupposto" a sua volta originatosi dal compimento del negozio giuridico con il terzo; invece, nell'interposizione fittizia è l'interponente il soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria.

Con l'entrata in vigore della legge 19/12/2019, n. 157, innanzitutto, confermandosi quanto previsto nel decreto-legge, con riferimento al reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000:

a) la pena viene elevata dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni a quella della reclusione da 4 a 8 anni;

b) viene introdotto un comma 2-bis in forza del quale il previgente trattamento sanzionatorio (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) viene mantenuto nella sola ipotesi in cui

l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro.

Siffatto irrigidimento sanzionatorio viene tuttavia temperato dall'applicabilità, esclusa prima della presente riforma, della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2 del D.lgs. n. 74/2000, in caso di pagamento del debito tributario.

L'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

2.2 Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 del D.lgs. 74/2000

La fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici deve essere considerata la più grave tra i delitti dichiarativi: essa infatti riguarda la dichiarazione che non soltanto non è veridica, ma risulta altresì insidiosa in quanto supportata da un impianto contabile atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, o, comunque, ad avvalorare artificiosamente i dati in essa racchiusi.

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti:

- a) falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie;
- b) impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento;
- c) presentazione di una dichiarazione falsa.

Come è facile immaginare, la sussistenza dei mezzi fraudolenti rappresenta il punto focale del delitto in questione.

È opinione diffusa che sia necessaria la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

Secondo la Relazione ministeriale, il delitto ricorre quando la dichiarazione inveritiera abbia luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento (es. è escluso che si possa qualificare tout court come artificio la violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione).

Come ben chiarito nella suddetta Relazione, può essere decisiva la presenza di violazioni sistematiche e continue o la tenuta di una contabilità in nero o l'utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere contabilizzate (es. è stato ritenuto responsabile del reato il socio accomandatario di una società che aveva mistificato il vero ammontare dei ricavi ottenuti da operazioni di vendita attraverso l'omessa registrazione dei contratti preliminari e l'incameramento di una parte del prezzo in contanti).

Con l'entrata in vigore della legge 19/12/2019, n. 157 è stato intensificato il trattamento

sanzionatorio del reato in parola: si passa dalla pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni alla pena della reclusione da 3 a 8 anni. Non viene in questo caso toccata la soglia di punibilità.

Anche rispetto a questa fattispecie, peraltro, vale quanto detto circa la prevista applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2 del D.lgs. 74/2000.

L'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

2.3. Dichiarazione infedele prevista dall'art. 4 del D.lgs. 231/01

La norma prevede che: "1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Secondo la giurisprudenza, il fatto tipico, precisato nel modello legale del reato di infedele dichiarazione dei redditi, deve ritenersi integrato dalla presenza di elementi positivi della condotta punibile, ossia dalla indicazione nella dichiarazione di ricavi per un ammontare inferiore a quello effettivo, anche con il ricorso alla tecnica della sotto fatturazione, o dall'indicazione di costi inesistenti (non più fittizi), con conseguente superamento della soglia di punibilità, e dalla contemporanea mancanza di elementi negativi della condotta delittuosa, in quanto rientranti anche essi (sia pure in negativo) nella dimensione della tipicità (nel senso cioè che i ricavi omessi non devono essere stati anticipati o posticipati rispetto all'esercizio di competenza, risolvendosi in ciò, anche alla stregua di elementi negativi del fatto di reato, l'intera condotta punibile).

L'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.

2.4. Omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 74/00

La norma prevede che: "È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila".

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

L'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

2.5 Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 del D.lgs. 74/2000

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

Si tratta, quindi, di una condotta tipicamente commissiva, consistente nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, senza che in alcun modo rilevi l'eventuale loro successivo annullamento.

Le due espressioni usate dal legislatore <<emette>> e <<rilascia>> non costituiscono una tautologia, ma sono concettualmente distinte in quanto devono essere interpretate alla luce della normativa tributaria, laddove assumono un diverso rilievo a seconda del loro oggetto: si ha emissione (ex artt. 21 e 22. d.p.r. 633/1972 e art 46, d.p.r. 472/1993) per le operazioni imponibili ai fini IVA e per le operazioni intracomunitarie; mentre si parla di rilascio con riferimenti a documenti quali lo scontrino fiscale e le ricevute fiscali.

Per realizzare la condotta è, comunque, indispensabile che il documento esca dalla sfera di fatto e di diritto del cedente mediante la consegna o la spedizione al potenziale utilizzatore. Infatti, la norma non contempla come condotta punibile la mera predisposizione di fatture o altri documenti falsi.

Con l'entrata in vigore della legge 19/12/2019, n. 157 è stato intensificato il trattamento sanzionatorio del reato in parola: ove la previgente pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni viene elevata a quella della reclusione da 4 a 8 anni; con la precisazione – inserita in un nuovo comma 2-bis – che la pena rimane invece quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni «se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila».

L'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per il delitto previsto dall'art. 8, comma 1 e la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote per il delitto previsto dall'art. 8, comma 2-bis.

2.6 Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del D.lgs. 74/2000

Il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili configura un'ipotesi speciale di falso per soppressione che il legislatore ha espressamente previsto per proteggere i documenti oggetto della condotta di soppressione.

L'opportunità di una norma che tuteli la conservazione e l'integrità delle scritture contabili e della documentazione fiscale è strettamente connessa alla circostanza che nel sistema tributario l'accertamento, almeno in linea di principio, deve essere effettuato su base analitico – contabile, cioè a dire mediante la puntuale rettifica o integrazione delle rappresentazioni contabili relative ai singoli elementi rilevanti ai fini della determinazione delle basi imponibili.

In altri termini la norma in esame protegge il corretto ed efficace svolgimento dell'attività degli organi di verifica fiscale e punisce la frapposizione di ostacoli da parte del contribuente, al regolare esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale.

Si tratta di un reato di pericolo che non richiede, per la sua realizzazione, il verificarsi di un effettivo danno per l'erario.

Presupposto indispensabile della condotta è che la documentazione esista o, nell'ipotesi di avvenuta distruzione, sia stata istituita, infatti l'art. 10 del D.lgs. 74/2000 punisce la sola mancata conservazione e non l'omessa istituzione.

Le condotte rilevanti consistono alternativamente nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, di determinati documenti rilevanti ai fini fiscali e, dunque, un tipico reato commissivo doloso.

Con l'entrata in vigore della legge 19/12/2019, n. 157 è stato intensificato il trattamento sanzionatorio del reato in parola: ove la previgente pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni viene elevata a quella della reclusione da 3 a 7 anni.

L'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

2.7 Indebita compensazione di cui all'art. 10 quater del D.lgs. 74/2000

La norma prevede che: "1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9/07/1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il credito non spettante è quello non compreso tra le ipotesi di compensazione indicate nell'art. 17 d.lg. 241/1997.

Fuori da tali casi il credito, anche se esistente, è non spettante.

Inoltre, è non spettante il credito per il quale non si rispettino le modalità e la procedura di compensazione: quindi, un credito non dovuto in relazione alla disposizione di riferimento.

Il credito inesistente è quello totalmente disancorato dalla situazione fiscale del contribuente e non rileva se l'inesistenza sia o non sia supportata da documentazione ideologicamente o materialmente falsa.

In altri termini, la compensazione è penalmente rilevante laddove il credito sia letteralmente inventato o frutto di una creazione estemporanea in sede di compilazione del modello F24.

L'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

2.8 Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D.LGS. 74/2000

Il Delitto in parola prevede che: "1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

La norma punisce, infatti, la spoliazione artefatta del proprio patrimonio da parte del contribuente al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, dunque a prescindere sia dalla manifestazione formale di una pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia ancor più dall'avvio di una procedura di riscossione coattiva.

Ciò è coerente, quindi, con la già ravvisata finalità della norma, che è quella di proteggere il diritto del creditore d'imposta di non vedersi sottratta la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore; ma trova, altresì, conferma testuale, laddove l'art. 11 subordina la rilevanza penale della condotta ad un giudizio di idoneità della stessa "a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva".

L'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 prevede che all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

3. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO COMMISSIONE

Come illustrato nella mappa delle aree sensibili, la Società potrebbe esposta alla commissione del reato in parola.

Le aree aziendali a rischio reato potrebbero essere ricondotte alle seguenti attività:

a) Acquisti;

- b) Gestione fornitori;
- c) Redazione del bilancio;
- d) Gestione incassi e pagamenti;
- e) Tenuta della contabilità;
- f) Gestione flussi finanziari.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DA ADOTTARE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

Come indicato nella mappatura delle aree a rischio, ed in relazione ai capi di imputazione già evidenziati nelle parti speciali A e I, i reati in parola costituiscono un potenziale rischio di commissione da parte di EDIL PROJECT SRL

Il reato di cui all'art 25 quinquiesdecies, considerando la pluralità delle condotte sanzionate, deve essere analizzato con riferimento ai seguenti processi, già considerati con riferimento ad altri reati:

- a) Gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
- b) Gestione amministrativa e contabile;
- c) Acquisti di beni e servizi;
- d) Consulenze e prestazioni professionali.

Il processo si riferisce alla gestione di tutte le attività inerenti agli adempimenti prescritti dalla legge in materia fiscale e tributaria.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- a) Calcolo degli importi da versare sulla base delle risultanze contabili e della determinazione del calcolo delle imposte e relativa verifica;
- b) Approvazione delle deleghe di pagamento;
- c) Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte di soggetto delegato;
- d) Invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- e) Archiviazione e conservazione delle scritture contabili.

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- a) Separazione di ruoli tra chi predispone e materialmente calcola gli importi da versare e chi fa l'invio telematico e verifica la congruità degli stessi;
- b) Tracciabilità informatica degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo;
- c) Verifica di conformità tra i dati forniti dai sistemi informativi e i dati dichiarati;
- d) Individuazione dei referenti aziendali legittimati alla sottoscrizione delle dichiarazioni inviate agli organi competenti;
- e) Formalizzazione dei rapporti con consulenti, terzi rappresentanti o altri incaricati di svolgere attività a supporto dell'Ente, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico- comportamentali adottati con il Codice Etico di Comportamento;
- f) Archiviazione e conservazione delle scritture contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- g) Creazione di un albo fornitori qualificati;

h) verifica del ciclo passivo e della effettività delle prestazioni acquistate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione e tenuto conto della presenza di un revisore legale esterno all'azienda, per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione ed a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

6. FLUSSI INFORMATIVI

Con periodicità annuale devono essere fornite all'OdV le seguenti informazioni:

- a) Informativa sulle eventuali cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni fiscali;
- b) Ricevuta di spedizione telematica del Modello Unico dell'ente;
- c) Esito degli accessi, ispezioni e verifiche, nonché degli accertamenti/contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria.

Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.